

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

FASCICOLO N. 1

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 (A.S. n. 3613)

RELATIVI AGLI ARTICOLI DA 1 A 38

NONCHÉ AL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO

DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL 2006

E PER IL TRIENNIO 2006-2008 (A.S. n. 3614)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3614**5^a-2.Tab.2.1**

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 7, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro» e: «1.500 milioni di euro», rispettivamente, con le seguenti: «1.200 milioni di euro» e: «600 milioni di euro».

Conseguentemente, nella tabella 02 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi delle unità previsionali di base 4.1.5.10 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e 4.1.5.2 «Altri fondi di riserva» sono ridotti a decorrere dall'anno 2006, rispettivamente, di 800 milioni di euro annui e di 900 milioni di euro annui.

5^a-2.Tab.2.2

PONTONE, SALERNO

Alla Tabella 3, Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

5 – INTERNAZIONALIZZAZIONE

5.2 Spese in conto capitale

5.2.3.5 Promozione e tutela del made in Italy

Competenza: + 8.000.000;

Cassa: + 8.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

6 – POLITICHE FISCALI

6.1 Spese correnti

6.1.1. FUNZIONAMENTO

6.1.2.13 Scuola Superiore dell'economia e delle finanze

Competenza: – 8.000.000;

Cassa: – 8.000.000.

5^a-4.Tab.4.3

FALOMI

Alla Tabella 12:

U.P.B. 3.2.3.4

Capitolo 7124 - Spese relative ad ammodernamento e costruzione per la componente terrestre delle forze armate

CP - 142.924.942

(da 421.045.049 a 278.120.107)

Alla Tabella 4 - Ministero del lavoro

U.P.B. 3.1.2.1

Capitolo 2140 - Fondo per il sostegno all'occupazione

CP + 142.924.942

5^a-4.Tab.4.2

FALOMI

Alla Tabella 12:

U.P.B. 3.2.3.4

Capitolo 7120 - Spese relative componente navale forze armate (ammodernamento, materiali, ecc.)

CP -118.830.000

(da 618.830.000 a 500.000.000)

Alla Tabella 4 - Ministero del lavoro

U.P.B. 3.1.2.1

Capitolo 2140 - Fondo per il sostegno all'occupazione

CP + 118.830.000

5^a-4.Tab.4.4

FALOMI

Alla Tabella 12:

U.P.B. 3.2.3.4

Capitolo 7132 - Spese costruzione e ammodernamento componente aerea delle forze armate

CP - 40.000.000

(da 142.047.690 a 102.047.690)

Alla Tabella 4 – Ministero del lavoro

U.P.B. 7.1.2.6

Capitolo 3531 - Assistenza di familiari con *handicap* grave

CP + 40.000.000

5^a-4.Tab.4.1

FALOMI, MARINO

Alla Tabella 8 – Ministero dell'Interno

U.P.B. 4.1.2.5

Capitolo 2356 - Attivazione e manutenzione CPT

CP – 122.226.553

Alla Tabella 4 – Ministero del lavoro

U.P.B. 9.1.2.2

Capitolo 3975 - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

CP + 20.000.000

5^a-6.Tab.6.1

FALOMI

Alla Tabella 6, Stato di Previsione del Ministero Affari Esteri per l'anno finanziario 2006, voce «Ministero delle attività produttive », modificare i seguenti capitoli come segue:

U.P.B. 9.1.2.2

2181 (Contribuiti alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee per la realizzazione di attività di cooperazione da loro promosse)

CP + 18.372.922

di conseguenza modificare come segue:

Tabella 12:

U.P.B. 3.2.3.5

Capitolo 7142 - Spese per costruzione ed ammodernamento strutture militari

CP Riduzione – 18.372.922

5^a-6.Tab.6.2

DANIELI Franco, DETTORI

Alla Tabella 6, Ministero degli Affari Esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.1 – Uffici centrali (Promozione e cooperazione culturale)

CP: + 2.900.000;

CS: + 2.900.000.

Conseguentemente, alla Tabella 12 del Ministero della difesa, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali

CP: – 2.900.000;

CS: – 2.900.000.

5^a-6.Tab.6.3

DANIELI Franco, DETTORI

Alla tabella n. 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.2 – Istituzioni culturali e scolastiche all'estero

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 12 del Ministero della difesa, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a-6.Tab.6.4

DANIELI Franco, DETTORI

Alla tabella n. 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.1- Promozione e relazioni culturali

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 12 del Ministero della difesa, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a-6.Tab.6.5

DANIELI Franco, DETTORI

Alla tabella n. 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.2 – Collettività italiana all'estero

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 12 del Ministero della difesa, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-7.Tab.7.1

FALOMI

Alla Tabella 7:

U.P.B. 2.1.5.5

Capitolo 1291 (fondo per i finanziamenti alle scuole non statali)

CP – 80.000.000;

U.P.B. 4.2.3.8

Capitolo 7302 Fondo da ripartire per l'università e la ricerca

CP + 80.000.000.

5^a-9.Tab.9.1

FALOMI, MARINO

Alla Tabella 12:

U.P.B. 3.2.3.5

Capitolo 7142 - Spese per costruzione ed ammodernamento strutture militari

CP Riduzione -30.000.000
(da 157.840.000 a 127.840.000)*Alla Tabella 9 - Ministero dell'ambiente*

U.P.B. 3.2.3.1

Capitolo 7505 - Smaltimento rifiuti e bonifica siti inquinati

CP + 2.000.000

U.P.B. 4.2.3.15

Capitolo 7923 - Programmi pilota per l'applicazione del Protocollo di Kyoto.

CP + 28.000.000

5^a-10.Tab.10.1

FALOMI

Alla Tabella 10 - (Ministero infrastrutture e trasporti)

U.P.B. 3.1.2.1

Capitolo 1690 - Fondo per l'edilizia a canone sociale

CP + 20.000.000.

Alla Tabella 10 - Ministero infrastrutture e trasporti

U.P.B. 3.2.3.5

Capitolo 7436 - Contributi a istituti autonomi case popolari e comuni per edilizia sovvenzionata per fasce sociali svantaggiate

CP + 82.226.553

Art. 13.**13.1**

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» *con le seguenti:* «del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 e del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100, recanti disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima », *e sostituire le parole:* «di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima» *con le altre:* «del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 18.**18.1**

ZORZOLI

Al comma 20, le parole da: «con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze» *a:* «alla Corte dei conti», *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613

Art. 1.

1.0.1

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio e verifica sugli andamenti della finanza pubblica composta da componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e, infine, degli Enti territoriali.

2. L'Alta Commissione procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a dare immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

3. L'Alta Commissione potrà, inoltre, senza oneri finanziari aggiuntivi, avvalersi degli Istituti pubblici di ricerca e di studio, in campo economico e finanziario, nonché della collaborazione degli organismi internazionali al cui finanziamento l'Italia partecipa, in via ordinaria».

Art. 3.**3.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «escluso il comparto» con le seguenti: «esclusi i comparti della difesa».

Conseguentemente, «nell'elenco 1», sopprimere la voce: «Ministero della Difesa».

Per la copertura finanziaria, valutata in 802 milioni di euro, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.2

Izzo

Al comma 1, sostituire le parole: «il comparto sicurezza pubblica e soccorso» con le seguenti: «la sicurezza e il soccorso pubblici».

3.3

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

Conseguentemente, Al comma 1, elenco 1 richiamato, ridurre tutti gli importi ivi previsti nella misura del 10,63 per cento.

3.4

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

Al comma 1, elenco 1 richiamato, ridurre tutti gli importi ivi previsti nella misura dell'1,89 per cento.

3.5

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, IOVENE, SODANO Tommaso, MALABARBA, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, elenco 1 allegato, voce Ministero del lavoro - upb n. 9.1.2.2, aumentare lo stanziamento di competenza relativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (cap. 3975) come segue:

2006: + 20.000.

Conseguentemente, al medesimo elenco 1, voce Ministero della difesa - upb n. 3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento, diminuire lo stanziamento di competenza relativo alle spese di ammodernamento tramite alienazione immobili (cap. 1324), come segue:

2006: - 20.000.

3.6

RIPAMONTI, BOCO, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, NOVENE, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, elenco 1 allegato, voce Ministero della difesa - upb n. 3.1.1.5 - Attrezzature e impianti, ridurre lo stanziamento di competenza relativo alle spese per la costruzione ammodernamento ecc. armi munizioni (cap. 1326), come segue:

2006: - 20.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno ai familiari di portatori di handicap grave)

1. Per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'assistenza ai familiari di portatori di *handicap* grave di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

3.7

VITALI

1. All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferita a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta nel 2006 dai comuni, dalle comunità montane, dalle province e dalle Regioni non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei Conti.».

b) Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'anno 2006 i comuni, le province, le Regioni non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle sostenute nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.».

c) Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di comuni, comunità montane, province e Regioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il soccorso, per la protezione civile, per i servizi scolastici, per gli anziani, per le fasce disagiate e la manutenzione ordinaria in economia dell'ente, non si possono effettuare nel 2006 spese superiori a quelle del 2004.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente: «Art. 66-bis. (Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto). 1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

3.8

VITALI

Al comma 2, sostituire la parola: «sostenuta» con la parola: «impegnata» ovunque essa ricorra.

3.9

NOCCO

Ai commi 2, 3 e 4, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «inserite nel conto economico consolidato, così come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

3.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.11

NOCCO

Al comma 2, dopo le parole: «e gli organismi equiparati» inserire le seguenti: «le Camere di commercio» e al comma 3 dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», sono inserite le seguenti: «escluse le Camere di commercio» e al comma 4 dopo le parole: «e la sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e delle Camere di commercio».

3.12

CICCANTI

Al comma 2, dopo le parole: «e gli organismi equiparati» inserire le seguenti: «le Camere di commercio» e al comma 3 dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «escluse le Camere di commercio» e al comma 4 dopo le parole: «e la sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e delle Camere di commercio».

3.13

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

Ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: «50 per cento» con le altre: «65 per cento».

3.14

FIRRARELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei consulenti esterni non può superare il numero di 10 per i comuni e le province con un numero di abitanti superiore a 50 mila, ed il numero di 3 per quelli con un numero di abitanti inferiore ai 50 mila».

3.15

VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Eventuali riduzioni di spesa superiori al cinquanta per cento possono essere utilizzati per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2-bis».

3.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.17

FALOMI

Al comma 3, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «fatti salvi i compiti di istituto previsti dalle leggi vigenti».

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia ed elle finanze, alla voce: «legge n. 468 del 1978 art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti modifiche:

2006: - 50.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia ed elle finanze, alla voce: «decreto legislativo n. 300 del 1999 art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate» apportare le seguenti modifiche:

2007: - 50.000;

3.18

FALOMI

Al comma 3, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «fatti salvi i compiti di istituto previsti dalle leggi vigenti».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 67**, inserire il seguente:

«Art. 67-bis. - (Ripristino dell'imposta di sicurezza sui grandi patrimoni). – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

3.19

ZANOLETTI

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» sopprimere la seguente: «mostre».

3.20

RIGHETTI, FABRIS

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» sopprimere la seguente: «mostre».

3.21

IZZO

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» sopprimere la seguente: «mostre».

3.22

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» sopprimere la seguente: «mostre».

3.23

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelli scientifici,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

3.24

VIVIANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, PIZZINATO

Al comma, 3, dopo la parola: «mostre», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del cofinanziamento alle mostre di carattere nazionale promosse dal Ministero dei beni culturali,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000.

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

3.25

TURRONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione di un dodicesimo per mese».

3.26

MORO, FRANCO Vittoria, BOLDI, AGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno finanziario 2006 gli stanziamenti relativi all'8 per mille a diretta gestione statale sono incrementati di euro 80 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce: (legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - U.P.L. 9.1.1.0 - Paesi in via di sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 80.000;
2007: – 80.000;
2008: – 80.000).

3.27

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.28

PASSIGLI, CADDEO

Al comma 4, sostituire le parole: «con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica» con le seguenti: «con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza e i soccorsi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 5.000.
2007: – 5.000;
2008: – 5.000.

3.29

Izzo

Al comma 4, sostituire le parole: «per ordine e la sicurezza pubblica» con le seguenti: «per la sicurezza e il soccorso pubblici».

3.30

TIRELLI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il presente comma non trova applicazione per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 40.000.

2007: – 90.000;

2008: – 120.000.

3.31

CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto divieto a tutti i corpi di polizia e alle armi dell'esercito di svolgere manifestazioni di mera rappresentanza, con esclusione della sola celebrazione annuale della festa del corpo o dell'arma e delle festività civili nazionali.

Gli eventuali risparmi affluiscono ai capitoli per spese di funzionamento relative alle attività di istituto».

3.32

NOCCO

All'articolo 3, inserire il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni».

3.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Riforma dell'Ire e sostegno del reddito)

1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

2. All'articolo 13, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia in fondo alla lettera *b*) è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2006 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 1.032,92 euro."

3. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

4. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2006.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e

complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

- a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;
- b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;
- c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento;

6. *(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)*. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è apportata la seguente modificazione:

- a) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"13-bis.

*(Recupero delle detrazioni non godute per
incapacienza del debito d'imposta)*

1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006."

7. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 36.151,98 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita.

8. A decorrere dall'anno 2006 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:

Deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

Impossibilità di deambulazione;

Impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

Impossibilità alla assunzione di cibo;

Impossibilità a lavarsi;

Impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

9. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

10. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

11. A decorrere dall'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui.

12. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.

13. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

14. (*Adeguamento importi familiari*) Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

15. (*Interventi a sostegno degli anziani*). È istituito presso l'istituto nazionale assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni", di seguito denominato "Fondo", destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

16. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

17. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni

e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

18. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

19. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

20. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2006, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

Art. 4.**4.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Al comma 1 sostituire le parole: «escluso il comparto» con le parole: «esclusi i comparti della difesa.».

Conseguentemente, nell'elenco 2 sopprimere la voce Ministero della difesa.

Per la copertura finanziaria, valutata in 802 milioni di euro, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

f) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

g) transazioni intracomunitarie;

h) esportazione od importazione di beni e servizi;

i) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

j) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

e) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

f) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

g) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

h) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

4.2

IZZO

All'articolo 4, sostituire le parole: «il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso» con le parole: «la sicurezza e il soccorso pubblici».

4.3

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

Al comma 1, elenco 2 richiamato, ridurre tutti gli importi ivi previsti nella misura del 7,19 per cento

4.4

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

Al comma 1, elenco 2 richiamato, ridurre tutti gli importi ivi previsti nella misura dell'1,28 per cento.

4.5

TURRONI, RIPAMONTI, IOVENE, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

All'elenco 2 allegato, voce Ministero della difesa, all'upb n. 3.2.3.4 Attrezzature e impianti – ridurre lo stanziamento di competenza con riferimento alle spese relative alla componente navale forze armate (cap. 7120), come segue:

2006: – 118.830;

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'ambiente, aggiungere la seguente voce: Legge n. 426 del 1998, nuovi interventi in campo ambientale, Art. 1, comma 1: interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p):

2006: + 118.830.

4.6

RIPAMONTI, IOVENE, MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, CORTIANA, BOCO, DE ZULUETA, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

All'elenco 2 allegato, voce Ministero della difesa, all'upb n. 3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – ridurre lo stanziamento di competenza con riferimento alle spese relative ad ammodernamento e costruzione per la componente terrestre delle forze armate (cap. 7124), come segue:

2006: – 143 milioni di Euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Finanziamento del fondo per la ricerca di base)

1. Per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 143 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base di cui all'Articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

4.7

TURRONI, RIPAMONTI, MARTONE, IOVENE, MALABARBA, SODANO Tommaso, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'elenco 2 allegato, voce Ministero della difesa, all'upb n. 3.2.3.4 Attrezzature e impianti - ridurre lo stanziamento di competenza relativo alle spese costruzioni e ammodernamento componente aerea forze armate (cap. 7132), come segue:

2006: – 40.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente voce: Legge n. 266 del 1997 Interventi urgenti per l'economia, Art. 5 comma 3 Programma nazionale di ricerche in antartide (4.2.3.8 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca - cap. 7302/p):

2006: + 40.000.

4.8

DE PETRIS, IOVENE, RIPAMONTI, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, BOCO, DE ZULUETA, CARELLA CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

All'elenco 2 allegato, voce Ministero della difesa, all'upb n. 3.2.3.5 Ammodernamento e rinnovamento - ridurre lo stanziamento di competenza con riferimento alle spese per la costruzione e l'ammodernamento strutture militari (cap. 7142), come segue:

2006: - 30.000;

Conseguentemente, al medesimo elenco 2, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'upb n. 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - aumentare lo stanziamento di competenza con riferimenti ai contributi a istituti autonomi case popolari e comuni per edilizia sovvenzionata per fasce sociali svantaggiate (cap. 7436), come segue:

2006: + 30.000.

4.0.1

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Art. 5.**5.1**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «di ciascun Ministero» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca,».

Conseguentemente, all'elenco 3 allegato, di cui al medesimo comma, sopprimere gli importi delle dotazioni in bilancio del Ministero istruzione, università e ricerca.

A decorrere dall'anno finanziario 2006, nei prodotti contenenti vernici e che vengono applicati attraverso il sistema spray, è istituita un'imposta pari a 2 euro per ciascuna confezione di contenuto non superiore a ml 200 e di 3 euro per ciascuna confezione di contenuto superiore a 200 ml.

5.2

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato» e i relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato» apportare le seguenti variazioni:

2006:	+ 569.975;
2007:	+ 613.975;
2008:	+ 798.065.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.28

IL RELATORE

Al comma 1, elenco 3, Economia e Finanze, u.p.b. 3.1.2.43, alla voce: «Legge n. 449 del 1997» sostituire le parole: «art. 30, comma 3» con le seguenti: «art. 53, comma 3».

5.4

CICOLANI

All'elenco 3 allegato voce Ministero dell'Economia e delle Finanze all'UPB 3.1.2.45 – ANAS – decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS spa, apportare la seguente variazione:

2006: + 1.600 milioni di euro;

all'UPB 3.1.2.8 – FFSS – legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA (capitolo 1541 – somma da corrispondere alle Ferrovie dello Stato in relazione agli obblighi di esercizio), apportare la seguente variazione:

2006: + 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

Alla tabella D apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze UPB 3.2.3.15 – FFSS – capitolo 7122 (legge n. 662 del 1996: misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa):

2006: + 500 milioni di euro.

Alla tabella E sopprimere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze UPB 3.2.3.48 – ANAS – capitolo 7372 (decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7: apporto al capitale sociale dell'ANAS spa):

2006: – 100 mln di euro.

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*quater*, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-*quinqüies*, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera d), la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera d-*ter*)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera *d-bis*), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma precedente, per il solo anno 2006 l'ANAS riversa all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 3.000 milioni di euro.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

5.5

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.45 –ANAS» e i relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.6

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.45 – ANAS», sostituire gli stanziamenti ivi previsti, con i seguenti:

2006:	+ 462.000;
2007:	+ 485.950;
2008:	+ 532.140.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.7

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

All'elenco 3 Rideterminazione delle dotazioni di bilancio delle spese per trasferimenti correnti alle imprese sopprimere tutte le voci relative all'istruzione, università e ricerca, legge 62/2000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C, fino a concorrenza degli oneri di cui ai commi precedenti.

5.8

RIPAMONTI, IOVENE, MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

All'elenco 3 allegato, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca: all'upb n. 2.1.5.5 – Scuole non statali – legge n. 62 del 2000, ridurre lo stanziamento di competenza come segue:

2006: – 80.000;
2007: – 80.000;
2008: – 80.000;

all'upb. n.7.2.1.1 – Scuole non statali – legge n. 62 del 2000, ridurre lo stanziamento di competenza come segue:

2006: – 20.000;
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, voce, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo1, comma 7: Fondo per l'occupazione - upn 3.2.3.1 – Occupazione – cap.7202, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.

5.9

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A richiamata, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche dei seguenti importi totali:

2006: - 164.110;
2007: - 164.110;
2008: - 163.537.

5.10

CURTO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A richiamata, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche dei seguenti importi totali:

2006: - 164.110;
2007: - 164.110;
2008: - 163.537.

5.11

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a de-

correre dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A richiamata, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche dei seguenti importi totali:

2006: - 29.110;.

2007: - 29.110;

2008: - 28.537.

5.12

CURTO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A richiamata, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche dei seguenti importi totali:

2006: - 29.110;.

2007: - 29.110;

2008: - 28.537.

5.13

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C richiamata, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 164.110;.

2007: - 164.110;

2008: - 163.537.

5.14

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C richiamata, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 29.110;.
2007: - 29.110;.
2008: - 28.537.

5.15

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 7, Allegato 1 richiamato, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 164.110;.
2007: - 164.110;.
2008: - 163.537.

5.16

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla

legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 7, Allegato 1 richiamato, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 29.110;.
2007: - 29.110;
2008: - 28.537.

5.17

CURTO, NOCCO, SPECCHIA, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 8, Allegato 2 richiamato, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 164.110;.
2007: - 164.110;
2008: - 163.537.

5.18

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 8, Allegato 2 richiamato, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 29.110,;

2007: - 29.110;

2008: - 28.537.

5.19

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «1.200 milioni d euro» con le seguenti: «1.170,89 milioni di euro».

5.20

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «1.200 milioni d euro» con le seguenti: «1.035,89 milioni di euro».

5.21

GRILLO, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, PESSINA

Al comma 1, elenco 3, sopprimere per gli anni 2006, 2007 e 2008 la voce «comunicazioni 4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale».

Conseguentemente, per gli importi necessari per la relativa copertura finanziaria, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008.

5.22

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

All'elenco 3 di cui all'articolo 5, Ministero delle comunicazioni, upb 4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale – alla voce: «legge n. 311 del

2004, articolo 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia», *apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 300.000.
2007: + 300.000;
2008: + 290.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 300.000.
2007: - 300.000;
2007: - 290.000.

5.23

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

All'elenco 3 di cui all'articolo 5, Ministero dei beni e attività culturali, upb 3.1.2.2 - Editoria libraria - alla voce: «legge n. 67 del 1987, articolo 18, pubblicazioni di elevato valore culturale», apportare le seguenti modificazioni:

2006: + 550.000.
2007: + 550.000;
2008: + 550.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 550.000.
2007: - 550.000;
2007: - 550.000.

5.24

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

All'elenco 3 di cui all'articolo 5, Ministero dei beni e attività culturali, upb 3.1.2.2 - Editoria libraria - alla voce: «legge n. 62 del 2001, articolo 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale», apportare le seguenti modificazioni:

2006: + 270.000.
2007: + 270.000;
2008: + 270.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 270.000.

2007: - 270.000;

2007: - 270.000.

5.25

BRUTTI Palo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «dei contributi in conto interessi,» aggiungere le seguenti: «dei trasferimenti per contratti di programma e di servizio delle F.S. o delle società del gruppo,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.26

BRUTTI Palo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «dei contributi in conto interessi,» aggiungere le seguenti: «dei corrispettivi di manutenzione e funzionamento

di ANAS spa e di quelli per contratti di programma e di servizio con le F.S. o delle società del gruppo,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.27

BRUTTI Palo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e dei corrispettivi di manutenzione e funzionamento di ANAS spa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

Art. 6.**6.1**

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.

1-ter. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente capoverso: "I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie".

1-quater. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.2

ZANOLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.

1-ter. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente capoverso: "I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie".

1-quater. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

6.3

ROLLANDI, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle autorizzazioni di spesa in materia di soccorso alpino e speleologico».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 150;

2007: - 150;

2008: - 150.

6.0.1

GRILLO, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'ANAS Spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di compe-

tenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera *d)*, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera *d-ter)*";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*d-bis)* le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera *c)*; a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera *d-bis)*, devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.0.2

VITALI, D'ANDREA, SOTANO Tommaso, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conto economico)

1. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2005 e all'anno 2007, rispettivamente per i Comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

Art. 7.**7.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.2

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con dotazione iniziale di 100 milioni di euro nel 2006».

7.3

CARUSO, GRILLOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Ministero dell'interno», aggiungere le seguenti: «e del Ministero della giustizia»;

b) sostituire le parole: «dell'amministrazione» con le seguenti: «le Amministrazioni» e, conseguentemente, al numero «100» premettere la parola: «complessivi».

7.4

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «e del Ministero della giustizia».

7.5

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Al comma 1, dopo le parole: «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno» inserire le seguenti: «- centro di responsabilità sicurezza pubblica» e al comma 2, dopo le parole: «iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno» inserire le seguenti: «- centro di responsabilità sicurezza pubblica».

7.6

EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «e del Ministero della giustizia».

7.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «unità previsionali di base» inserire le seguenti: «con decreti del Ministro dell'interno,».

7.8

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di pervenire alla costituzione di sale operative uniche per realizzare il coordinamento delle attività quotidiane delle Forze di polizia e per migliorare l'azione comune di contrasto al crimine, nonché le condizioni e i tempi di risposta alle esigenze dei cittadini, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rese funzionanti sale operative interconnesse, attraverso l'istituzione di un numero unico per le emergenze, assicurando, per evitare duplicazioni e conflitti di competenza, la confluenza al centro elaborazione dati del dipartimento di pubblica sicurezza di tutte le informazioni raccolte. Agli oneri derivanti si fa fronte incrementando di ulteriori 20 milioni di euro il fondo di cui al comma 2.»

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

7.9

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per fronteggiare le gravi carenze nella dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'anno 2006 viene data inderogabile attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e a tal fine, a partire dall'anno 2006 sono destinati ulteriori 80 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 67-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento».

7.0.1

VITALI, BASTIANONI, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA, SODANO Tommaso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Spese sostenute dai comuni per funzionamento Uffici giudiziari)

1. È soppressa la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. A tal fine presso

il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2006. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui»

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

7.0.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esigenze infrastrutturali della difesa)

1. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, con la formula del *projet-financing*, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Il Ministro della difesa presenta alle commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, sede di servizio di entità nu-

mericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

3. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, il Ministro della difesa utilizza quota parte dei proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti di alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Sono contestualmente, all'entrata in vigore della presente legge sospese le iniziative di recupero forzoso di alloggi di servizio già avviate o da avviare nei confronti di conduttori di alloggi demaniali».

Per la copertura finanziaria, valutata in 80 milioni di euro, si provvede aggiungendo dopo l'articolo 66 il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.».

7.0.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esigenze finanziarie per la riorganizzazione delle Forze armate)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione delle Forze armate a livello centrale e periferico, sia completando il programma di riqualificazione del personale civile della difesa, per adeguarne la collocazione funzionale alle nuove esigenze delle Forze armate,

sia dando attuazione ai corsi-concorso, in esecuzione alla legge n. 265 del 1997, consentendo agli aventi diritto il passaggio dall'area funzionale A1 all'area funzionale B1, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2006 iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 25.000;
2007: – 25.000;
2008: – 25.000.

7.0.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Asili nido istituzionali)

1. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito, a decorrere dall'anno 2006, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 3.000;
2007: – 3.000;
2008: – 3.000.

7.0.5

FALCIER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. – 1. In esecuzione dell'Accordo di Schengen, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a vigilare affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti l'Accordo e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, al momento dell'arrivo compilino e firmino personalmente una scheda di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido.

2. Nelle schede di dichiarazione, che possono essere compilate a cura del gestore e firmate dallo straniero, sono riportati il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito.

3. Le schede di dichiarazione vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnandole a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori di strutture ricettive che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.800."».

Art. 8.**8.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «1.700 milioni di euro» con le seguenti: «3.600 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;*
- b) articoli 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

8.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino Carbon-tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di pe-

torio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000.».

8.3

TURRONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica alle innovazioni tecnologiche che riducono il consumo energetico, promuovono l'efficienza energetica e abbattano le emissioni inquinanti.».

8.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Al comma 3, dopo le parole: «i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi», *inserire le seguenti:* «, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

8.5

IZZO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 da destinare all'attuazione dell'articolo 4 della legge 11 giugno 2004, n. 146 "Istituzione della provincia di Monza e della Brianza", dell'articolo 5 della legge 11 giugno 2004, n. 147 "Istituzione della provincia di Fermo" e dell'articolo 4 della legge 11 giugno 2004, n. 148 "Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani", non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'anno successivo».

8.0.1

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, D'ANDREA, BASTIANONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Regole particolari per l'assunzione dei mutui)

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 311 del 2004, dopo le parole "al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi" sono aggiunte le seguenti: "e degli oneri di ammortamento in conto interessi rimborsati da soggetti terzi concessionari di pubblici servizi"».

Art. 9.**9.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «e seguenti del predetto regio decreto» aggiungere le seguenti: «e altresì quelli assegnati per spese d'investimento ad ANAS e ad FS».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

9.0.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«9-bis.

(Provvedimenti a favore dell'edilizia pubblica)

1. I proventi del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui al Titolo II, delle sanzioni di cui al Titolo IV capi II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e quelli derivanti da mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17

agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono versati in conti vincolati presso la tesoreria del comune secondo i seguenti criteri:

a) i proventi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e quelli delle sanzioni in un conto vincolato alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione e all'acquisizione di aree destinate ad uso pubblico dagli strumenti urbanistici;

b) i proventi commisurati al costo di costruzione in un conto vincolato al risanamento di complessi edilizi con presi nei centri storici e all'incentivazione dell'utilizzo di soluzioni costruttive bioclimatiche e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;

c) i proventi della mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, in un conto vincolato all'acquisizione di aree destinate ad un uso pubblico dagli strumenti urbanistici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

9.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tariffazione dei servizi e uscita dalla tesoreria unica delle camere di commercio)

1. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad essa collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni da 2006 al 2010».

Art. 10.**10.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea e a quelle riguardanti il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

10.2

VITALI, CHIUSOLI, BRUNALE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi perenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non erogati a province e comuni soggetti a monitoraggio, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono obbligatoriamente reiscritti nel bilancio dello Stato ed erogati entro il 31 dicembre dell'anno successivo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

Art. 11.**11.0.1**

DATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soggetti interessati)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, le parole: "e non sono titolari di pensione diretta", sono sostituite con le seguenti: "ancorché titolari di pensione".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati.».

11.0.2

DATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Agli iscritti alla gestione del cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati.».

11.0.3

DATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Perequazione automatica delle prestazioni)

1. Alle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è applicato il meccanismo di perequazione automatica secondo quanto disposto dagli articoli 34, legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

11.0.4

DATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dei soggetti destinatari di forme pensionistiche complementari)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 2, lettera l-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni, si applicano anche agli iscritti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565».

11.0.5

GUERZONI, D'ANDREA, BATTISTI, BASTIANONI, BEDIN, CAVALLARO, SODANO
Tommaso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione del costo dell'indebitamento degli enti locali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui contratti antecedentemente al 31 dicembre 1996, compresi quelli contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tener conto anche delle commissioni, compresi eventuali indennizzi e/o penali per estinzione anticipata che possono essere ricompresi nel nuovo debito e quindi nel piano di ammortamento».

Art. 12.**12.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2005, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2006. L'importo è iscritto in uno specifico fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere assegnato nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro dell'interno, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

12.0.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1 comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti spa può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.

2. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente capoverso: "I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie".

3. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

12.0.2

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1 comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disposizioni finanziarie, la Cassa depositi e prestiti Spa può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori

sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale siano rassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrate, relative a tali debiti.

2. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto infine il seguente capoverso: "I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici".

3. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Art. 13.**13.1**

PASTORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di consentire la riduzione dell'indennità mensile spettante ai membri del Parlamento nazionale, l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misure tale che non superino il 90 per cento del dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate."

2. In applicazione del comma 1, è conseguentemente rideterminata l'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

2-bis. L'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è sostituito dal seguente:

"Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico".

2-ter. È abrogato l'articolo 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

13.2

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».

13.3

GUBERT

Alla fine del comma 1, aggiungere il periodo seguente:

«La correlativa conseguente minore assegnazione di dotazioni finanziarie alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica può, in alternativa totale o parziale, essere realizzata da altre economie di spesa autonomamente decise da ciascuna delle due Camere».

13.4

PASSIGLI, PIZZINATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«È altresì ridotto del 20 per cento il trattamento economico spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri e del 10 per cento il trattamento economico spettante ai Ministri Segretari di Stato e ai Sottosegretari ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n.212, al netto della indennità parlamentare ridotta nella misura di cui al comma precedente.»

13.5

FALOMI

Al comma 2, tra le parole: «spettante» ed «ai sottosegretari», inserire il seguente testo: «al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ed».

13.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «spettante ai», aggiungere le seguenti: «Ministri, Vice Ministri e ai».

13.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «circoscrizionali».

Conseguentemente, ai commi 2 e 7, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «12 per cento».

13.8

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere il seguente periodo: «La riduzione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) il cui ammontare lordo mensile sia inferiore a 2.500 euro».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

13.9

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere il seguente periodo: «La riduzione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) il cui ammontare lordo mensile sia inferiore a 2.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

13.10

GUBERT

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le correlative conseguenti economie nei trasferimenti dello Stato a regioni, province, comunità montane, comuni possono, in alternativa totale o parziale, essere realizzate in modo diverso, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun ente.»

13.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

Conseguentemente al testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:

«All'articolo 5, comma 1, lettera b) le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 90 per cento".

13.12

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sono rideterminati in riduzione del 10 per cento gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti a favore degli amministratori e controllori di organismi economici pubblici, quali le società per azioni, ovvero enti similari a partecipazione statale o di altri enti pubblici. I rispettivi emolumenti corrispondenti all'aliquota del 10 per cento sono versati a cura degli interessati all'erario, pena decadenza dalla carica.

3-ter. Sono ridotti in misura del 10 per cento tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti a dirigenti pubblici civili e militari con obbligo di versare l'aliquota del 10 per cento all'erario a pena decadenza dall'ufficio».

13.13

IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli amministratori degli enti locali la riduzione del 10 per cento, prevista dal comma precedente, va operata sugli importi stabiliti nel decreto 4 aprile 2000, n. 119, del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, come rinnovati ai sensi dell'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

13.14

PASSIGLI, CADDEO

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli amministratori degli enti locali la riduzione del 10 per cento, prevista dal comma 3, va operata sugli importi stabiliti nel decreto 4 aprile 2000, n. 119, del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, come aggiornati ai sensi dell'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267.»

13.15

Nocco

Ai commi 5 e 7, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «inserite nel conto economico consolidato, così come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»

13.16

EUFEMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle società controllate dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali e nelle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, e nelle società a cui si applichi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2004, il trattamento economico, ivi inclusi emolumenti straor-

dinari e il trattamento di previdenza e di quiescenza correlato allo svolgimento di incarichi dirigenziali o di membro di consigli di amministrazione di collegi di revisori e di altri organi di amministrazione ordinaria è previsto per l'intero anno 2006 non superiore ai valori economici definiti al 1° gennaio 2005.

5-ter. Le somme percepite in eccedenza, anche come anticipo o come straordinario saranno restituite».

13.17

GUBERT

Al comma 6, in fine, aggiungere il periodo seguente: «Le correlative conseguenti economie nei trasferimenti dello Stato a tali amministrazioni possono, in alternativa totale o parziale, essere realizzate in modo diverso, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun ente.»

13.18

PASINATO

Al comma 11, le parole: «al presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».

13.19

IL RELATORE

Al comma 11, sostituire le parole: «economie di spesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che», con le seguenti: «economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

13.20

TURRONI

Al comma 11, dopo le parole: «provveduto a comunicare,» aggiungere le seguenti: «nonché i proventi derivanti dall'alienazione delle opere artistiche acquistate dal Senato della Repubblica negli ultimi cinque anni,».

13.21

PIZZINATO, BATTAFARANO, FALOMI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Al comma 11, sostituire le parole: «al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», *con le seguenti:* «alla costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo per l'assistenza agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti", da ripartire annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra le regioni in rapporto al numero di anziani ultrasessantacinquenni residenti in ogni regione».

13.22

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, FALOMI, VIVIANI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 50 per cento delle somme e delle economie di cui al primo periodo sono destinate alla costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo per l'assistenza agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti", da ripartire annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra le regioni in rapporto al numero di anziani ultrasessantacinquenni residenti in ogni regione».

13.23

IZZO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2006 ai membri del Parlamento, nominati a ricoprire incarichi governativi è sospesa l'indennità parlamentare prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418 per tutta la durata dell'incarico».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente alla Tabella C, Ministero degli Affari Esteri le leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987.

13.24

Nocco

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni».

13.25

PIANETTA, AZZOLLINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 108, comma 1, la cifra: "15.000", è sostituita con la seguente: "150.000" e dopo le parole: "il presidente della Provincia", sono aggiunte le seguenti: "con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti", i commi 3 e 4 sono soppressi.

11-ter. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo affluiscono, per il 50 per cento, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

13.26

GRILLOTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti e nelle province con meno di 1.000.000 di abitanti è abolita la attuale figura del Presidente del Consiglio. Tale funzione passa in capo ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia».

13.27

GRILLOTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aboliti i consigli circoscrizionali in tutti i comuni. I consigli in carica continuano ad essere operativi sino alla scadenza naturale».

13.0.1

MORANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Imposta sulla pubblicità televisiva)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva.
 2. L'imposta è commisurata ai ricavi delle emittenti televisive derivanti dalla pubblicità, come definita dall'articolo 20, comma 1 lettera a) del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206.
 3. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sono quelli operanti nel settore delle emittenti televisive su frequenze terrestri, via cavo e satellite.
 4. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sui ricavi derivanti dagli introiti pubblicitari iscritti nell'ultimo bilancio approvato. L'aliquota è ridotta allo 0,5 per cento per le emittenti locali.
 5. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono regolate le modalità applicative dell'imposta.
 6. Il gettito derivante dall'imposta sulla pubblicità televisiva è destinato al finanziamento del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni».
-

13.0.2

CURTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il consigliere comunale o provinciale il quale, assunta la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere comunale o provinciale, può, a richiesta, essere reintegrato da queste ultime ove vengano meno le disposizioni del precedente comma 2 in seguito a rinuncia o revoca del mandato assessoriale."».
-

13.0.3

CURTO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "15.000 abitanti", sono sostituite con le seguenti: "50.000 abitanti."».

Art. 14.**14.1**

GIARETTA, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

14.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente dopo l'articolo 66 inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

14.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

*(Aggiornamento dell'importo della licenza
di porto di fucile per uso di caccia)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'importo della tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, è stabilito in 250 euro».

14.4

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

14.5

TAROLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Autofinanziamento delle Authorities)* – 1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. A partire dall'anno 2006 i predetti enti sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzioni a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi ad eccezione di quanto previsto dai commi 5 e 6.

3. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, le somme anticipate di cui al comma 3.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 1° ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione, sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".

6. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi all'attività di vigilanza, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e adotta criteri di parametrizzazione tali che il totale dei contributi versati non superi lo 0,40 per cento del valore complessivo degli importi delle gare di appalto sottoposte a vigilanza. L'Autorità stabilisce, altresì, le quote minime e massime a carico di ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché le modalità di garanzia sulla riscossione di detti contributi. In relazione a nuovi servizi erogabili, oltre quelli già in atto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, con gli stessi criteri, stabilire ulteriori quote di contribuzione.

7. All'articolo 32, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16-*sexies*, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: "diecimila" è sostituita con: "mille".

8. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici».

14.6

GRILLOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Autofinanziamento delle Authorities*) – 1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. A partire dall'anno 2006 i predetti enti sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzioni a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi ad eccezione di quanto previsto dai commi 5 e 6.

3. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, le somme anticipate di cui al comma 3.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 1° ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione, sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".

6. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi all'attività di vigilanza, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e adotta criteri di parametrizzazione tali che il totale dei contributi versati non superi lo 0,40 per cento del valore complessivo degli importi delle gare di appalto sottoposte a vigilanza. L'Autorità stabilisce, altresì, le quote minime e massime a carico di ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché le modalità di garanzia sulla riscossione di detti contributi. In relazione a nuovi servizi erogabili, oltre quelli già in atto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, con gli stessi criteri, stabilire ulteriori quote di contribuzione.

7. All'articolo 32, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16-*sexies*, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: "diecimila" è sostituita con: "mille".

8. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici».

14.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Autofinanziamento delle Authorities*) – 1. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono rideterminati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati anche dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare una quota di finanziamento pari a quello determinato dalla tabella C della legge finanziaria.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

"7-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione."».

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:
decreto-legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 – CONSOB cap. 1560):

2006: + 4.933;
2007: + 12.388,5;
2008: + 12.388,5.

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 4 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. (3.1.2.32. – cap.1702):

2006 + 3.309,5;
2007: + 9.193,5;
2008: + 9.193,5.

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (3.1.2.14 – cap.1575):

2006: + 3.851,5;
2007: + 10.665;
2008: + 10.665.

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: Art. 13 Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 – cap. 4332):

2006: + 380;
2007: + 1.000,5;
2008: + 1.000,5.

E conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 4.347,5.

E conseguentemente, sopprimere l’articolo 48.

14.8

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Sopprimere i commi 1, 2, 3, e 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

14.9

CICCANTI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento.

2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati per la parte non coperta dagli stanziamenti di cui al comma 1, dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi».

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire e il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto"».

14.10

EUFEMI

Al comma 1 sopprimere le parole: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

Conseguentemente all'articolo 67 comma 1, alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2006 – 13.437;
2007 – 24.777;
2008 – 24.777.

Alla Tabella Ministero degli esteri:

2006 – 11.249.

Conseguentemente destinare gli importi alla tabella C capitolo 1560 del Ministero dell'economia e delle finanze.

14.11

MACONI, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

14.12

CANTONI, FERRARA

Al comma 1, sopprimere le parole: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.

14.13

BETTINI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dell'Autorità di vigilanza» fino a: «garanzia nelle comunicazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

14.14

PELLEGRINO, FORTE, TAROLLI, MONCADA, CICCANTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici».

14.15

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «sui lavori pubblici» sopprimere le seguenti: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

Conseguentemente, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 20.903, 21.330 e 21.330.

14.16

FALOMI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni,».

Conseguentemente:

«Art. 67-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

14.17

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo agli anni 2006 e 2007 non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale».

14.18

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale».

14.19

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza per un importo massimo pari al 50 per cento del rispettivo bilancio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi».

Conseguentemente, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri legge n. n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 32.784, 33.248 e 33.248.

14.20

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono costituiti presso gli organismi, finanziati secondo le modalità di cui al comma 2, appositi comitati costituiti da rappresentanti dei soggetti contributori che esprimono parere non vincolante sui provvedimenti di natura regolamentare degli enti stessi. Le modalità di funzionamento dei comitati e di nomina dei componenti sono stabiliti dagli stessi organismi con apposito provvedimento e secondo il principio della rappresentatività contributiva di tutte le categorie dei soggetti del mercato di competenza».

14.21

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, a titolo di anticipazione».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

14.22

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 4, dopo le parole: «, al presente articolo», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'Autorità di garanzia delle comunicazioni».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

14.23

FERRARA, CANTONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È previsto un ulteriore stanziamento, a titolo definitivo, in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) pari a 4.937 milioni per l'anno 2006 e 4.955 milioni per l'anno 2007, e in favore della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, pari a 405 milioni per l'anno 2006 e a 406 milioni per l'anno 2007.

4-ter. Per il biennio 2006-2007 il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è adeguato in misura tale da non essere inferiore al quattro per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 – CONSOB – cap. 1560), apportare la seguente modifica:

2006: + 4.937;
2007: + 4.955.

Alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Le n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: – art. 13: Vicinanza sui fondi pensione (3.1.2.19 – Vigilanza sui fondi pensione – cap. 199), apportare la seguente modifica:

2006: + 405;
2007: + 406.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare la seguente modifica:

2006: + 5.342;
2007: + 5.361.

14.24

Nocco

Sopprimere il comma 5.

14.25

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

Al comma 5, dopo le parole: «non superiore», sostituire le parole: «all'1,2%» con le seguenti: «allo 0,01%» e aggiungere le parole: «e comunque non superiore a cinquantamila euro».

14.26

Nocco

Al comma 5, dopo le parole: «non superiore», sostituire le parole: «all'1,2%» con le seguenti: «allo 0,01%» e aggiungere le parole: «e comunque non superiore a cinquantamila euro».

14.27

PELLEGRINO, FORTE, TAROLLI, MONCADA, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi all'attività di vigilanza, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e adotta criteri di parametrizzazione tali che il totale dei contributi versati non superi lo 0,40% del valore complessivo degli importi delle gare di appalto sottoposte a vigilanza. L'Autorità stabilisce, altresì, le quote minime e massime a carico di ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché le modalità di garanzia sulla riscossione di detti contributi. In relazione a nuovi servizi erogabili, oltre quelli già in atto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, con gli stessi criteri, stabilire ulteriori quote di contribuzione».

14.28

FALOMI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge 31 luglio 1997, n. 249, restando fissato per l'anno 2006 l'importo di 16.573.000 di euro di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249 e intendendosi fissato in misura non superiore all'1,5 per mille l'importo del contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, da versare nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

«5.ter. L'onere di 16.573.000 di euro di cui al precedente comma 5.bis, trova copertura mediante corrispondente aumento dei diritti amministrativi di cui agli articoli 34 e 35, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da determinare con decreto del Ministro delle comunica-

zioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Modificare conseguentemente la Tabella C.

Consequentemente dop l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

14.29

GRILLOTTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'Autorità per la vigilanza-Bui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi all'attività di vigilanza, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e adotta criteri di parametrizzazione tali che il totale dei contributi versati non superi lo 0.40% del valore complessivo degli importi delle gare di appalto sottoposte a vigilanza. L'Autorità stabilisce, altresì, le quote minime e massime a carico di ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché le modalità di garanzia sulla riscossione di detti contributi. In relazione a nuovi servizi erogabili, oltre quelli già in atto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, con gli stessi criteri, stabilire ulteriori quote di contribuzione».

14.30

EUFEMI, RONCONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. È istituita l'Autorità garante dei diritti della famiglia, organo collegiale composto da tre membri eletti dal Parlamento tra persone di elevate doti morali, con funzioni di studio e ricerca, di impulso e consulenza nei confronti delle amministrazioni statali al fine di promuovere lo sviluppo delle politiche di tutela dei diritti della famiglia e del benessere familiare .. L'Autorità sceglie il Presidente tra i propri componenti i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'Autorità si avvale di una Consulta Nazionale delle Associazioni delle Famiglie.

7-ter. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

7-quater. L'Autorità adotta, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento volto a determinare la composizione e il funzionamento dell'Ufficio, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa, che preveda anche la possibilità di avvalersi di esperti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

7-quinquies. L'Autorità svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- b) obbligo di relazione annuale ai Presidenti delle Camere;
- c) supporto di un ufficio composto da non più di trenta dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

7-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.1

Izzo

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Istituzione Authority trasporti)

Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo,

trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *price-cap*.

Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

14.0.2

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione Authority trasporti)

Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *price-cap*.

Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

Art. 15.**15.1**

VITALI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia del Territorio fornisce senza oneri, tramite supporti informatici e telematici, ai Comuni ed alle Regioni, Province ed agli altri enti pubblici interessati, a fini istituzionali di lotta all'evasione fiscale e di governo del territorio, copia aggiornata dei propri archivi alfanumerici e cartografici relativi alle proprietà, ai terreni ed agli immobili. Le modalità di fornitura sono stabilite entro 60 giorni, previo parere positivo della Conferenza unificata, con decreto del Direttore generale dell'Agenzia del Territorio sulla base delle esperienze già realizzate con i progetti del Piano *e-gouvernement* nazionale».

15.0.1

MAGNALBÒ, PELLICINI, FLORINO, PONTONE, COLLINO, CURTO, COZZOLINO, MALAN, FALCIER, FORLANI, BERGAMO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni in materia di catasto)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa;
 - b) all'articolo 67 il comma 3 è soppresso;
 - c) all'articolo 65, comma 1, lettera d) dopo le parole "visure ipotecarie" sono aggiunte le seguenti: "alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento";
 - d) all'articolo 67, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale"».
-

15.0.2.

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. È consentita l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalla Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sub-categoria "Tributi" a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge n. 427 del 1993. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero delle attività produttive.

2. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati».

15.0.3.

Ferrara, Nessa

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per l'avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.

5. Il numero di posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla Tabella A annessa alla presente legge, sottraendo dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4.

6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2006 ai procuratori dello Stato che, alla data del 1° gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio".

2. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato generale, ovvero nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato distrettuale".

3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2, pari ad euro 8.500 per l'anno 2006, e ad euro 160.000 a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo".

4. L'avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

5. L'Avvocato generale dello Stato disciplina con proprio regolamento l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Il Fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del comparto ministeri, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato, è alimentato anche da una quota percentuale delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato di cui all'articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

8. Con il regolamento di cui al comma 5 del presente articolo, sentite le Organizzazioni sindacali del personale e l'Associazione degli avvocati e procuratori dello Stato, è indicato l'ammontare della quota delle competenze da destinare al Fondo unico di amministrazione, da determinarsi in misura non superiore alla voce di onorario di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 127 del 2004 del Ministro della giustizia».

15.0.4

FERRARA, BOSCHETTO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati per procedimenti giurisdizionali amministrativi)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento con testuale del contributo unificato secondo gli importi di cui al comma 6-bis dell'articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione".

3. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corrisponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto in ogni caso nella misura di euro 500. In caso di dichiarazione di esenzione, l'ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo

unificato, si applica, a cura dell'Agencia delle entrate, la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Gli importi e gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, commi da 1 a 6, e di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, sono adeguati ogni due anni, in relazione alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel biennio precedente, rispettivamente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Art. 16.**16.1**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

16.2

VERALDI, ZANDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa*). – 1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

16.3

PICCIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono autorizzati il contributo annuale di 150 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ed il contributo annuale di 50 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione di quelli infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'articolo 4, commi da 31 a 37 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il "Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche".».

16.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.5

TREU, BASSO, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «176 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. E' autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2007 per il rifinanziamento degli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l), dell'articolo 3, alla lettera a) dell'articolo 5 e all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo della laguna di Venezia istituito con ordinanza n. 3170 del 17 dicembre 2001. La ripartizione di tali fondi avverrà secondo le priorità definite dal comitato di Indirizzo e Coordinamento e Controllo di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798».

16.7

PIANETTA

Al comma 1, sostituire la parola: «200» con la seguente: «199».

All'articolo 17, sostituire alle parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2006», con le seguenti: «98 milioni per il 2006 e 99 milioni a decorrere dal 2007».

All'articolo 20, sostituire la parola: «26» con la seguente: «25».

e, conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione del raccordo tra la strada provinciale 231 e la 238 è autorizzata la concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dal 2006.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, è autorizzata la concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro annui per 15 anni, a decorrere dal 2006 con le stesse modalità della legge medesima».

16.8

IOVENE

Al comma 1, sopprimere le parole: «per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166,».

16.9

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «degli interventi di realizzazione» fino alle parole: «1° agosto 2002, n.166, nonché».

16.10

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «di realizzazione delle opere» fino a: «1° agosto 2002, n. 166,» con le seguenti: «di adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della rete stradale ANAS esistente,».

16.11

PICCONI

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» aggiungere le seguenti: «e, con priorità, all'articolo 4, commi da 31 a 37 della legge 24 dicembre 2003, n.350, e successive modificazioni, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il "Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche"».

16.12

PICCONI

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 4, commi da 31 a 37 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il "Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche"».

16.6

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «presente articolo» con le seguenti: «presente comma».

16.13

SAMBIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accrescere il risparmio energetico, all'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, l'ultimo alinea del comma 6 è sostituito come segue: "L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per tutti gli impianti termici di nuova installazione"».

16.14

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Almeno il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservato alle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999».

16.15

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sotto utilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. L'assegnazione della riserva premiale è riservata agli enti locali le cui gestioni risultino affidate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.16

RIGHETTI, FABRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sotto utilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. L'assegnazione della riserva premiale è riservata agli enti locali le cui gestioni risultino affidate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.17

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. L'assegnazione della riserva premiale è riservata agli enti locali le cui gestioni risultino affidate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti si provvede fino a concorrenza dell'importo con il seguente provvedimento:

All'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n.342, nel comma 1, le parole: «iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «iscritto nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall'anno solare, iscritto nel bilancio all'esercizio in corso alla predetta data».

16.18

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per garantire un'adeguata manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale nazionale, nonché per il funzionamento corrente dell'ANAS, sono stanziati a favore della medesima ANAS ulteriori 391.000 milioni di euro per l'anno 2006, 401.000 milioni di euro per l'anno 2007 e 442.000 milioni di euro per il 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.19

Brutti Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per finanziare la trasformazione dell'ente ANAS in ANAS s.p.a., come previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono stanziati ulteriori 391.000 milioni di euro per l'anno 2006, 401.000 milioni di euro per l'anno 2007 e 442.000 milioni di euro per il 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.20

VALLONE, CAMBURSANO, MONTICONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Allo scopo di supportare le attività necessarie ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002 n. 166, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno

2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della regione Piemonte.

A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13 della presente legge, come modificato dall'articolo 13 della legge 26 marzo 2003, n. 48 finalizzata all'individuazione del destinatario finale.

Per le finalità del presente comma, la regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002 n. 166».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite dell'1%.

16.21

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2006, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2006, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000».

16.22

CAMBURSANO, MONTICONE, VALLONE, ACCIARINI, MORANDO, ZANCAN

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Una quota parte delle somme di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro, è destinata alla regione Piemonte per il Dossier Olimpiadi 2006 di Torino».

16.25

TREU, BASSO, CREMA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2006 per il rifinanziamento degli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l), dell'articolo 3, alla lettera a) dell'articolo 5 e all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo della laguna di Venezia istituito con ordinanza n. 3170 del 17 dicembre 2001. La ripartizione di tali fondi avverrà secondo le priorità definite dal comitato di Indirizzo e Coordinamento e Controllo di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798».

e conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni» e «10 milioni» rispettivamente con le seguenti: «10 milioni» e «6 milioni».

16.37

GRILLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, compresi nei progetti preliminari approvati dal Cipe con Delibere 78/2003 e 120/2003, del Terzo Valico dei Giovi e della Linea AC/AV Milano-Verona (nodo di Verona incluso), sono concessi a Ferrovie dello Stato o a Società del gruppo contributi quindicennali di 40 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2006 il contributo annuale di 30 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 è ridotto a 20 milioni, la spesa annua di 26 milioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 è ridotta a 11 milioni e alla tabella A alla voce Ministero della salute gli importi sono ridotti di 15 milioni.

16.23

CAVALLARO, MAGISTRELLI, CASTELLANI, BASTIANONI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2006».

16.24

CAVALLARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il completamento dei piani di ricostruzione di cui alla legge n. 317 del 1993, è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2006, con riferimento agli interventi da realizzare nei comuni di Macerata, Ancona, Ariano Irpino e Pantelleria».

16.26

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del miglioramento delle infrastrutture sciistiche e di accoglienza dei comuni interessati dai Campionati mondali Master di sci alpino del 2007, è autorizzato l'utilizzo del limite d'impegno quindicennale di 200.000 euro annui, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1».

16.27

ZANCAN, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei giochi olimpici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 15 milioni di euro per l'anno 2007, in favore della Regione Piemonte.

A tal fine la Regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma la Regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti di cui alla presente legge e dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 7.500;

2007: – 7.500.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 7.500;

2007: – 7.500.

16.28

FORLANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzato il contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2006, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 15 comma 1: contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione Civile – Cap. 7443/p)».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

16.29

PEDRAZZINI, FRANCO Paolo, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento e l'armonizzazione delle opere viarie in corso di realizzazione sulle strade statali di collegamento tra l'Italia e altri paesi extracomunitari, sulle quali transitano regolari servizi di trasporto pubblico effettuato dai paesi a noi confinanti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, per le relative spese di investimento dell'ANAS SpA».

Conseguentemente, alla Tabella B di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

16.30

PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati", sono inserite le seguenti: "ovvero nella forma di acquisizione di immobili ad uso residenziale nella frazione di Case Nuove nel Comune di Somma Lombardo, che abbiano avuto la concessione edilizia in data antecedente al 17 aprile 1999 e siano ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge della Regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10"».

16.31

TREU, BASSO, CREMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Magistrato alle Acque di Venezia e il Comune di Venezia sono autorizzati ad utilizzare le risorse di cui alla legge n. 798 del 1984 nonché risorse derivanti dai mutui conseguenti alle delibere CIPE, di cui

alla legge 1° agosto 2002, n. 166 per retribuire gli addetti alle attività di vigilanza e di repressione del moto ondoso nella Laguna di Venezia».

16.32

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, allo scopo di incrementare le risorse destinate alle opere stradali di interesse regionale, a decorrere dal 2006, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro. Ai fini della ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'individuazione dei parametri strutturali della rete stradale di interesse regionale tiene conto, altresì, dell'incidenza del territorio provinciale con almeno il 50 per cento di territorio classificato montano, ai sensi delle leggi statali o regionali, nonché dell'incremento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per i tratti delle strade provinciali situate ad oltre i 1000 metri sul livello del mare. Ai fini della ridefinizione delle percentuali di ripartizione è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 120.000;
2007: - 120.000;
2008: - 120.000.

16.33

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, allo scopo di incrementare le risorse destinate alle opere stradali di interesse regionale, a decorrere dal 2006, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro. Nell'ambito dell'esercizio delle competenze

in materia di viabilità e a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le regioni provvedono ad incrementare del 30 per cento le risorse assegnate alle province il cui territorio risulta essere classificato montano, ai sensi delle leggi statali o regionali, per almeno il 50 per cento della superficie totale provinciale».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 120.000;

2007: - 120.000;

2008: - 120.000.

16.34

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, allo scopo di incrementare le risorse destinate alle opere stradali di interesse regionale, a decorrere dal 2006, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 120.000;

2007: - 120.000;

2008: - 120.000.

16.35

PICCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, non si applicano ai consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere che eseguono, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nell'ambito di funzioni istituzio-

nali nei settori irrigui, ambientali e di difesa del suolo e che rientrano nella titolarità realizzativa ed appartenenza al demanio dello Stato».

16.36

MONTICONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero della sanità è autorizzato, nel limite di spesa di 500mila euro a decorrere dall'anno 2006, a provvedere alla corrispondente copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche attraverso la trasformazione, a seguito di apposita procedura di valutazione, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale dei servizi amministrativi e tecnici dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266».

Conseguenteente all'articolo 67, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

16.0.1

GRILLO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

Ai fini della realizzazione dei programmi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2006, alla determinazione dei limiti di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente, ridurre alla Tabella C voce: Ministero degli affari esteri, legge 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 l'importo per l'anno 2006 di 93.000.

16.0.2

PEDRIZZI, PACE, MEDURI, BUCCIERO SALERNO, KAPPLER, BALBONI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e secondo le proprietà stabilite dal Ministero della giustizia, con preferenza assoluta per i completamenti di lotti funzionali con lavori che siano stati già affidati, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 2006 fino ad un complessivo importo massimo di 50 milioni di euro. I mutui eventualmente non contratti in tale anno possono esserlo nei due anni successivi. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro».

16.0.4

MUGNAI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La scadenza della concessione è prorogata, per quelle aziende che abbiano effettuato investimenti in beni ammortizzabili che si riferiscono alla attività in concessione, nell'ultimo triennio e comunque entro il 31 agosto 2005, per un importo pari almeno al fatturato dell'esercizio 2004.

3-ter. Alle società ed alle imprese consortili che si trovino nelle condizioni previste dal punto *3-bis* vengono affidati in concessione anche gli altri servizi del servizio idrico integrato, qualora gli stessi non siano già stati affidati al gestore unico.

3-quater. La durata della proroga è pari al conseguimento del totale ammortamento degli investimenti effettuati.

3-quinquies. Alla scadenza della concessione prorogata i beni ammortizzabili di cui al punto *3-bis* saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.

3-sexies. Saranno devoluti pure gratuitamente agli enti concedenti gli impianti degli altri servizi di cui al punto *3-ter*.

3-septies. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel piano d'ambito di appartenenza dell'ente concedente».

16.0.3

MUGNAI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La scadenza della concessione è prorogata, per quelle aziende che abbiano effettuato investimenti in beni ammortizzabili che si riferiscono alla attività in concessione, nell'ultimo triennio e comunque entro il 31 agosto 2005, per un importo pari almeno al fatturato dell'esercizio 2004.

3-ter. Alle società ed alle imprese consortili che si trovino nelle condizioni previste dal punto 3-bis vengono affidati in concessione anche gli altri servizi del servizio idrico integrato, qualora gli stessi non siano già stati affidati al gestore unico.

3-quater. La durata della proroga è pari al conseguimento del totale ammortamento degli investimenti effettuati.

3-quinquies. Alla scadenza della concessione prorogata i beni ammortizzabili di cui al punto 3-bis saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito».

16.0.5

IZZO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004. La manovra tariffaria per il 2006 dovrebbe anche prevedere una compensazione per la mancata emanazione delle manovre tariffarie relative agli anni 2003, 2004 e 2005».

16.0.6

RIGHETTI, FABRIS

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004. La manovra tariffaria per il 2006 dovrebbe anche prevedere una compensazione per la mancata emanazione delle manovre tariffarie relative agli anni 2003, 2004 e 2005».

16.0.7

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004. La manovra tariffaria per il 2006 dovrebbe anche prevedere una compensazione per la mancata emanazione delle manovre tariffarie relative agli anni 2003, 2004 e 2005».

16.0.8

MARINI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. I gestori dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) che al 31 dicembre 2005, ancora non applicano il metodo tariffario di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996 e che nel 2004 non sono stati in grado di coprire i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, allo scopo di con-

sentire la copertura integrale di detti costi, sono autorizzati ad applicare incrementi tariffari nel limite massimo del 7,5 per cento».

16.0.9

IZZO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I gestori dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) che al 31 dicembre 2005, ancora non applicano il metodo tariffario di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996 e che nel 2004 non sono stati in grado di coprire i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, allo scopo di consentire la copertura integrale di detti costi, sono autorizzati ad applicare incrementi tariffari nel limite massimo del 7,5 per cento».

16.0.10

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I gestori dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) che al 31 dicembre 2005, ancora non applicano il metodo tariffario di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996 e che nel 2004 non sono stati in grado di coprire i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, allo scopo di consentire la copertura integrale di detti costi, sono autorizzati ad applicare incrementi tariffari nel limite massimo del 7,5 per cento».

16.0.11

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I gestori dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) che al 31 dicembre 2005, ancora non applicano il metodo tariffario di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996 e che nel 2004 non sono stati in grado di coprire i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, allo scopo di consentire la copertura integrale di detti costi, sono autorizzati ad applicare incrementi tariffari nel limite massimo del 7,5 per cento».

16.0.12

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Agli enti locali che, entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2006/2008, abbiano proceduto fusioni e acquisizioni di aziende di pubblica utilità appartenenti ad uno o più enti locali, è consentita una maggiore spesa rispetto quanto determinato nel patto di stabilità pari a 20% dell'incremento di fatturato calcolato in rapporto a quello dell'azienda acquirente o a quello della maggiore impresa oggetto di fusione e riferito al bilancio di esercizio 2004. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di fusione e acquisizione si realizzi una crescita delle partecipazioni di capitali privati pari almeno al 30 per cento, l'incremento consentito per la spesa degli enti locali può essere incrementato di un ulteriore 10 per cento nelle modalità sopra definite.

2. Nel caso in cui il processo di fusione e di acquisizione riguardi aziende appartenenti a enti locali diversi, l'ammontare complessivo delle maggiori spese consentite e ripartito tra gli enti locali stesi in proporzione al fatturato delle aziende a ciascuno appartenenti.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo triennale di 1000 milioni, di cui 300 milioni di euro per il 2006».

16.0.13

DEMASI, ULIVI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 è istituito un fondo di complessivi euro 5 milioni finalizzato al finanziamento del 50 per cento di opere stradali, di centri di accoglienza o per il commercio realizzati dai comuni al di sotto di 15.000 abitanti e ricadenti nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui all'Allegato 1 della Decisione (CE) n. 1999/502 del 1° luglio 1999, che siano sede di impianti fissi asserviti alla linea dell'alta velocità, stazioni per l'alta velocità, ovvero stazioni di metropolitane per il collegamento della linea di alta velocità con i centri urbani.

2. Il fondo interviene per progetti di opere il cui costo unitario non superi un quinto dello stanziamento complessivamente previsto per il Fondo stesso ed è gestito dal Ministero delle infrastrutture il quale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per l'accesso».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 1600;

2007: – 1600;

2008: – 1600.

16.0.14

MEDURI, BEVILACQUA, RAGNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. È autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per il 3° lotto relativo alla prosecuzione dei lavori della S.G.C. Gallico – innesto alla S.S. 18 ed A3 – Gambarie d'Aspromonte – tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 21.000;

2007: – 21.000;

2008: – 21.000.

16.0.15

BATTAGLIA, BONGIORNO, RAGNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

Rifinanziare il comma 455 della finanziaria 2005 – alla Tabella D, con particolare riferimento al completamento delle opere infrastrutturali ed intermodali previste per Catania e Termini Imerese per i seguenti importi:

2006: euro 21.000;

2007: euro 21.000;

2008: euro 21.000.

Soggetto attuatore Società degli Interporti Siciliani Spa».

16.0.16

BATTAGLIA, BONGIORNO, RAGNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per il completamento dell'Interporto di Termini Imerese e l'Interporto di Catania è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da assegnare alla Società degli Interporti Siciliani Spa».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

16.0.17

BERGAMO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi per Venezia)

1. È autorizzato il contributo annuale di 15 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2006, per il finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*).

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e finanze».

16.0.19

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge n. 109 del 1994)

1. Il comma 3, articolo 19 della legge n. 109 del 1994, è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche, alle amministrazioni provinciali e all'ANAS Spa».

16.0.20 (testo 2)

GRILLO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione dei porti, con particolare riferimento alla realizzazione di opere o impianti finalizzati allo sviluppo del trasporto intermodale ed all'innalzamento del livello di sicurezza è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare in relazione alle risorse a ciascuno assegnato con il medesimo decreto.

2. In caso di mancato impiego, da parte delle autorità portuali, dei fondi ad esse assegnati in base alle leggi di settore, per la realizzazione di opere infrastrutturali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, disporre la revoca dei finanziamenti accordati, con obbligo, da parte delle autorità portuali interessate, di procedere alla restituzione dei fondi assegnati.

3. Nel caso in cui la revoca di cui al comma precedente comporti l'anticipata estinzione dei mutui accessi per la concessione dei relativi finanziamenti, sono esclusivamente a carico delle autorità portuali interessate non solo la restituzione allo Stato degli importi da essere versati all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi, oneri e penali, ma anche tutte le altre spese connesse all'estinzione del mutuo.

4. Le somme restituite dalle autorità portuali ai sensi del comma 1 sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di essere destinati al finanziamento di altre opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2006 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

16.0.20

GRILLO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione dei porti, con particolare riferimento alla realizzazione di opere o impianti finalizzati allo sviluppo del trasporto intermodale ed all'innalzamento del livello di sicurezza è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare in relazione alle risorse a ciascuno assegnato con il medesimo decreto.

2. In caso di mancato impiego, da parte delle autorità portuali, dei fondi ad esse assegnati in base alle leggi di settore, per la realizzazione di opere infrastrutturali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, disporre la revoca dei finanziamenti accordati, con obbligo, da parte delle autorità portuali interessate, di procedere alla restituzione dei fondi assegnati.

3. Nel caso in cui la revoca di cui al comma precedente comporti l'anticipata estinzione dei mutui accessi per la concessione dei relativi finanziamenti, sono esclusivamente a carico delle autorità portuali interessate non solo la restituzione allo Stato degli importi da essere versati all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi, oneri e penali, ma anche tutte le altre spese connesse all'estinzione del mutuo.

4. Le somme restituite dalle autorità portuali ai sensi del comma 1 sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di essere destinati al finanziamento di altre opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

16.0.21

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, FABRIS, BRUTTI Paolo, ZANDA, DONATI, MONTALBANO, MONTINO, VERALDI, SCALERA, CREMA, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi nei porti e per la realizzazione del sistema integrato di trasporto "Autostrade del mare")

1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei *container* merci nei porti specializzati nel *transshipment*, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;

b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie.

3. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Per la prosecuzione nelle aree del Mezzogiorno, degli interventi e delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, e per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83, sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2006, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

b) all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

16.0.22

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

*Dopo l'**articolo 16**, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi nei porti specializzati nel transhipment di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari)

1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei *container* merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma 1, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;

b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie.

3. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

16.0.23

DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato "programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche".

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Ance e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.

4. A tale programma è destinato, a decorrere dal 2006, l'incremento di gettito, quantificato in 300 milioni di euro, derivante dalle misure di cui all'articolo 66-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.0.24

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato "programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche".

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Ance e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-quater.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione"».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

16.0.18

FALOMI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato "programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche".

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Anci e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

6. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.0.25

ZANDA

Dopo l'**articolo 16**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 agosto 1990, n. 190, in materia di direzione dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale)

1. Al comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 agosto 1990, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, sono soppresse le parole: "Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori".

16.0.26

ZANDA

Dopo l'**articolo 16**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione nei lavori relativi alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale)

1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole: "progettazione e";

b) all'articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole: "progettazione e";

c) all'articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole: "progettazione e";

d) all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole: "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati";

e) all'articolo 3, comma 1, le parole: "soggetti aggiudicatori" sono sostituite dalle seguenti: "progettisti individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

f) all'articolo 3, è soppresso il comma 2;

g) all'articolo 3, comma 4, le parole: "soggetti aggiudicatori" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

h) all'articolo 4, comma 3, le parole: "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";

i) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione,";

j) all'articolo 6, comma 1, è abrogata la lettera b);

k) all'articolo 8, comma 3, le parole: "il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto incaricato della progettazione";

l) all'articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole: "redatto dal soggetto aggiudicatore e";

m) all'articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);

n) all'articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole: ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";

o) all'articolo 9, è soppresso il comma 5;

p) all'articolo 9, comma 3, è abrogato l'ultimo periodo;

q) all'articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole: "apportati dal soggetto aggiudicatore"».

16.0.27

ZANDA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici)

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Gli incarichi di progettazione di lavori affidati da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per un importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, sono affidati con le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ovvero per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190".

2. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole: "progettazione e";

b) all'articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole: "progettazione e";

c) all'articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole: "progettazione e";

d) all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole: "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati";

e) all'articolo 3, comma 1, le parole: "soggetti aggiudicatori" sono sostituite dalle seguenti: "progettisti individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

f) all'articolo 3, è abrogato il comma 2;

g) all'articolo 3, comma 4, le parole: "soggetti aggiudicatori" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

h) all'articolo 4, comma 3, le parole: "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";

i) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione,";

j) all'articolo 6, comma 1, è abrogata la lettera b);

k) all'articolo 8, comma 3, le parole: "il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto incaricato della progettazione";

l) all'articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole: "redatto dal soggetto aggiudicatore e";

m) all'articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);

n) all'articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole: ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";

o) all'articolo 9, è abrogato il comma 5;

p) all'articolo 9, comma 3, è abrogato l'ultimo periodo;

q) all'articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole: "apportati dal soggetto aggiudicatore".

3. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relativo decreto legislativo attuativo, è fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del *Project and Construct Management* (PCM), forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all'articolo 17,

comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro. I relativi oneri sono posti a carico del contraente generale».

16.0.28

ZANDA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Nuove norme in materia di alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale)

1. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relativo decreto legislativo attuativo, è fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del *Project and Construct Management* (PCM), forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro. I relativi oneri sono posti a carico del contraente generale».

16.0.29

CAMBURSANO, MONTICONE, VALLONE, ACCIARINI, MORANDO, ZANCAN

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Integrazioni e modifiche alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante: Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006")

1. All'articolo 10 della legge n. 285 del 2000, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge n. 166 del 2002, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olim-

pici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della Regione Piemonte.

A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale.

Per le finalità del presente comma, la Regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite dell'1 per cento.

Art. 17.**17.1**

IOVENE

Sopprimere l'articolo.

17.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Sopprimere l'articolo.

17.3DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «prosecuzione degli interventi» aggiungere le seguenti: «di completamento della tratta in corso di realizzazione Torino-Milano-Napoli, inclusi i nodi ferroviari metropolitani».*

17.4DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «al Sistema alta velocità/alta capacità» con le seguenti: «ad investimenti per l'adeguamento e il potenziamento della rete esistente previsti dal contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana spa per il periodo 2001-2005».*

17.5

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in conto impianti».

17.6

IOVENE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in conto impianti».

17.7

ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dal 2007» inserire le seguenti: «, dei quali una percentuale non inferiore al 20 per cento è destinata al potenziamento e alla riqualificazione della rete di trasporto ferroviario locale».

17.8

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di finanziare il Piano prioritario degli investimenti delle Ferrovie dello Stato spa, elaborato secondo quanto previsto dal Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello Stato spa, sono stanziati a favore delle Ferrovie dello Stato spa, ulteriori 2.860 milioni di euro per l'anno 2006, 3.060 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.280 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

17.9

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di finanziare la prosecuzione del programma di particolare rilevanza da parte delle Ferrovie dello Stato spa, previsto dalla legge 8 ottobre 1998, n. 354, sono stanziati ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2006 e 230 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

17.10

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi di sviluppo e ammodernamento della rete ferroviaria convenzionale, sono stanziati a favore delle Ferrovie dello Stato spa, ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2006 ed ulteriori 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

17.11

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di finanziare la prosecuzione del programma di soppressione dei passaggi a livello ferroviari, sono stanziati a favore delle Ferrovie dello Stato spa, ulteriori 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

17.12

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sostituire l'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con il seguente:

"Art. 63. – 1. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 105, comma 3, lettera h) del decreto legislativo n. 112 del 1998, gli iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono soggetti ad un contributo annuo da versare a ciascuna provincia nella quale risultano residenti. Con successivo decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Unione delle province d'Italia, disciplina le modalità di versamento del contributo suddetto"».

17.13

GRILLOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito nella legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

17.14

VITALI, BRUTTI Paolo, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di 70 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

17.16

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per la prima fase di interventi di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario sulla linea Chivasso-Aosta, previsto dall'accordo di programma quadro siglato il 30 giugno 2004 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Società Rete ferroviaria italiana spa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 6 milioni di euro per l'anno 2008, da assegnare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 5.000;
2008: - 6.000.

17.17

GRILLO

Sostituire la rubrica «(Interventi nel settore ferroviario)» con la seguente: «(Interventi nel settore ferroviario relativi al sistema AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona)».

17.0.1

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per il miglioramento della qualità del servizio autostradale per la rete affidata in concessione e per fronteggiare le criticità da congestione)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dai seguenti:

"3. Con delibera del CIPE, sentiti il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2005, e il Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità, di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, sono definiti, entro 31 marzo 2006, i seguenti criteri per la determinazione dell'indicatore di qualità del servizio autostradale, ai fini dell'adeguamento tariffario:

a) indicatore di congestione, basato su:

1) articolazione dell'indicatore in base alle cause della congestione: forza maggiore, esodo, lavori sulla rete, operazioni al casello;

2) determinazione, per ciascuno degli indicatori di cui al numero 1), di soglie massime di intensità di traffico e di tempi medi di percorrenza della rete autostradale, per giorni dell'anno, nonché delle relative modalità di rilevazione;

3) previsione di adeguamento della rete autostradale attraverso la predisposizione, da parte delle società concessionarie, in prossimità delle tratte più frequentate, di vie di fuga da rendere temporaneamente agibili per consentire il rapido deflusso dei mezzi eventualmente bloccati;

4) definizione degli obblighi a carico delle società concessionarie di installazione di appositi rilevatori di traffico in prossimità dei caselli a più alto rischio di congestione;

b) indicatore di qualità ambientale, basato su:

1) determinazione di soglie massime di inquinamento acustico e di valori medi massimi consentiti, su base giornaliera e annua;

2) definizione degli obblighi a carico delle società concessionarie di installazione di rilevatori acustici nelle aree soggette a più elevato rischio di congestione e di inquinamento acustico;

3) definizione delle modalità di effettuazione delle rilevazioni da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

4) previsione delle modalità di intervento in caso di superamento delle soglie massime consentite ai sensi del numero 1), anche attraverso l'obbligo a carico delle società concessionarie di installazione di barriere antirumore e di altri dispositivi di riduzione dell'inquinamento acustico.

3-bis. La delibera del CIPE di cui al comma 3 determina le soglie minime al di sotto delle quali non può essere riconosciuto, in sede di determinazione delle tariffe, il coefficiente di qualità di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996.

3-ter. L'ANAS presenta annualmente al CIPE una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis.

3-quater. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis, non possono essere riconosciuti miglioramenti del coefficiente di qualità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, su proposta del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2005, e sentito il Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, per l'intera rete autostradale, soglie di allarme del traffico veicolare e soglie di criticità, quale parametro per l'attivazione di interventi straordinari e coordinati, differentemente graduati, ivi incluse la chiusura dei caselli di ingresso e l'apertura di vie di fuga appositamente predisposte dai gestori delle infrastrutture.

3. Il Centro di coordinamento di cui al comma 2 definisce, entro i due mesi successivi alla data di emanazione del decreto di cui al medesimo comma 2, le linee guida per gli interventi coordinati di tutti i soggetti a vario titolo responsabili, da effettuare, rispettivamente, al raggiungimento delle soglie di allarme e delle soglie di criticità.

4. Qualora, per motivi diversi da causa di forza maggiore, siano raggiunti i livelli di criticità di cui al comma 2, su tratte autostradali soggette a pedaggio, gli utenti del servizio sono esonerati da qualunque obbligo di pagamento, secondo modalità determinate dalle carte dei servizi, adottate dai gestori delle infrastrutture autostradali ai sensi del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1999».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

17.0.2

VITALI, BRUTTI PAOLO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: per un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; per un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, e per il restante terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiunti vi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Province Autonome, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive

modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 e ad euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

17.0.3

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

17.0.4

Izzo

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

17.0.5

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono concessi alle regioni 50 milioni di euro per l'anno 2006, e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."».

17.0.6

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e*-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

17.0.7

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per la prosecuzione nelle aree del Mezzogiorno, degli interventi delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, e per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83, sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2006, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

17.0.8

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla messa in sicurezza del trasporto pubblico locale è autorizzata, per gli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa annua di 750 milioni di euro, di cui 500 milioni di euro alle regioni, da destinare al rinnovo dei mezzi di trasporto anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e alla dotazione di mezzi e tecnologie necessarie all'incremento dei livelli di sicurezza e prevenzione dei mezzi di trasporto.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, provvede, con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

17.0.9

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del *price cap* in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

"g-bis) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa e equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato;

g-ter) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data"».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *I.* A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."».

17.0.10

VITALI, BRUTTI Paolo, CADDEO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il comma 3-*bis* è sostituito con il seguente:

"3-*bis*. Le regioni possono prevedere un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere, ove ritenuto necessario. Le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle *ex* gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).».

17.0.11

BARELLI, FERRARA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Impianti sportivi)

1. Per consentire l'organizzazione o l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma».

17.0.12

MANFREDI

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 30.000;

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2006: 30.000.

alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi relativi all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa), sono così sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485):

2006: - 100.000;

2007: - 170.000;

2008: - 105.000.

Art. 18.**18.1**

VITALI, CALVI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 253, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, aggiungere dopo la parola: "combattentistiche" le parole: "e gli enti locali".».

18.2

GUBERT

Aggiungere, in fine, il periodo seguente:

«Delle modalità di assolvimento di tali obblighi, e, in particolare sulle eventuali variazioni nella distribuzione territoriale degli uffici postali e nei loro orari di apertura nonché sulle eventuali interruzioni temporanee o ritardi del servizio per carenza di personale o per altri motivi le Poste italiane SpA inviano dettagliata relazione annuale alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno.»

18.3

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della garanzia dell'espletamento del servizio postale universale, di cui al contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle Comunicazioni e Poste italiana Spa, la società Poste italiane Spa, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà redigere ed inviare annualmente al Parlamento, una relazione contenente i dati relativi alla distribuzione delle localizzazioni territoriali degli uffici postali e delle unità di personale addetto».

18.0.1

CHIUSOLI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di evitare la proliferazione di nuove sedi universitarie e di accelerare contestualmente il riequilibrio di cui all'articolo 5, comma 8, della legge n. 537 del 1993, lo stanziamento sul capitolo 5507 del MIUR è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da destinarsi a quelle università che sono caratterizzate da un consistente decentramento territoriale e il cui fondo di funzionamento ordinario risulti inferiore al fondo di funzionamento teorico calcolato secondo il modello messo a punto dal comitato nazionale di valutazione del sistema universitario.

2. Lo stanziamento è ripartito proporzionalmente tra le predette università in base al numero degli studenti iscritti nelle sedi decentrate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento".»

18.0.2

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione a tutela dell'incolumità degli utenti, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1° agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'amplia-

mento degli aeroporti nazionali, sono concessi, in favore di ENAC, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 50 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento".»

18.0.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza delle metropolitane cittadine e le attività di prevenzione a tutela dell'incolumità degli utenti, sono concessi, in favore dei Comuni sede di linee metropolitane, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare al miglioramento delle dotazioni e dei mezzi tecnologici per la sicurezza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."»

Art. 19.**19.13**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Sopprimere l'articolo e conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità alle attività e di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga all'articolo 30-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e alla progressiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-ter. Al fine di cui al comma 1, le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità nelle piante organiche ed anche in soprannumero.»

Consequentemente dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.»

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.14

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Applicazione dei benefici, riconosciuti in favore delle «vittime del terrorismo», previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 alle «vittime della criminalità organizzata» e alle «vittime del dovere a causa di azioni criminose»)

1. A tutti i soggetti destinatari delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assicurata l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19.

19.15

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo politiche sociali)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato da stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ad esclusione di quelli finalizzati a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni caso i servizi e le prestazioni che costituiscono soddisfazione dei diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400 d'intesa con la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su conforme parere delle competenti

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi volti a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 120 della Costituzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

A partire dallo gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 66-quater.

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 66-quinquies

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 66-sexies.

Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Sopprimere l'articolo 19.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Agevolazioni per le Onlus e le associazioni di promozione sociale)

1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle associazioni di promozione so-

ciale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite».

«Art. 66-ter.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

«Art. 66-quater.

Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo speciale elargizione per militari)

1. È istituito un fondo con dotazione iniziale per il 2006 pari a 100 mln di euro, finalizzato a finanziare le legge n. 308 del 1981 e n. 280 del 1991 che prevedono speciali elargizioni a favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19 e dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.3

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.***(Fondo per militari contaminati da uranio impoverito)*

1. È istituito un fondo, con dotazione iniziale per il 2006 pari a 80 mln di euro, finalizzato all'identificazione e al risarcimento dei militari contaminati da uranio impoverito e al risarcimento ai familiari dei militari deceduti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite».

*Sopprimere l'articolo 19.**Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.***19.4**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali)*

Al fine di consentire l'estensione della legge n. 223/91 a tutte le tipologie lavorative nonché di provvedere all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19 e dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.5

DE ZULUETA, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

19.6

BOCO, MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, DE ZULUETA, IOVENE, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - (Contributi a favore dei Paesi in via di sviluppo e per il servizio civile nazionale. – 1. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49.

2. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo a favore del Servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230».

19.7

MARTONE, BOCO, DE ZULUETA, IOVENE, SODANO Tommaso, MALABARBA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - (Contributi a favore dei Paesi in via di sviluppo) – 1. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro quale stanziamento aggiuntivo per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

19.8

FALOMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 400 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace indicate agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, del decreto-legge 28 giugno 2005 n. 111 "Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 luglio 2005, n. 517"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 600.000.

19.9

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Nella tabella A alla voce Ministero della difesa (), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 250.000;

2007: + 250.000;

2008: + 250.000.

Conseguentemente, nell'articolo 19 sostituire: «1000 milioni di euro» con: «750 milioni di euro».

* L'accantonamento si rende necessario per finanziare il disegno di legge quadro: «Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche calamità e in servizio all' estero».

19.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

"Per l'anno 2006 la quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b)".

Conseguentemente all'articolo 19 sostituire la parola: «1.000» con l'altra: «500».

19.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire la parola: «1.000» con l'altra: «500».

19.12

BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

Art. 20.**20.1**

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

20.2

IOVENE

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. – 1. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione di stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 63,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, di cui 5 milioni destinati ad interventi relativi ad emergenze nella regione Calabria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 10 per cento."».

20.3

TURRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Protezione civile*). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione urgenti nei territori colpiti da calamità naturali per i quali intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi accedono i progetti elaborati secondo linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base di graduatorie stabilite dalle Regioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006».

20.4

IOVENE

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «quindicennali».

20.5

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «territori colpiti da calamità naturali per i quali» aggiungere le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero».

20.6

LEGNINI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «nei territori colpiti da calamità naturali per i quali» inserire le seguenti: «sia intervenuta o».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

20.7

LEGNINI, PIZZINATO

Al comma 1, dopo le parole «24 febbraio 1992, n. 225» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le zone colpite da calamità naturale e individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1998 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1998, n. 173 –, le zone individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2003 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31 –, le zone individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2005 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2005, n. 68 – e le zone individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2005 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2005, n. 54».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."».

20.8

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

20.9

GASBARRI, ROTONDO, IOVENE, CADDEO

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

20.10

CASTELLANI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo comunque una quota per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, e».

20.11

MAGISTRELLI, BASTIANONI

Al comma 1, sostituire le parole: «26 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare gli interventi nelle aree colpite da calamità naturali, compreso il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008».

20.12

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli interventi a seguito degli eventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per il caso di calamità naturali o catastrofi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 225 del 1992».

20.13

DATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali disposta per effetto delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Molise nell'ottobre del 2002 e nel gennaio del 2003 in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi stessi, nella regione Molise, acquista carattere definitivo con efficacia dalla data della sospensione stessa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

20.14

VITALI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori della regione Molise colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

1-ter. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad erogare i corrispondenti contributi al Commissario delegato – Presidente della regione Molise».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

20.15

FORLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

20.16

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2006».

Alla tabella F, voce: Interventi per calamità naturali, decreto n. 6 del 1998: convertito dalla legge n. 61 del 1998: ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, (art. 15, comma 1, contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p), apportare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2007: + 30.000;

2008: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

20.17

COVIELLO, D'ANDREA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è applicabile, per un periodo di ulteriori tre anni, anche alla regione Basilicata e agli enti locali colpiti dall'evento sismico del 9 settembre 1998, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 della medesima legge».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.

20.18

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In favore della regione Basilicata è autorizzata la spesa quale contributo straordinario pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006 per il risanamento ambientale del fiume Basento».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza a dell'onere.

20.19

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In favore della regione Basilicata, al fine di porre in essere gli investimenti per il consolidamento del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2006-2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza a dell'onere.

20.20

PAPANIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il completamento della ricostruzione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione del territorio della Valle del Belice distrutte e danneggiate dal sisma del gennaio 1968, di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120, è autorizzato un contributo annuo di 20 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006.

20.21

IZZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate di cui al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 è autorizzata, a decorrere dal 2006, la concessione di contributi pluriennali per un milione di euro per quindici anni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare la seguente variazione:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

20.22

TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: "o altri eventi" sono soppresse».

20.0.1

MAGISTRELLI, CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche e Umbria)

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione".

c) all'articolo 12, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi.";

d) all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quattro per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alla predetta lettera d) trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.

20.0.2

ANGIUS, BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, MASCIONI, CALVI, CADDEO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori

secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con la esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla cessazione dello stato d'emergenza l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori";

c) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.»;

d) all'articolo 14, comma 14:

1) le parole: "per un periodo massimo di tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate";

2) le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), c) e d), numero 1), trovano applicazione con riferimento a tutte le situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere a) e d), numero 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

20.0.3

ANGIUS, BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, MASCIONI, CALVI, CADDEO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli accordi di programma nelle regioni colpite dal terremoto del settembre 1997, ai sensi della legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, è assegnato allo

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito stanziamento di 200 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2006-2008, per il completamento delle opere viarie e ferroviarie».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

20.0.4

CICCANTI, MONTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per il sostegno delle attività della lega del filodoro è autorizzata la concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (UPB 9.1.1.0).

20.0.5

VITALI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto dall'articolo 117, lettera *m*) della Costituzione, determina i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per il sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria».

20.0.6

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. L'articolo 14-*duodecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è soppresso».

20.0.7

MONTICONE, D'ANDREA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L'articolo 14-*duodecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, è *soppresso*».

Art. 21.**21.1**

CICCANTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001 n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001 n. 418 è così sostituito:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno».

21.2

LAURO

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «zone montane» inserire le seguenti: «e isole minori».

21.3

VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

21.4

MONTALBANO, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2008, il gasolio utilizzato nelle coltivazioni agricole e per la pesca è esente da accisa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.5

VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, CADDEO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 e le attività di cui all'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa".

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa".

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale".

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico a fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

21.6

BERGAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1: Per i soggetti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota è stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 4.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000.

21.7

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, CADDEO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento".».

21.8

TURRONI

Al comma 5, dopo la parola: «edilizio» inserire le seguenti: «compresi gli interventi di risparmio energetico».

21.9

SCOTTI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289,», inserire le seguenti: «ivi compresi gli interventi di restauro, manutenzione, pulizia e trattamento di facciate di immobili di centri storici urbani oggetto di atti di vandalismo e di imbrattamento,».

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «31 dicembre 2003,», inserire le seguenti: «ivi compresi gli interventi di restauro, manutenzione, pulizia e trattamento di facciate di immobili di centri storici urbani oggetto di atti di vandalismo e di imbrattamento,».

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli impianti a metano" sono inserite le seguenti: "La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi di restauro, manutenzione, pulizia e trattamento di facciate di immobili di centri storici urbani oggetto di atti di vandalismo e di imbrattamento".».

Conseguentemente nella tabella C del presente disegno di legge gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotti nella misura di 5 punti percentuali.

21.10

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 5, lettera a) dopo le parole: «spese sostenute», sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative all'acquisto, montaggio ed installazione di mobili fissi montati su misura,».

21.11

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

21.12

TURRONI

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) a tutti gli interventi che favoriscono il risparmio energetico, con particolare riferimento all'installazione di impianti per il solare termico ed elettrico».

21.13

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1° luglio 2005" e le parole: "30 giugno 2005" con le seguenti: "30 giugno 2006"».

21.14

BOSCETTO, IZZO, NOCCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, dopo le parole: "eccedente 8.000 euro", aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2006 concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro".»

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella A.

21.15

BOSCETTO, IZZO, NOCCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, dopo le parole: "eccedente 8.000 euro", aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2006 concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro, anche con riguardo ai redditi da pensione derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato."»

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

21.16

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

«10-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

La lettera a) punto 1) è modificata come segue: "agli aeromobili da turismo, alle navi ed imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti iscritti nell'albo tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alla legge 204/85 e successive modifiche, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nell'albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati";

Alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

21.17

IZZO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2005 e di 300.000 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2006. L'obiettivo indicativo nazionale al 31 dicembre 2010, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, per quanto riguarda il biodiesel sarà raggiunto mediante adeguamenti progressivi del contingente assegnato a partire dal 1° gennaio 2007".»

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero degli Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 45.000;
2007: - 45.000;
2008: - 45.000.

21.18

CICCANTI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2005 e di 300.000 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2006. L'obiettivo indicativo nazionale al 31 dicembre 2010, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, per quanto riguarda il biodiesel sarà raggiunto mediante adeguamenti progressivi del contingente assegnato a partire dal 1° gennaio 2007".»

21.19

FORLANI, RONCONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C fino a compensazione della somma di euro 400 milioni.

21.20

RONCONI, FORLANI, CICCANTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di ver-

samento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 15».

21.21

BERGAMO

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Alle attività connesse esercitate dagli imprenditori itlici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, vengono applicati, in via opzionale, i regimi fiscali di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, previsti in favore delle attività connesse dell'imprenditore agricolo.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

21.22

CICCANTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«14. All'articolo 36, primo comma, lettera a) della legge 24 aprile 1998, n. 128, dopo le parole: " ... e la tariffa unica;", aggiungere le seguenti: "al fine di compensare il danno derivante dall'impatto sul territorio di nuove infrastrutture elettriche dichiarate strategiche ai sensi della legge n. 443/01, per i clienti residenti nei comuni in cui tali infrastrutture sono localizzate, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è delegata ad esentare tali cittadini dall'applicazione della suddetta tariffa unica nazionale".»

21.23

IZZO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«14. All'articolo 36, primo comma, lettera a) della legge 24 aprile 1998, n. 128, dopo le parole: "... e la tariffa unica;", aggiungere le seguenti: "al fine di compensare il danno derivante dall'impatto sul territorio di nuove infrastrutture elettriche dichiarate strategiche ai sensi della legge n. 443/01, per i clienti residenti nei comuni in cui tali infrastrutture sono localizzate, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è delegata ad esentare tali cittadini dall'applicazione della suddetta tariffa unica nazionale".»

21.24

BERGAMO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n° 106, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 31 luglio 2005, n° 156, le parole: ", diversi dalle società commerciali," sono soppresse».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.

21.25

FERRARA, BOSCIETTO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

21.26

RONCONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le attività commerciali collocate nei centri storici interessati dai lavori di ripavimentazione (nel periodo 2005-2007), legati agli interventi post sisma, possono differire di sei mesi il pagamento degli oneri fiscali statali, connessi alla denuncia dei redditi del 2006».

21.27

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

"b-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette ad asili nido e scuole materne privati;"»

Conseguentemente: A totale copertura dell'onere ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.28

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. All'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-quater. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfettaria di lire 1.000 euro, la spesa sostenuta dal genitore, o chi ne fa le veci, per il costo delle *baby-sitter*, qualora sia stata respinta la domanda di ammissione agli asili nido comunali per esaurimento di posti."»

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.29

VANZO, STIFFONI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«14. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente : "41-*quinqües*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati".»

Conseguentemente, a totale copertura dell'onore ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.30

PEDRINI, RIGHETTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 16 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

b) al comma 2, le parole: "31 marzo 2002", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".»

21.31

GRILLOTTI

Dopo il comma 13, inserire il seguente comma:

«14. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".»

21.32

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«14. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".»

21.33

FERRARA, BARELLI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

21.34

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché alle associazioni popolari musicali" e dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507". È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Eventuale copertura: l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione postuniversitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15 mila euro per anno di frequenza.

13-quater. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con un profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

13-quinques. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

13-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2005.

13-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 13-bis al 13-sexies».

Conseguentemente Il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

21.36

BOLDI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2006».

21.37

BEDIN, CAVALLARO, BASTIANONI, D'ANDREA, BATTISTI, CALVI, VITALI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "dei comuni" inserire le parole: "e delle Province"».

21.38

CANTONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 37 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la locuzione "ridotto forfetariamente del 15 per cento" è sostituita dalla seguente: "ridotto forfetariamente del 25 per cento"».

21.39

EUFEMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La lettera c) dell'articolo 51 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi e fino all'importo giornaliero di euro dieci le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti di cantieri edili ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. Tale importo per quanto riguarda le prestazioni sostitutive è aggiornato annualmente sulla base

della variazione dell'indice dell'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati».

21.40

CANTONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, alla fine, la seguente lettera:

"i) alla revisione degli estimi e del classamento".

All'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "nonché alla revisione degli estimi e del classamento,"».

21.41

CANTONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«14. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi previsti».

21.42

GIARETTA, TREU, MANTAGNINO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei servizi forniti dal datore di lavoro nell'ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000"».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite dell'10%.

21.43

CANTONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equivalente a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

21.44

FERRARA, NOVI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per assicurare lo sviluppo equilibrato e razionale del territorio, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e con accentuati processi migratori in atto, nonché per la valorizzazione delle risorse ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 28 dicembre 2002, n. 282 è autorizzato il contributo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: legge finanziaria n. 289 del 2002 - art. 61 comma 1 - Fondo per le aree sotto utilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) - 4.2.3.27 aree sotto utilizzate cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

21.45

FERRARA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 7, dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell' applicazione del senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo del presente comma, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo sviluppo di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico"».

21.46

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché alle associazioni popolari musicali" e dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507". È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Eventuale copertura: l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21.47

RONCONI, FORLANI, CICCANTI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004, n.

3333, sono prorogati al 31 dicembre 2000 con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge n. 81 del 1998 ed alle leggi finanziarie successive. in attuazione di quanto previsto dai comma 8 del medesimo articolo 15».

21.48

FERRARA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, come modificato dall'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

21.49

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, PASQUINI, CADDEO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal gennaio 2006 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 milione di Euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.1

FERRARA, GENTILE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato il contributo dovuto è fissato annualmente, con decreto, da adattarsi entro il 1° marzo, del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura fissa che si approssimi alla media fra l'importo massimo e l'importo minimo del contributo unificato di cui al comma 1 e tale da assicurare un gettito idoneo a contribuire, con forme di autofinanziamento, al funzionamento del sistema della giustizia amministrativa.

6-ter. Il contributo di cui al comma 6-bis è dovuto per intero per i processi amministrativi di cognizione ordinaria e per la metà per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi di cui all'articolo 21-bis della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza.

6-quater. Il gettito del contributo unificato per i processi amministrativi, nella parte eccedente quello versato per gli stessi processi nell'anno 2005, è versato d'ora in avanti, al Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato secondo gli importi di cui

al comma 6-*bis* dell'articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione".

3. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corrisponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto in ogni caso secondo gli importi indicati al comma 6-*bis* dell'articolo 13. In caso di dichiarazione di esenzione, l'ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis* Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica, a cura dell' Agenzia delle entrate, la sanzione di cui all'articolo 71 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

6. All'articolo 13, comma 1, lettera *d*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 la parola "amministrativi" è soppressa».

21.0.2

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tassazione transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazione tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazione che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati in mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

21.0.3

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Tassazione transazioni valutarie)*

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».

21.0.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Tassa concessione governativa telefoni cellulari)*

1. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 21 dell'Allegato 1, non è dovuta oltre che dalle Amministrazioni statali anche dagli altri enti istituzionali che compongono la Repubblica, indicati nell'articolo 114 della Costituzione».

21.0.5

MUGNAI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

Il testo di cui al punto 122, tabella allegata A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 viene sostituito dal seguente:

«122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico derivanti totalmente da fonti rinnovabili;».

21.0.6

CREMA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

Il testo di cui al punto 122, tabella allegata A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 viene sostituito dal seguente:

«122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;».

21.0.7

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono obbligati a partire dal 1° gennaio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato».

21.0.8

FERRARA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno all'utilizzo del "biodiesel")

1. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è assegnata la somma di euro 16.726.523,00, a valere sulle disponibilità, anche in conto residui, del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le quote di contingente di "biodiesel" defiscalizzato, anche in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni a carico del predetto fondo. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono utilizzabili anche negli esercizi successivi».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della «tabella C».

21.0.9

IOANNUCCI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale considerate "di pregio" dai decreti emanati o emanandi ai sensi della legge 23 novembre 2001, n. 410, come determinato dall'Agenzia del Territorio, si applica, nei soli casi in cui l'acquirente sia l'inquilino che lo occupa avendone titolo, la riduzione del 30 per cento prevista dal primo capoverso del comma 8 dell'articolo 3 della citata legge.

Non si applicano le ulteriori riduzioni previste nei periodi successivi dello stesso comma».

21.0.10

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro (oggi 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato».

21.0.11

FALCIER

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006».

21.0.12

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. A partire dal 1° gennaio 2006 tutti i conduttori di contratti di locazione con reddito inferiore a 50.000 euro possono portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi l'importo dell'affitto annuale derivante dal contratto di locazione eccedente il 10 per cento del proprio reddito netto annuale. Il Ministero dell'economia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge emana il decreto attuativo sulle modalità di applicazione del presente comma».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis. del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Istituzione dell'Imposta sulle Grandi Ricchezze (IGR)
e abolizione ICI sulla prima casa)*

1. È istituita l'imposta sulla grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.
 2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.
 3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.
 4. Gli immobili posseduti dalle famiglie e utilizzati come prima abitazione, fino ad un valore catastale di 1.000.000 euro, sono esenti dal pagamento ICI.
 5. I proventi dell'IGR, di cui all'articolo 1, sono destinati al finanziamento del mancato introito derivante per i Comuni dall'applicazione del precedente comma 4».
-

21.0.14

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Esenzione ICI)*

1. Gli immobili posseduti dalle famiglie e utilizzati come prima abitazione, fino ad un valore catastale di 1.000.000 di euro, sono esenti da pagamento ICI».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7% della base imponibile di cui al successivo comma 2.

La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.15

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riduzione canoni di locazione)

1. All'articolo 34, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998 il canone è ridotto forfetariamente dell'1 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.16

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

"1. Per assicurare la regolare corresponsione al personale insegnante della scuola a carattere statale delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle pensioni risultanti dall'applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è autorizzata la spesa annua di 11 milioni di euro.

2. Per ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni interessate a prevenire l'insorgere del contenzioso, il personale interessato alle misure di mobilità coattiva conseguente alla ripartizione della dotazione organica tra le province interessate all'attuazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147, 148 può rinunciare alle relative provvidenze economiche conseguendo il diritto ai trattamenti previdenziali di anzianità al conseguimento di una anzianità contributiva ed anagrafica ridotta di cinque anni rispetto ai limiti di legge vigenti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Per i soggetti passivi IRES che svolgono attività di importazione di materie prime o di energia provenienti dall'estero che, nel corso degli ultimi dodici mesi, sono state rivendute a terzi ad un prezzo superiore del 30 per cento rispetto a quello di acquisto, è dovuto un contributo erariale di solidarietà pari al 60 per cento dei ricavi conseguentemente conseguiti, finalizzato a misure compensative in favore dei consumatori finali. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti i termini e le modalità di versamento del predetto contributo, nonché le ulteriori misure occorrenti per l'attuazione del presente comma».

21.0.17

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, GADDEO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni in materia di Consorzi di bonifica)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, al punto 103) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "energia elettrica per uso dei Consorzi di bonifica ai fini della gestione ed il funzionamento degli impianti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.18

VIVIANI, BRUNALE, BONAVIDA, GASBARRI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Gli alloggi e relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati ad appositi Enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, acquisiti dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, sono trasferiti in esenzione dall'imposta sul reddito e dall'imposta regionale sulle attività produttive. La norma ha carattere interpretativo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.19

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Regime IVA su piante officinali e prodotti da erboristeria)

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

28) piante, parti di piante, radici, semi, foglie e frutti delle specie commercializzate in erboristeria ovvero utilizzate nelle erboristerie per preparati officinali, escluse quelle già ricomprese nella parte I, ovvero nella parte II della presente tabella A».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

21.0.20

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Regime IVA agevolato sui Compact disc)

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, sono aggiunte le voci: "compact-disc audio", "compact-disc informatici (CD-ROM)".

2. L'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono abrogati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.21

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Restituzione dell'accisa su gas metano e GPL)

1. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 luglio 2006, sono stabilite le modalità per garantire l'integrale restituzione dell'accisa sul gas metano e sul GPL a beneficio di quanti installano impianti alimentati a metano o GPL nell'anno 2006. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta e le modalità per la richiesta del relativo rimborso da parte degli aventi diritto».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.22

IOVENE

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Unificazione al 10% IVA gas)

1. Il numero 127-*bis*) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificato:

"127-*bis*) somministrazione di gas metano ustato come combustibile per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione".

2. All'articolo 15 (*Esclusioni dal computo della base imponibile*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"5-*bis*) le imposte di produzione e di consumo nonché le addizionali regionali gravanti sulle cessioni di gas metano e di gas di petrolio liquefatti per gli usi domestici indicati nel numero 127-*bis*) della tabella A allegata al presente decreto"».

21.0.23

RUVOLO, TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli", inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 14.000;
2007: - 14.000;
2008: - 14.000.

21.0.24

BERGAMO

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli", inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 14.000;
2007: - 14.000;
2008: - 14.000.

21.0.25

VIVIANI, BRUNALE, BONAVITA, GASBARRI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma ha carattere interpretativo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.26

IOVENE, DE ZULUETA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il comma 1, dell'articolo 8, legge 28 luglio 1999, n. 266, è sostituito con il seguente:

"1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2005 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2005 e 2006 sul "Fondo rotativo" di cui al comma 1 per rientri di capitale ed interessi di credito d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2007 e 2008 con le medesime procedure"».

21.0.27

ANGIUS, BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, MASCIONI, CALVI, CADDEO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano anche ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 2 settembre 1997, individuati quali destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi. A tal fine, i medesimi soggetti possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

21.0.28

IOVENE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del reddito minimo di inserimento)

1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1998 è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.29

IOVENE

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Destinazione accise carburanti per il trasporto locale)

1. Ad incremento degli stanziamenti di bilancio già esistenti sono destinati alla finalità di concorrere al pagamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione o l'ammodernamento di linee metropolitane e dei relativi parcheggi 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

2. Al conseguente onere si provvede a carico dell'accisa sulla benzina senza piombo nonché dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni».

21.0.30

VIVIANI, BRUNALE, BONAVITA, GASBARRI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazioni a canone sociale, di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.31

VIVIANI, BRUNALE, BONAVITA, GASBARRI, CADDEO

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.32

PEDRINI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

2. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le parole "31 marzo 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".

3. La riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 disposta dai commi precedenti rende improcedibile l'applicazione delle sanzioni».

21.0.33

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contratti d'area e Patti territoriali - Revoche o differimenti di termini)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g) del decreto del .Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'area e sui Patti territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale eccedente i 30 punti percentuali in diminuzione il Ministero delle attività produttive procede alla revoca parziale delle agevolazioni in

misura proporzionale allo scostamento accertato e comunque nel limite massimo del 50 per cento delle agevolazioni concesse. Per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali non si applica alcuna riduzione delle agevolazioni con circolare del Ministero delle attività produttive sono specificate le modalità applicative.

2. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate perlomeno per il 50 per cento degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. La dimostrazione della reazione del predetto limite deve essere comprovata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanziati».

21.0.34

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie)

1. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: "successivamente alla data del 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre 2008";

b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008";

2. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".

3. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "sino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2008".

4. Nell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "alla fine del settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "alla fine del decimo anno"».

21.0.35

BERGAMO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnello e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 2.500;

2007: - 2500;

2008: - 2500.

21.0.36

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Pesca)

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esteso, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnello e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1.

3. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, comma 1, decreto-legge 17 giugno 2005, n. 156, le parole: ", diversi dalle società commerciali, " sono soppresse.

4. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Per i sog-

getti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota è stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento".

5. Alle attività connesse esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, vengono applicati i regimi fiscali di cui all'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, previsti in favore delle attività connesse dell'imprenditore agricolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 21.200;
2007: - 21.200;
2008: - 21.200.

21.0.37

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionalì di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.38

FRANCO PAOLO, PIROVANO, MORO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.39

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.40

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.41

CURTO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione dell'uso illecito di finanziamenti illeciti)

1. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione dei lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.0.42

CURTO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51:

1) al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: "salvo il disposto dei commi successivi.";

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell'atto. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Qualora fosse dichiarato in atto un corrispettivo inferiore alla rendita catastale rivalutata esso sarà soggetto a rettifica di valore, secondo quanto disposto nell'articolo 52.";

3) al comma 3, dopo le parole: "ai fini dell'eventuale rettifica", aggiungere le seguenti: "salvo quanto disposto al precedente comma 2-*bis*,";

b) all'articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero: "51" sono inserite le parole: "diversi da quelli per i quali il comma 2-*bis* dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,";

2) al comma 4, le parole: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "Non è sottoposto a rettifica il valore"».

Art. 22.**22.1**

GUBERT

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 - 2008 stabiliti 'Con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento "anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

22.2

VITALI

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione, e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedie all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

22.3

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

22.4

MORO, FRANCO Paolo

Al comma 1, sopprimere le parole: «le Province autonome di Trento e Bolzano».

22.5

TAROLLI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,».

22.6

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Al comma 1 sostituire le parole: «le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: !«le regioni a statuto ordinario».

22.8

ZANOLETTI

Al comma 1 e al comma 3, sostituire le parole: «3000 abitanti» con le altre: «5000 abitanti».

22.9

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Al comma 1 sostituire le parole «3.000 abitanti» con le seguenti: !«5.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

22.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1 sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

22.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1 sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

22.7

VITALI, VICINI, FASSONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

22.12

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.13

MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie aderenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge, mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

22.14

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.15

BORDON, BUDIN, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta

e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

22.16

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

22.17

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è sostituito dal seguente:

"Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero"».

22.18

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assu-

mano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune».

22.19

PONTONE

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui all'articolo 271, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000-267, sono estese anche all'ANDCI (Associazione nazionale difensori civici italiani)».

22.20 (testo 2)

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 3-*bis*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004, incrementato del 4 per cento.

3-*bis*. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
- c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
- d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
- e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;

g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato *ex* articolo 31, comma 12, legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, eliminare il comma 5 e il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.20

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 3-*bis*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004, incrementato del 4 per cento.

3-*bis*. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
- c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
- d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
- e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;
- g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato *ex* articolo 31, comma 12, legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, eliminare il comma 5 e il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
 - a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
 - b) transazioni intracomunitarie;
 - c) esportazione od importazione di beni e servizi;
 - d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
 - e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei

paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.21

VITALI, BRUNALE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il complesso delle spese correnti e in conto capitale per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana determinato ai sensi del comma 4 non può essere superiore alla somma dell'ammontare della spesa corrente dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento e delle spese in conto capitale del 2004 aumentato del 10 per cento. Per l'anno 2007 al complesso della spesa corrente ed in conto capitale si applica una diminuzione dello 0,3 per cento dell'ammontare della spesa corrente del 2006 e un incremento del 4 per cento dell'ammontare della spesa in conto capitale dell'anno precedente. Per l'anno 2008 al complesso della spesa corrente ed in conto capitale si applica un aumento dell'1,9 per cento dell'ammontare della spesa corrente 2007 e un incremento del 4 per cento dell'ammontare della spesa in conto capitale dell'anno precedente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Art. 66-ter.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.22

VITALI, MONTINO, CADDEO

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popola-

zione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2006-2008» e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative».

22.23

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria al disavanzo finanziario determinato per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente comma».

22.24

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: «Il complesso delle spese correnti, per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2005 aumentate del 2 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 aumentate del 2 per cento e, per l'anno . 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato del 2 per cento».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5000 abitanti».

Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 apportare la seguente modifica:

«All'art. 5, comma 1, lett. b) le parole: «nella misura del 95 per cento sono sostituite con le parole: nella misura del 90 per cento».

22.25

CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, VICINI, VITALI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

22.27

VITALI, CHIUSOLI, BONAVITA

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Il complesso delle spese di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti ed in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996, n. 194;

e) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30/12/2004, n. 311;

f) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

g) spese per la realizzazione delle opere di preminente interesse nazionale di cui all'art. 16».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

22.28

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
 - b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
 - c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
 - d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative».
-

22.29

DE PETRIS, CAVALLARO, BATTISTI, VITALI, CALVI, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI

Al comma 4, sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza che per quella di cassa», con le seguenti: «per la gestione di competenza».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) spese sostenute a fronte di trasferimenti correnti da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

Sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza che per quella di cassa», con le seguenti: «per la gestione di cassa».

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute a fronte di trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'istituto nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) spese per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis,

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IV A e i redditi, le

imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: « Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 cento».

22.30

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «spese di personale» con le seguenti: «oneri di personale».

22.31

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) spese sostenute a fronte di trasferimenti correnti da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'Istat nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

Conseguentemente al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute a fronte di trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'Istat nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari»

22.32

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) spese di carattere sociale definite con decreto del Ministro del Welfare sentita la Conferenza Stato-Città, promulgato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

22.33

PIROVANO, FRANCO, MORO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194;

d-ter) le spese correlate alla gestione delle farmacie comunali;

d-quater) le spese correlate ai consumi di gas metano, energia elettrica e acqua».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

22.34

PIROVANO, FRANCO, MORO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

22.35

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) spese inerenti la pubblica istruzione quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 100.000;

2007: - 100.000;

2008: - 100.000.

22.36

VITALI

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) le spese per interessi;

d-ter) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

d-quater) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e Pinerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.37

LEGNINI, CALVI, AYALA, CADDEO

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:

«d-bis) le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

d-ter) spese sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;

d-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili;

d-quinqües) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale».

22.38

VITALI

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

«*d*-bis) spese indotte da modifiche legislative obbligatorie intervenute dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: «Ministero degli affari, esteri» apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

22.39

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Alla fine del comma 4, aggiungere la seguente lettera:

e) spese sostenute per la tenuta delle elezioni amministrative.

22.40

VITALI, BONAVITA

Sostituire il comma 5, dal seguente:

«5. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 3 solo per le spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché dalle erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis. - (*Aliquote relative alle rendite di capitale*). - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26,

comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - m) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

22.41

VITALI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

b-ter) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici,)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata»;

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.42

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

22.43

TIRELLI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) spese derivanti dagli espropri e relative urbanizzazioni inerenti le aree da destinare ad edilizia economica popolare ed insediamenti produttivi purché cedute in diritto di proprietà».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

22.44

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere la seguente:

"g) spese di cassa riferite a residui dell'anno 2004 e precedenti"».

22.45

GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, BAIO DOSSI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) con riferimento alle spese in conto capitale delle regioni, le spese di investimento, previste e finanziate da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzate al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

Conseguentemente all'articolo 67, Tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

22.48

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«c) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

22.49

VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BASTIANONI, DE PETRIS, SODANO Tommaso

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) spese in conto derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo i 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto).

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.50

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«c) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

22.51

Vitali, Cavallaro, Bedin, Bastianoni, Battisti, D'Andrea, De Petris, Sodano Tommaso

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.46

VITALI, SODANO Tommaso, D'ANDREA, CAVALLARO, BEDIN, BASTIANONI, BATTISTI, DE PETRIS

Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Ai soli fini del patto di stabilità interno, le spese in conto capitale sostenute dai Comuni e cofinanziate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

22.47

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Ai soli fini del patto di stabilità interno, le spese in conto capitale cofinanziate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata».

22.52 (testo 2)

GIARETTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale, prevedere l'esonero totale dal versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ovvero stabilire aliquote ridotte per i proprietari di immobili che si facciano carico della gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali, con corrispondente risparmio di spesa per le amministrazioni stesse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.52

GIARETTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale, prevedere l'esonero totale dal versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ovvero stabilire aliquote ridotte per i proprietari di immobili che si facciano carico della gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali, con corrispondente risparmio di spesa per le amministrazioni stesse».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" con le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

22.53

PIROVANO, FRANCO Paolo, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

- a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;
- b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;
- c) indice di autonomia impositiva non inferiore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 11».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.54

PIROVANO, FRANCO Paolo, MORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, con indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 90 per cento, possono per il triennio 2006-2008 mantenere le spese correnti dell'anno 2004».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.55

VITALI, BONAVITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

o) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

p) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1981, n. 692;

q) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

r) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

s) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

t) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

u) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.56

GUBERT

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le spese correnti se tale deroga viene esplicitamente approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti nel rispettivo Consiglio e comunque nel rispetto delle altre norme relative alla finanza di detti enti, ivi comprese quelle attinenti il patto di stabilità interno».

22.57

BUDIN, VITALI

Al comma 7 primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

22.58

MORO

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

22.59

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Nel comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

22.60

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 7, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per quanto riguarda le spese di personale.».

22.61

GUBERT

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in caso di mancato accordo si applicano» inserire le seguenti: «provvisoriamente, fino al raggiungimento dell'accordo stesso.».

22.62

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Al comma 7, secondo periodo, le parole: «alle finalità di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui alla presente legge».

22.63

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) All'articolo 3, comma 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) le spese d'investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

22.64

IZZO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21-bis, introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C.

22.65

CICCANTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21bis introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione in legge, con modifiche, decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

22.66

GUBERT

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«Sono escluse da sanzioni le violazioni delle norme del patto di stabilità interno che non abbiano conseguenze negative per il rispetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge e per il rispetto del nuovo

Patto di Stabilità e Crescita concordato in sede Ecofin dell'Unione Europea».

22.67

Izzo

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, a 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante «interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

22.68

MAGNALBÒ

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

22.69

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

22.70

FRANCO Paolo, MORO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

22.71

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168

recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

22.72

VITALI, CALVI, BEDIN, DE PETRIS, CAVALLARO, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 sopprimere il comma 44».

22.73

VITALI, CHIUSOLI

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

v) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

w) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

x) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

y) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

z) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
aa) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
bb) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

22.74

GUBERT

Al comma 11, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonché, a parità di fascia demografica, per classi di valore di un indice di dispersione territoriale della popolazione determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto nazionale di statistica».

22.75

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, AGONI, PEDRAZZINI

Al comma 11, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «inserendo correttivi a parità di fascia demografica tenendo conto dei servizi gestiti in proprio dall'Ente locale in luogo delle gestioni statali».

22.76

IZZO

Al comma 11, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e».

22.77

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del contenimento delle spese, per gli anni 2006, 2007 e 2008, gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono affidare ad un solo revisore l'incarico della revisione economica-finanziaria dei bilanci, in deroga all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

22.78

VITALI, CALVI, BRUNALE, CHIUSOLI, PASQUINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli interventi a carico dei Comuni aventi ad oggetto la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità finalizzate all'assetto complessivo del sistema urbano non contribuiscono al raggiungimento del tetto di spesa previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità. Per le opere infrastrutturali per la mobilità già approvate in linea tecnica dal CIPE e finanziate parzialmente, deve essere garantita, preliminarmente al finanziamento di nuove opere, la continuità finanziaria, fino al completamento delle medesime. Qualora per la realizzazione di dette opere sia necessario conferire studi ed incarichi di consulenza e progettazione a soggetti estranei all'Amministrazione essi sono esclusi dal tetto di spesa previsto dall'articolo 3, comma 2».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.79

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le spese per investimenti finanziate da trasferimenti regionali e statali finalizzati».

22.80

CHIRILLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Fermi restando gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l'ente presenti un livello di indebitamento complessivo, rispettivamente inferiore o superiore all'indebitamento medio *pro capite* dei comuni come risultante al 31 dicembre 2004, con riferimento alla fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 31 e delle Province. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo».

22.81

PIROVANO, MONTI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2006 è attribuito un finanziamento di 80 milioni di euro a favore dei Comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Conseguentemente: alla tabella C voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: – decreto legislativo n. 300 del 1999 ... art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali ... (6.1.2.9 agenzia del demanio cap 3901)

2006: – 50.000.

– legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 ... (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150.....)

2006: – 30.000.

22.82

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 24, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunta la seguente lettera:

"g) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili"».

22.83

GIARETTA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola "comune" è sostituita dalle parole: "consiglio comunale"».

22.84

CICCANTI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 è modificato come segue:

1. Al comma 362, sono sostituite le parole "31 dicembre 2004" con: "31 dicembre 2005";

2. Al comma 362, sono sostituite le parole: "alle Amministrazioni dello Stato" con le seguenti: "alle Amministrazioni Pubbliche»;

3. Al comma 363, è aggiunto dopo l'inciso comprendente le parole: "con una dotazione di 2.000 milioni di euro", il seguente ulteriore inciso: "o a valere sulle somme stanziare sugli analoghi fondi delle Amministrazioni pubbliche non statali, istituite ai sensi del capoverso seguente";

4. Al comma 363, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto: "La disposizione di pagamento a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci Fondo analogo a quello di cui al comma 362 del presente articolo, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, caduti alla Cassa Depositi e Prestiti Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362";

5. Al comma 364 è aggiunto al termine del primo capoverso il seguente ulteriore capoverso: "Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione";

6. Al comma 365, le parole "sono stabilite", sono modificate in: "sono stabilite o sono integrate";

7. Al comma 365, è aggiunto il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici».

22.85

CANTONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Affrancamento dall'imposta)

1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal Consiglio comunale e secondo modalità previste dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale statuisce che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da questi teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Gli importi a tale titolo introitate dal Comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento».

22.86

CANTONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l'art. 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso il Comune stabilisca un'aliquota diversa da quella ordinaria per gli immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri Comuni, la deliberazione deve essere adottata dal Consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. Tale deliberazione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'anno da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta"».

22.87

CANTONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'art. 26, comma 1, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi conseguenti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, ove non siano percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al locatario di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale"».

22.0.1

FRANCO PAOLO, MORO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico».

22.0.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

All'articolo 3, comma 18, della Legge 350 del 24 dicembre 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: «... a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni...»;

b) dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

"l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

6. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.3

Izzo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

dopo la lettera i) inserire la seguente:

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico».

22.0.4

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

dopo la lettera i) inserire la seguente:

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico».

22.0.5

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

dopo la lettera i) inserire la seguente:

I) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico».

22.0.6

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

dopo la lettera i) inserire la seguente:

I) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico».

22.0.7

LIGUORI, BEDIN

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis). I trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.8

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le seguenti parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis.) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

«Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.9

IOVENE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

Al comma 18 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera g) sopprimere le parole "... a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni...";

dopo la lettera i) inserire la seguente:

"l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.10

VITALI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

"i-bis) trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.11

VITALI, CAVALLARO, D'ANDREA, BEDIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il

contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; l'articolo 10, l'articolo 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-*bis*; l'articolo 12 dalle parole "; il ruolo" fino a: "di sospensione" e l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

22.0.12

VITALI, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BASTIANONI, D'ANDREA, SODANO Tommaso

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie,

elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.13

VITALI

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

2. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento»".

22.0.14

COLLINO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I limiti di legge relativi al raggiungimento degli obiettivi connessi al rispetto del patto di stabilità per le amministrazioni locali, sono deroga-

gati, per l'anno 2006, a favore di quelle amministrazioni alle quali, nell'esercizio finanziario precedente, siano stati erogati da enti nazionali e comunitari finanziamenti e contributi in conto corrente e capitale nella misura di almeno il 10 per cento delle risorse di parte corrente previste per l'esercizio 2005».

22.0.15

Nocco

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al decreto legislativo 139/2005, aggiungere all'articolo 1, dopo il comma 3, il seguente:

"3-bis. Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento dell'assistenza tecnica nell'udienza di discussione delle cause in materia di imposte e tasse di competenza dei giudici ordinari e nell'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione quando è impugnata una sentenza della Commissione tributaria;

22.0.16

EUFEMI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".

22.0.17

VITALI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 11, dell'articolo 2, della legge n. 350 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime, percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati";

2) sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) il 35 per cento del totale a favore del Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie";

3) dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis*). Il 40 per cento del totale, da ripartirsi in parti uguali, a favore dei comuni sul territorio dei quali è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o charter al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'adozione delle misure a sostegno della sicurezza urbana, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto;

b-ter) il restante 5 per cento del totale a favore delle province nel cui territorio sono ubicate l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto, onde favorire le iniziative a sostegno della sicurezza pubblica";»

22.0.18

VITALI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo la lettera *i*) dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 è aggiunta la seguente lettera:

"*i-bis*) alla determinazione dei sovracanonici di cui alla legge n. 925 del 1980 e ai relativi adempimenti previsti per legge fino all'emanazione

di diversa disciplina regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, detti sovracanonici continuano ad essere determinati a norma dall'articolo 27, comma 10 della legge n.448 del 2001;"

2. Il comma 4 dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

"4. La riduzione del canone prevista dall'articolo 18, comma 1), lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si applica, per gli anni successivi al 2000, fino a quando le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ne abbiano definito i limiti e le modalità di attuazione".

3. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"1-bis) alla vigilanza sui consorzi di regolazione dei laghi. A tal fine le Regioni disciplinano le modalità, i principi ed i termini di adeguamento degli statuti dei consorzi".

4. Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

22.0.19

VITALI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l'anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui".»

22.0.20

VITALI

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'art. 2 comma 22 della legge n. 350 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) le parole: ' fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio 2007 ' sono sostituite dalle seguenti: ' fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio del primo anno di attuazione dell'art. 119 della Costituzione ' "».

22.0.21

GASBARRI, CADDEO

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Comuni di nuova istituzione)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1° gennaio 1999"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

«Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.22

FALCIER

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Comuni di nuova istituzione)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1° gennaio 1999"».

22.0.23

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolarmentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992».

22.0.24

EUFEMI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

Dopo l'articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev'essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'anno da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria."».

22.0.25

EUFEMI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. (Affrancamento dall'imposta) 1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento."».

22.0.26

CICOLANI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per le infrastrutture realizzate con il cofinanziamento dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenta al CIPE proposte di adeguamento del relativo piano economico e finanziario al fine di provvedere al reperimento delle risorse necessarie, a seguito di accertamento di minori entrate rispetto a quelle preventivate dal piano economico e finanziario già approvata. Per la completa realizzazione dell'opera, il CIPE è autorizzato a deliberare in tal senso, assicurando così, l'adozione di idonei strumenti di garanzia volti a tenere indenni tanto le Società pubbliche di progetto, che i Comuni e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato, interessate dalle obbligazioni derivanti dalle minori entrate accertate».

22.0.27

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riduzione del costo dell'indebitamento degli enti locali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui contratti precedentemente al 31 dicembre 1996, compresi quelli contratti con la Cassa Depositi e prestiti, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tener conto anche delle commissioni, compresi eventuali indennizzi e/o penali per estinzione anticipata che possono essere ricompresi nel nuovo debito e quindi nel piano di ammortamento».

22.0.28

CICOLANI

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 113 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituire dalla seguente:

«c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con dimostrata partecipazione societaria non inferiore al 15 per cento del capitale o, in via eccezionale e per la durata massima di due anni, a società di gestione a capitale interamente pubblico introdotte con l'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326/2003».

22.0.29

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

22.0.30

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».

22.0.31

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari)

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2006. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006».

22.0.32

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Regole particolari per l'assunzione dei mutui)*

1. Al comma i dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'articolo 1, comma 44 della legge n. 311 del 2004, dopo le parole: "al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi" sono sostituite dalle seguenti parole: "al netto di contributi o rimborsi in conto interessi erogati da soggetti terzi sull'indebitamento in ammortamento".».

Art. 23.**23.1**

PASINATO

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Per l'anno 2006 un ulteriore contributo statale di 150 milioni di euro è distribuito secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.»

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'Economia e delle finanze:

2006: - 150.000.

23.2

VITALI, FASSONE, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2006, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'Interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.»

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

23.3

BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, CAVALLARO, VITALI, VICINI, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

23.4

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal secondo comma, il contributo consolidato, il contributo per sviluppo investimenti, ancora assegnati agli Enti a tale titolo nell'anno 2005, vengono ridotti del 50 per cento. Tali importi sono riassegnati ai Comuni le cui entrate da compartecipazione Irpef sono inferiori al 6,5 per cento del loro gettito, con decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

23.5

VITALI, SODANO TOMMASO, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA

Sostituire il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006 ad eccezione dei seguenti:

a) Per l'anno 2006, il contributo spettante alle Unioni di Comuni è incrementato di 45 milioni di euro;

b) Il contributo destinato alle Unioni di Comuni di cui al comma precedente è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio congiunto del servizio di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

c) Per l'anno 2006 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro;

d) Per l'anno 2006 è ripristinato il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, finanziato con i contributi previsti dalla legge n. 289/2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

23.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 3 è sostituito con il seguente:

«I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006 ad eccezione di quanto disposto dai seguenti commi:

1. Per l'anno 2006, il contributo spettante alle Unioni di Comuni è incrementato di 45 milioni di euro;

2. Il contributo destinato alla Unioni di Comuni di cui al comma precedente è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio congiunto del servizio di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

3. Per l'anno 2006 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro;

4. Per l'anno 2006 è ripristinato il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, finanziato con i contributi previsti dalla legge 289/2002».

23.7

PASINATO

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«Per l'anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi».

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'Economia e delle finanze:

2006: – 20.000.

23.9

DE PETRIS, BATTISTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2006 i tra-

sferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici e' aumentata del 7 per cento».

23.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo Nazionale Ordinario per Investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 milioni di euro.

23.11

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo nazionale ordinario per investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 milioni di euro.

23.12

Izzo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 300 abitanti è attribuita una maggiorazione dei trasferimenti erariali correnti complessivamente corrisposti nell'anno 2005, al netto della compartecipazione dell'IRPEF, nei limiti dello stanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2006: - 5.500.

23.13

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

23.14

VITALI, BASTIANONI, BATTISTI, CAVALLARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

23.15

VITALI, CALVI, D'ANDREA, BASTIANONI, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "comuni", inserire le seguenti: "e le province"».

23.16

BISCARDINI, LABELLARTE, MARINI, CASILLO, CREMA, MANIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo del 23 gennaio 1993, n. 16, aggiungere, in fine: "fanno eccezione e, quindi, la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è determinata in modo ordinario con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 504/92, gli immobili, che pur rientrando nella tipologia d'interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e s.m.e.l. sono adibiti ad albergo, ristorante e/o similare attività economica"».

23.0.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Proposta di modifiche alla disciplina
riguardante la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)*

1. L'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data del 1° gennaio 2007. Restano in vigore gli articoli 62, commi 2 e 3, 70, 71, 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 in riferimento alla tariffa di cui al comma 2 del presente articolo.

2) All'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, a 22 sono apportate a partire dal 1° gennaio 2007 le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, dopo la parola: "tariffa" aggiungere le seguenti: "avente natura tributaria";

b) I commi 1-*bis* e 9 sono abrogati;

c) Il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2";

d) Il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. la tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso; il comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva può, su richiesta del comune o dell'ente gestore, essere effettuata per il tramite dei concessionari mediante iscrizione a ruolo o direttamente mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639 del 1910. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa»;

e) Il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e quello di remunerazione del capitale investito. È altresì facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare";

f) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-*bis*. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

23.0.2

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Tarsu)

1. È stanziata la somma di Euro 39.000.000, per il rimborso ai Comuni delle spese relative alla TARSU delle scuole pubbliche statali, secondo quanto stabilito in Conferenza Unificata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (sez. Tributaria, sentenza 18/4/2000, n. 4994), relativamente alla annualità 2005.

2. È stanziata la somma di 75 milioni di euro per il reintegro dei fondi non corrisposti ai Comuni per la Tarsu delle scuole pubbliche statali e tuttora pendenti nelle annualità 2003/2004/2005».

Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:

All'art. 5, comma 1, lett. b) le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite con le parole: «nella misura del 90 per cento».

23.0.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni: "gli articoli 9, comma 6; l'art. 10; l'art. 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli artt. 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; l'art. 12 dalle parole "; il ruolo" fino a "di sospensione" e l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

23.0.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza rispettivamente entro il terzo ed il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali sono calcolati in base al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuale con maturazione giorno per giorno.

6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ov-

vero per eccesso se superiore a detto importo ed il versamento è effettuato in almeno due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 10 dicembre e può, in ogni caso, essere eseguito a scelta del contribuente mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Avverso il silenzio dell'autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi di cui all'an. del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere proposto ricorso entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. La mancata impugnazione determina l'estinzione del procedimento.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

23.0.5

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di scopo per il costo dei servizi relativi alle attività turistiche)

1. I comuni possono deliberare con proprio regolamento, l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone fisiche, non residenti, che soggiornano presso una struttura ricettiva di cui all'art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune;

b) possibilità di esclusione in base al regolamento comunale delle strutture specificamente riservate al turismo giovanile e di altre individuate e motivate dal regolamento stesso;

c) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

d) determinazione della tariffa, anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi, entro il limite massimo del per cento di tali prezzi;

e) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno;

f) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

g) definizione dei termini e delle modalità di versamento secondo i criteri direttivi di cui al decreto previsto al successivo comma 3.

2. Il contributo, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di efficacia dei regolamenti comunali ed agli effetti delle previsioni di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del regolamento di cui al comma 1.

3) Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce le modalità e i termini per il versamento e per l'accertamento del contributo di cui al comma 1.

4) Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

23.0.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga termini passaggio tassa-tariffa)

1. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

23.0.7

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BATTISTI, BASTIANONI, SODANO
Tommaso

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga termini passaggio tassa-tariffa)

1. All'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

23.0.8

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. In deroga alle disposizioni dell'art. 3., comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive».

23.0.9

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento acustico all'esterno dei sistemi aeroportuali, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 gennaio 2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito diret-

tamente dagli operatori in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. E' abrogato il capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili».

23.0.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e autoveicoli)

1. A partire dall'anno 2006 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e autoveicoli su mezzi natanti a pagamento. L'addizionale, stabilita con regolamento comunale, può raggiungere un importo pari al 10 per cento del prezzo del biglietto. Il soggetto deputato alla vendita dei biglietti riversa le somme riscosse a titolo di addizionale direttamente al Comune in base ai tempi ed alle modalità stabilite con regolamento comunale».

23.0.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale comunale sulle tasse portuali per le merci)

1. Il Comune può istituire un'addizionale sulle tasse portuali per le merci fino a 2 centesimi per tonnellata metrica. I proventi derivanti da tale addizionale sono riversati in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, e ripartito in base al gettito generato da ogni territorio di competenza. I tempi e le modalità di erogazione sono definiti attraverso apposito decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con l'Anci».

23.0.12

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento.

2) Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.13

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIRETTA, RIPAMONTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA GIOVANNI, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Ar. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:

"51. Per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota

applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento".

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.14

VITALI, BEDIN, BASTIANONI

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311, è sostituito dal seguente:

«51. Per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento».

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma i dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.15

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Pubbliche affissioni)

1. I commi 480, 481, 482, 483 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, il n. 311 sono abrogati.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 20 bis, secondo comma, D.Lgs. n. 507/93, introdotto dal comma 480 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, durante il periodo di vigenza».

23.0.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(ICP – CIMP)

1. Alla fine del primo periodo del primo comma dell'articolo 7 *octies* della legge 31 marzo 2005 n. 43 aggiungere il seguente periodo: "Sono esclusi dall'obbligo di rideterminazione del canone secondo i nuovi limiti imposti dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i comuni che hanno deliberato la sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il canone antecedentemente al 1° gennaio 2002"».

23.0.17

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Imposta sulla pubblicità)*

1. Il secondo comma dell'articolo 7-*octies* della legge 31 marzo 2005 n. 43 è abrogato».

23.0.18

VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI, SODANO Tommaso

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Imposta sulla pubblicità)*

1. Il secondo comma dell'articolo 7-*octies* della Legge 31 marzo 2005, n. 43 è abrogato».

23.0.19

FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Disposizioni in materia di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)*

1. A decorrere dall'anno 2006, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del presente comma».

23.0.20

Nocco

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al decreto legislativo n. 139 del 2005 aggiungere all'articolo 1 dopo il comma 3 il seguente:

"3-bis.: Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) l'assistenza tecnica nell'udienza di discussione delle cause in materia di imposte e tasse di competenza dei giudici ordinari e nell'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione quando è impugnata una sentenza della Commissione tributaria;

b) l'autentica delle firme in materia di trasferimento delle azioni nominative e di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l.;

c) l'autentica e la redazione con scrittura privata dei contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda;

d) la redazione dei verbali degli organi di amministrazione e dei verbali di assemblea ordinaria delle società di capitali ogni qualvolta ne sia richiesta la iscrizione nel registro delle imprese;

e) la redazione dei verbali di assemblea e degli organi di amministrazione di esecuzione di delibere precedenti, anche di natura straordinaria, che non comportino modifiche di statuto"».

23.0.21

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Governo d'intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8,

comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.

2. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti quello in corso al momento dell'approvazione della presente legge.

3. Le quote del gettito tributario previste dall'articolo 1 della 13 aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto riscosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.

4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a titolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 900 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, per il triennio, in misura pari al 6 per cento.

23.0.22

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Governo d'intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.

2. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti quello in corso al momento dell'approvazione della presente legge.

3. Le quote del gettito tributario previste dall'articolo 1 della 13 aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto riscosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.

4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a titolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari all'1 per cento.

23.0.23

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per l'anno 2006 i trasferimenti erariali vengono adeguati al tasso d'inflazione programmato. Il relativo gettito pari a 180 milioni di euro è destinato agli enti sottodotati».

Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, si apporta la seguente modifica:

«All'articolo 5, comma 1, lettera *b*) le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

Art. 24.**24.1**

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il servizio di tesoreria o di cassa svolto per conto delle amministrazioni di cui al comma precedente può essere a tutti gli effetti gestito con criteri evoluti comportanti l'uso di ordinativi informatici in luogo di quelli cartacei, nonché il ricorso alle modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Gli incassi effettuati dal tesoriere o dal cassiere mediante i predetti servizi elettronici danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella convenzione di tesoreria o di cassa».

24.2

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, LATORRE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il servizio di tesoreria o di cassa svolto per conto delle amministrazioni di cui al comma precedente può essere a tutti gli effetti gestito con criteri evoluti comportanti l'uso di ordinativi informatici in luogo di quelli cartacei, nonché il ricorso alle modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Gli incassi effettuati dal tesoriere o dal cassiere mediante i predetti servizi elettronici danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella convenzione di tesoreria o di cassa».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

24.01

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art.24-bis.

(Conto economico)

1. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2005 e all'anno 2007, rispettivamente per i Comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

Art. 25.**25.1**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

25.2

VITALI, SODANO Tommaso, D'ANDREA, CAVALLARO, BASTIANONI, BEDIN, BATTISTI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

25.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Al primo comma sostituire parole: «Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2» con le seguenti: «Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2».

25.4

VITALI

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: «obbligazionari emessi», *aggiungere le seguenti:* «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,». *e alla rubrica* «Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni», *sostituire le parole:* «dei comuni», *con le parole:* «degli enti territoriali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

25.5

D'ANDREA, VITALI, CAVALLARO, SODANO Tommaso, BASTIANONI, BEDIN, BATTISTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle emissioni obbligazionarie effettuate prima del 1° gennaio 2006»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

25.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

All'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle emissioni obbligazionarie effettuate prima del 1° gennaio 2006».

25.7

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

La rubrica dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente:

«Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie degli enti territoriali».

25.0.1

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano anche alle Unioni di Comuni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

Ari. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

25.0.2

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 63, dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie, possono procedere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato».

Conseguentemente dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

25.0.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Limitatamente agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 gli enti virtuosi potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, in deroga ad ogni cessazione dal servizio».

25.0.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ad integrazione delle risorse continuative trasferite dallo Stato, è autorizzata ad iscrivere a bilancio e ad utilizzare somme fino al 15 per cento delle spese di investimento per gli interventi, al fine di concorrere agli oneri per le attività, alle spese generali ed al funzionamento della struttura, ivi compresi i maggiori oneri per il personale».

25.0.5

VITALI

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2006, è costituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo di 57 milioni di Euro annui per il sostegno dell'associazionismo intercomunale. Le risorse del Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento in favore degli enti locali. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le Regioni nel territorio delle quali sono presenti forme associative già destinatarie dei contributi statali di cui al decreto ministeriale n. 318 del 2000 come modificato. I criteri di riparto sono regolati da apposita intesa sancita dalla Conferenza Unificata ai sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Regioni alle quali sono attribuite risorse del Fondo provvedono alla concessione di contributi a favore delle forme associative secondo le rispettive normative. L'intesa stabilisce, tra l'altro la quota di risorse che continua a essere gestita dallo Stato per l'incentivazione delle fusioni di comuni realizzatesi nell'anno precedente e delle gestioni associate in materia di esclusiva competenza statale; l'intesa può prevedere che il trasferimento delle risorse operi solo nei confronti delle Regioni da essa individuate e che nei territori delle altre Regioni permanga, in via transitoria, la gestione unitaria da parte dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2006, sono ricomprese nel Fondo le risorse destinate all'associazionismo intercomunale previste dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e dal comma 10 dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000. In sede di prima applicazione per il solo anno 2006 le risorse di cui al presente fondo possono essere diversamente ripartite in ambito regionale d'intesa con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, in sede di Conferenza Regione-autonomie locali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dai seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

25.0.6

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, TURRON, ZANCAN

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art.25-bis.

(Esenzione imposte indirette a favore delle province)

1. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "dei comuni", inserire le seguenti: "e delle province"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

25.0.7

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

All'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari abbiano la propria residenza anagrafica"».

25.0.8

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I termini per il pagamento dell'acconto e del saldo dell'ICI sono unificati a quelli previsti per il pagamento della prima e seconda rata di acconto dell'Irpef ed alle medesime condizioni. L'ICI non è dovuta quando l'importo complessivo da versare è inferiore a 5 euro».

Art. 26.**26.1**

GUBERT

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché per estendere al personale della Guardia di Finanza la corresponsione dell'indennità per condizioni disagiate o per condizioni ambientali particolari già prevista per il personale delle Forze Armate all'articolo 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187».

26.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al personale volontario dei ruoli di truppa delle Forze Armate il trattamento economico spettante, a decorrere dall'anno 2006, è corrisposto in forma stipendiale.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 1.000;
2007: – 1.000;
2008: – 1.000.

26.3

MORRA

Al comma 3, sostituire le parole: «220 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000;
2007: – 10.000;
2008: – 10.000.

26.0.1

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità dei pubblici dipendenti)

1. Le Amministrazioni pubbliche, che a far data dell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000 – finanziaria 2001 – hanno interrotto l'attribuzione degli scaglioni della retribuzione individuale di anzianità – RIA – di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, relativamente all'esperienza maturata dai pubblici dipendenti, nel periodo 1991-1993, al fine di stabilire pari trattamento delle posizioni giuridiche ed economiche, per l'anno 2006, fanno luogo al ricalcolo delle anzianità di servizio e della relativa retribuzione di anzianità maturata in tale periodo, anche in Amministrazioni pubbliche diverse, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di recepimento dell'accordo di comparto, fatta salva la prescrizione quinquennale per quanto concerne la corresponsione degli arretrati.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente comma, è posta a carico del bilancio dello Stato la somma di 150 mila euro a decorrere dall'anno 2006, al riparto delle risorse tra le Amministrazioni dei comparti interessati si provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della funzione pubblica».

Conseguentemente alla tabella A, fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2006: – 150.

26.0.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Scala mobile pubblici)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

A partire dal 1° gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Art. 27.**27.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 1560 milioni di euro per l'anno 2006 e in 2730 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1.385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 500 e 950 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
- d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Art. 66-ter.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

27.2

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «1.560 milioni di euro per l'anno 2006 e in 2.730 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
 - a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
 - b) transazioni intracomunitarie;
 - c) esportazione od importazione di beni e servizi;
 - d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
 - e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei

paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Art. 66-ter.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

27.3

FALOMI

Al comma 1, sostituire le parole: «230 milioni di euro» e «335 milioni di euro» rispettivamente con: «1.560 milioni di euro» e «2.730 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- j)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a)* fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b)* oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c)* oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d)* il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e)* da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f)* oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il biennio 2006-2007 le risorse per il miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1.385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente di 500 milioni di euro e di 950 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 quota parte degli stanziamenti sopra indicati per l'anno 2006, pari a 73 milioni di euro sono destinati per la valorizzazione del punto parametrico di base così come definito dal decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo i del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

27.5

FALOMI

Al comma 2, sostituire tutte le parole successive: «regime di diritto pubblico» con le seguenti: «sono determinate complessivamente in 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 500 e 950 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- j)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a)* fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b)* oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c)* oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d)* il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e)* da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f)* oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27.6

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «620 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.385 per l'anno 2007» e le parole: «di 70 e 105 milioni di euro» con le seguenti: «di 500 e di 950 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura dei 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

27.7

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Al comma 2, dopo le parole: «rispettivamente, di» sostituire le parole: «70 e 105» con: «85 e 150».

27.8

LAURO, GIRFATTI

Aggiungere infine, il seguente comma:

«5. Il personale medico-odontoiatrico di cui all'articolo 51, comma 5, del CCNL-UNIVERSITÀ, quadriennio normativo 1998-2001 accordo 9 agosto 2000, è equiparato dal punto di vista normativo ai ricercatori universitari confermati senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato».

27.0.1

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Scala mobile pubblico e privato)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

A partire dal 1° gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

27.0.2

PIANETTA, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per i rapporti di lavoro e di impiego di cui agli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui viene prestato seguito o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio.

2. È soppresso il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo richiamato al comma 1.

27.0.3

ZORZOLI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: "e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della stessa legge n. 468 del 1978;

c) il comma 3 è abrogato».

Art. 28.**28.1**

PIZZINATO, BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, FALOMI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

28.2

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

«Art.66-bis.

(Ripristino dell imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato».

28.3

SOADANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Sopprimere l'articolo 28.**Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IOR) con aliquota pari allo 0,7% della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IOR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

28.4

BATTAFARANO, BASSANINI, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

28.5

FALOMI

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:***«Art. 67-bis.***(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600:

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- j) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Art 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. sono abrogati».

28.6

Nocco

Al comma 1, inserire dopo le parole: «enti pubblici non economici» le seguenti: «, ad esclusione degli Ordini e Collegi e dei relativi Consigli e Federazioni nazionali,».

28.26

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Al comma 1, sopprimere le parole: «gli enti di ricerca, le università e».

Conseguentemente, sono ridotte proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C, fino a concorrenza degli oneri di cui ai commi precedenti.

28.7

FALOMI

Al comma 1, dopo la parola: «limite», sopprimere la parte restante del periodo e sostituirla con la seguente: «del 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2005. E' fatto divieto di attivare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*
-

28.8

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 60 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66., aggiungere il seguente:

«Art 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

28.9

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 60 per cento» con le seguenti: «dell'80 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.»

28.10

MACONI, PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, fatta salva la spesa per l'acquisizione di personale di cui all'articolo 2, numero 5), della legge 6 dicembre 1973, n. 853».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annuo».

28.11

TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Al comma 2, tra le parole: «, l'istituto superiore di sanità», e le parole: «, l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,» inserire le seguenti: «,gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti Zooprofilattici».

28.12

TOMASSINI

Al comma 2, dopo le parole: «il CNIPA,», inserire le seguenti: «la Lega italiana per la lotta contro i tumori».

Conseguentemente alla tabella B apportare la seguente variazione:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 15.

28.13

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Al comma 2, dopo le parole: «il CNIPA», sono inserite le seguenti: «La Lega Italiana per la lotta contro i tumori».

28.27

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni relative all'ISTAT)

1. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica l'Istat è autorizzata a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'Istat e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, è disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento della società.

2. I contratti di collaborazione attivati dall'Istat in essere alla data del 30 settembre 2005 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'istituto».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «il centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)», aggiungere le seguenti: «l'Istat».

28.14

FALOMI

Al comma 2, sopprimere tutte le parole successive alle seguenti: «servizi anche didattici per gli studenti».

Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973. n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983. n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992. n. 84

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5,7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;

d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;

e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

28.15

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

Al comma 2, dopo le parole: «anche didattici per gli studenti,» aggiungere le seguenti: «finanziati anche parzialmente con risorse provenienti da fonti diverse dai».

28.16

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università», con le seguenti: «finanziati anche parzialmente con risorse provenienti da fonti diverse dai bilanci di funzionamento degli enti o dal Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università».

28.17

SALZANO, TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La limitazione di cui al comma 1, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

2-ter. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996,

n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC) e presso gli Uffici centrali del Ministero della salute. I maggiori oneri sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3».

28.18

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e di 565 milioni a decorrere dall'anno 2006» sono soppresse.

Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

28.19

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che è autorizzata ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle inchieste tecniche aeronautiche».

28.20

CICOLANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che è autorizzata ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa ai soli fini dello svolgimento delle inchieste tecniche aeronautiche».

28.21

DANIELI, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Istituzioni e gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero della salute, per far fronte alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti del proprio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

28.22

FALOMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di cui al comma 1 che si avvalgono di contratti di consulenza che prevedano corrispettivi superiori a 40.000 euro lordi annui, il limite di cui al comma precedente è ridotto al 30 per cento».

28.23

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali volte alla prevenzione oncologica, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata a procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale, con oneri finanziari a carico dello stesso Ente. Alla determinazione ed alla ripartizione organica si provvede secondo le disposizioni e le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente».

28.24

AGOGLIATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'ulteriore periodo di permanenza dell'obbligo del servizio pubblico universale e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di corrispondenza e di sportelleria, nel rispetto dei limiti percentuali di utilizzo definiti dalla contrattazione collettiva».

28.25

FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la

trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo annuo complessivo di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per gli aspetti relativi alle assunzioni, per gli aspetti relativi alle assunzioni, sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 18.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: – 18.000;

2008: – 18.000.

28.0.1

FALOMI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art 28-bis.

1. I contratti a tempo determinato o con convenzione, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di flessibilità e di collaborazione relative al personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono gradualmente trasformati in contratti a tempo indeterminato nel caso in cui si riferiscano ad attività permanenti delle suddette Amministrazioni.

2. Allo scopo di finanziare la spesa di cui al comma 1 è istituito un «Fondo nazionale per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni» di 1.000 milioni di euro all'anno. L'accesso al Fondo avviene sulla base di un Piano nazionale predisposto dal Ministro della Funzione Pubblica sentite le Amministrazioni interessate.

3. Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate con concorso pubblico. Il servizio prestato nelle Amministrazioni di cui al comma 1 dovrà essere valutato ai fini concorsuali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973. n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981. n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983. n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992. n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461.

Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

«L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

28.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente;

«Art. 28-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, al fine di garantire, in ambito distrettuale e per un contingente non inferiore a 25.000 unità, la riqualificazione del personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione Giudiziaria, nella posizione economica e giuridica immediatamente superiore a quella di appartenenza nella medesima o in altra figura professionale.

2. Alla copertura, anche parziale delle vacanze di posizione economica A1, a seguito delle procedure di cui al precedente comma, si provvederà mediante definitiva assunzione del personale a tempo determinato ex - LSU.

3. I processi di riqualificazione dovranno in ogni caso, essere ultimati entro il 31 dicembre 2006».

28.0.3

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2005-2006 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico

2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale ATA».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

28.0.4

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della finzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti di ricerca, il cui finanziamento ordinario afferisce all'apposito fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, sono autorizzati a proce-

dere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, secondo quanto previsto dai piani triennali degli enti medesimi e debitamente approvati, ed in deroga al divieto e alle limitazioni di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Gli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 gravano sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni».

28.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006, 42 milioni di euro per l'anno 2007, e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, da parte dei comuni interessati, previo parere della Conferenza Stato-Regioni dei soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della legge n. 311 del 2004, si è stipulata la proroga con i medesimi comuni per lo svolgimento di attività socialmente utile».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 1.000;
2007: - 30.000;
2008: - 37.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 9.000;
2007: - 12.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 40.000.

28.0.6

FALCIER

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali.

2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987».

Art. 29.**29.1**

FALOMI

Al comma 1, sostituire la parola: «2004», con: «2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

29.2

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GROSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2004» con le seguenti: «per l'anno 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

29.3

FALOMI

Al comma 3, sopprimere le parole successive a: «contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29.4

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

29.5

Izzo

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva la applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 3.000;
2007: – 3.000;
2008: – 3.000.

29.6

VITALI

Sopprimere il comma 6.

29.7

MONTAGNINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione, il personale del Ministero della giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella posizione economica superiore, con decorrenza giuridica dal 5 aprile 2000 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta inquadrato nella posizione economica C3 - figura professionale del Direttore di Cancelleria, viene corrisposto il trattamento, economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

29.8

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

29.9

FALOMI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

29.10

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Al comma 9, sopprimere le parole: «con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

29.11

CURTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore trasporti, inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di ingegnere direttore coordinatore e di direttore amministrativo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano rivestito per almeno quindici anni l'incarico di Direttore degli Uffici *ex* MCTC, ora Uffici Provinciali DTT, sono nominati Dirigenti secondo la posizione occupata nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore».

Art. 30.**30.1**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, e 8.**Conseguentemente al testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si apporta la seguente modifica:*

«All'articolo 5, comma 1, lettera b) le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

30.2BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI
BRANDANI, LONGHI, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

30.3

FALOMI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

30.4

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, sostituire le parole: «Le amministrazioni regionali» con le seguenti: «Le regioni a statuto ordinario».

30.5

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole da: «le province, i comuni» sino a: «50.000 abitanti», e al comma 8 sopprimere le parole: «e le autonomie locali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.»

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

30.6

ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» inserire le seguenti: «ad eccezione dei comuni con meno di 3.000 abitanti,».

30.7

DI GIROLAMO, VITALI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, CADDEO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando» fino a: «legge 30 dicembre 2004, n. 311,» e alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 98 e 107 sono abrogati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

30.8

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI
BRANDANI, LONGHI, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

30.9

BISCARDINI, LABELLARTE, MARINI, CASILLO, CREMA, MANIERI

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «fatta salva la spesa per l'acquisizione del personale di cui al punto 5 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853».

30.10

STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

30.11

THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In alternativa alla diminuzione dell'1% , per garantire le economie previste dal presente articolo, gli Enti adottano apposite convenzioni tra loro per lo svolgimento di servizi comuni. A tal fine le eventuali maggiori economie possono essere utilizzate per assunzione di personale a tempo indeterminato sempre nei limiti stabiliti dal presente articolo.».

30.12

TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La limitazione di cui al comma i non si applica al personale medico veterinario e tecnico dei servizi sanitari delle aziende sanitarie e delle Regioni per far fronte alle emergenze sanitarie di cui al decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'anno 2006.».

30.13

DANIELI, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici, ai fini della determinazione dei livelli di spesa di personale di cui al presente articolo, non si tiene conto delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coor-

dinata e continuata per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri sono oggetto di finanziamento finalizzato da parte di soggetti terzi».

30.14

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma, 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui l'obiettivo di riduzione del 3 per cento nei tre anni sia raggiunto nel primo anno e mantehuto nel triennio, gli enti potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del *turn-over*».

30.15

VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono, inoltre, essere utilizzati per spese di personale gli importi che costituiscono una ulteriore riduzione della spesa di cui all'articolo 3, comma 2, per la misura eccedente la riduzione del 50 per cento.».

30.16

BATTAFARANO, IOVENE, STANISCI, PILONI, PIZZINATO, DI GIROLAMO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le amministrazioni di comuni, comunità montane ed altri enti ad esse assimilate aventi un bacino di popolazione fino a 15 mila abitanti, non in dissesto economico, che provvedessero a stabilizzare i lavoratori socialmente utili impegnati presso di esse, è consentita la deroga rispetto ai vincoli del patto di stabilità interno e al blocco delle assunzioni, relativa esclusivamente alle assunzioni deliberate entro il 30 giugno 2006 qualora ciò significhi, per le amministrazioni di cui al presente articolo, l'esaurimento del ricorso all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. Possibili ricorsi a mobilità tra amministrazioni limitrofe, fmalizzati all'obiettivo di cui al comma precedente e definiti previa accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territo-

riale, saranno disciplinate in apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto conuna, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

30.17

GUBERT

Al comma 7 sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «per le regioni a statuto ordinario».

30.18

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», *con le seguenti:* «per le regioni a statuto ordinario».

30.19

MORO

Al comma 7, sostituire le parole: per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti:* «per le regioni a statuto ordinario».

30.20

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 7 sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.21

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

Al comma 7 sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.22

DI GIROLAMO, VITALI, MASCONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 7 sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.30

MANCINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli organi di revisione contabile degli enti locali, oltre ad attestare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, certificano la conformità della stessa alla contrattazione collettiva di livello nazionale. Laddove essi accertino un contrasto dei contratti decentrati con il contratto collettivo nazionale, il relativo verbale, unitamente alla relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal servizio finanziario dell'ente, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'interno quale amministrazione vigilante, ed alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del costo del lavoro».

30.23

VITALI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle amministrazioni regionali e agli enti locali per i quali vi siano provvedimenti che dichiarano lo stato di calamità nell'anno 2005.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis, I del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e interazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.»

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

30.24

Nocco

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le limitazioni in materia di assunzioni di personale non trovano applicazione per il reclutamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero per il trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dei segretari generali delle Camere di commercio».

30.25

CICCANTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le limitazioni in materia di assunzioni di personale non trovano applicazione per il reclutamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero per il trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dei segretari generali delle Camere di commercio».

Art. 31.**31.1**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

31.2

VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione» con le seguenti: «oneri riflessi a carico delle Amministrazione e l'IRAP» e aggiungere, alla fine del comma 2, le parole: «e dell'IRAP».

31.3

PONTONE, NOCCO, BUCCIERO, MEDURI

*Sopprimere il comma 2.***31.4**

FORLANI, TAROLLI, CICCANTI

Sopprimere il comma 2.

31.5

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

Al comma 2, dopo la parola: «personale» è inserita la seguente: «dirigenziale».

31.6

PONTONE, NOCCO

Al comma 2, dopo le parole: «disposizioni contrattuali» aggiungere le seguenti: «successive al 1° gennaio 2006, per giudizi conclusi con esito favorevole e con compensazione delle spese di giudizio,».

31.7

MANFREDI, ZORZOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 della legge 29 marzo 2001 n. 86 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solamente al personale che esercita, nella forza armata di appartenenza, le funzioni di capo del Corpo o equivalente previsto dagli ordinamenti di settore"».

31.8

CARUSO, GRILLOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai giudici onorari di tribunali spetta un'indennità di euro 98,13, anche se l'udienza è tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la permanenza in servizio si è protratta per meno di tre ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di euro 98,13 per le attività in relazione alle quali è conferita la delega a nonna dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 e dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei provvedimenti trattati. Non possono essere corrisposte più di

due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la permanenza in servizio se è protratta per meno di tre ore"».

31.9

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Sopprimere i commi 4 e 5.

31.10

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Sopprimere i commi 6, 10, 11 e 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

31.11

EUFEMI

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

31.12

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

31.13

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.**Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 12.000;

2007: - 12.000;

2008: - 12.000.

31.14

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.**Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 7.000;

2006: - 7.000;

2007: - 7.000.

31.60

MANCINO

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.».**Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.***31.15**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Al comma 7, sostituire le parole: «nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate», con le seguenti: «escluse quelle contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi

sindacali ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

31.16

GRILLOTTI, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BOBBIO, BUCCIERO, CARUSO, MAGNALBÒ, PELLICINI, RAGNO, SEMERARO

Al comma 9, sopprimere le parole: «e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133».

31.17

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, per la copertura finanziaria di 49,3 milioni di euro, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: «4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

31.18

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

31.19

BERGAMO

Sopprimere i commi 10, 11 e 12 sono soppressi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le rubriche alla Tabella A.

31.20

MONTAGNINO

Sopprimere i commi 10, 11, 12.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

31.21

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

31.22

DE CORATO

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

31.23

BATTISTI

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

31.24

BATTISTI

Sopprimere il comma 10.

31.25

BATTISTI

Sopprimere il comma 11.

31.26

SOLIANI

Sopprimere il comma 11.

31.27

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

Al comma 11, dopo le parole: «per l'applicazione delle leggi stesse» inserire le seguenti: «salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla funzione delle cure termali».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

31.28

IZZO

Al comma 11, dopo le parole: «per l'applicazione delle leggi stesse» inserire le seguenti: «salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla fruizione delle cure termali».

31.29

DELOGU, FLORINO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla fruizione delle cure termali».

31.30

BARELLI

Sopprimere il comma 12.

31.31

BATTISTI

Sopprimere il comma 12.

31.32

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Al comma 12, sostituire le parole: «nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate», con le seguenti: «, escluse quelle contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate».

Conseguentemente, l'articolo 67, Tabella 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

31.57

IL RELATORE

Al comma 12, dopo le parole: «nonché alle forze» inserire le seguenti: «di polizia».

31.33

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale militare o appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare che abbia contratto malattia od infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale».

Consequentemente alla tabella C modificare gli importi come segue:

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987... (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150...):

2006: - 10.000.

31.34

Izzo

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le disposizioni legislative di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno interpretate nel senso che, ad eccezione delle ferie ordinarie annuali, i periodi di assenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, effettuati a qualsiasi altro titolo, non sono utili agli effetti della corresponsione agli stessi di compensi accessori incentivanti la produttività, comunque denominati. Le disposizioni di cui al presente comma, che non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, si applicano anche al personale collocato in posizione di distacco o di aspettativa sindacale. Le eventuali clausole difformi dei contratti integrativi, nazionali o decentrate, sono nulle ed improduttive di effetti e l'eventuale erogazione di compensi in violazione delle presenti disposizioni costituisce danno erariale e comporta responsabilità disciplinare per i soggetti che l'anno disposta. È fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi integrativi sottoscritti fino al 31 dicembre 2005».

31.35

FALOMI

Dopo il comma 12, inserire seguente:

«12-bis. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui sopra non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui sopra si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

31.36

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi ridurre proporzionalmente tutte le rubriche, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

31.37

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero della salute:

2006: – 150.000;

2007: – 150.000;

2008: – 150.000.

31.38

LAURO

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero della salute:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 1.800;

2007: – 1.800;

2008: – 1.800;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.

31.39

IZZO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero della salute:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.800;

2007: - 1.800;

2008: - 1.800;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

31.40

FABRIS

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero della salute:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 1.800;

2007: – 1.800;

2008: – 1.800;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.

31.41

CICCANTI, TAROLLI, TREMATERRA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero della salute:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: – 2.000;

2007: – 2.000;

2008: – 2.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 1.800;

2007: – 1.800;

2008: – 1.800;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.

31.42

FABBRI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 e a regime, si provvede, mediante le seguenti variazioni, da apportare alla tabella A:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 7.000;

2007: – 9.000;

2008: – 9.000;

alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: – 2.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000;

alla voce Ministero della salute:

2006: – 5.800;

2007: – 4.800;

2008: – 4.800.

31.43

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per i primi cinque anni dalla cessazione dal servizio, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero della salute:

2006: – 7.000;

2007: – 7.000;

2008: – 7.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: – 1.400;
2007: – 1.400;
2008: – 1.400;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 1.260;
2007: – 1.260;
2008: – 1.260;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: – 700;
2007: – 700;
2008: – 700.

31.44

PIZZINATO, TONINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi 11 e 12 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 14.800;
2007: – 14.800;
2008: – 14.800.

31.45

CHIUSOLI, ZAVOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, PIZZINATO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

31.46

TOMASSINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle amministrazioni connesse alla fruizione di cure termali».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

31.47

FASOLINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle amministrazioni connesse alla fruizione di cure termali».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

31.48

MARINI, BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO, CREMA, MANIERI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in

quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

31.49

IZZO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

31.50

DELOGU, FLORINO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le previsione di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

31.51

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Sopprimere il comma 13.

31.52

LABELLARTE, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, MANIERI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. In caso di incremento negli accordi contrattuali di comparto dell'indennità buoni pasto, si intende corrispondentemente incrementata la quota esente ai fini Irpef».

31.53

CICCANTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la parola "2005" è sostituita dalla seguente: "2006"».

31.54

COVIELLO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la parola "2005" è sostituita dalla seguente: "2006"».

31.55

ZORZOLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, le parole: "ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali medici superiori delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato specialisti in medicina legale e delle assicurazioni"».

31.56

ZORZOLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. La disposizione di cui al comma 14 non si applica al personale delle Forze annate, inclusa l'Arma dei carabinieri. Il collocamento fuori ruolo è comunque disposto dal Ministro della difesa, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione. Il comando è disposto

previo nulla osta dello stesso dicastero, sulla base di analoga valutazione."».

31.0.1

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per i nuovi assunti negli anni 2006, 2007 e 2008 ad incremento delle unità già effettivamente occupate, a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

31.0.2

GRILLOTTI, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BOBBIO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MAGNALBÒ, PELLICINI, RAGNO, SEMERARO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di Tribunale (dopo tre anni dalla nomina" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "Magistrati di Tribunale"».

31.0.3

FERRARA, FIRRARELLO, BARELLI, CHIRILLI, BOSCATTO, CICCANTI

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.**

1. Al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito in legge 5 novembre 2004, n. 263, all'articolo 5-quater *sostituire le parole* «15 maggio 2006» *con:* «15 maggio 2007».

Art. 32.**32.1**

FALOMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165, le risorse destinate in sede di contrattazione collettiva sono comprese in quelle di cui all'articolo 27 della presente legge».

Conseguentemente,

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

32.2

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le risorse destinate in sede di contrattazione collettiva sono comprese in quelle di cui all'articolo 27 della presente legge».

32.3

DANZI, CICCANTI, TAROLLI, SODANO Calogero, BOREA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 1 della legge 15 luglio 2002, n.145, dopo le parole: "il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", sono aggiunte le seguenti: "ed il personale idoneo dei concorsi per esami e per titoli ed esami a dirigente, banditi ai sensi della legge 10 luglio 1984 n. 301, le cui graduatorie siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a decorrere dal 1° gennaio1995"».

32.4

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, relativamente alle figure professionali che svolgono compiti che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, per il personale dei comparto dei ministeri è stanziata la somma di 9 milioni di euro per l'anno 2006 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente alla Tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59; Art.70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:

2006: - 9.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

32.5

EUFEMI

All'articolo 32, aggiungere il seguente comma:

«2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, relativamente alle figure professionali che svolgono compiti che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, per il personale del compatto dei ministeri è stanziata la somma di 9 milioni di euro per l'anno 2006 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

32.6

BOREA, CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, comma 2, il primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituiti con il seguente periodo: "Al concorso per

esami sono ammessi i vicedirigenti delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, individuati all'articolo 17-*bis*".»

32.7

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 2 lettera *a*) dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"i vicedirigenti, muniti di laurea, individuati all'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".»

32.0.1

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Il personale che al 31 dicembre 2000 risulta inquadrato nell'area B, posizione economica B3, e che è stato assunto a seguito di concorsi ad assistente amministrativo e qualifiche equiparate le cui graduatorie sono state approvate anteriormente al 16 maggio 1995, data di sottoscrizione del CCNL 1995-1997, comparto Ministeri, è immesso nell'area C, posizione economica C1 con decorrenza giuridica dalla data di assunzione e con decorrenza economica dal 1° gennaio 2006 nella misura del 50 per cento della retribuzione e dal 1° gennaio 2007 nella misura del 100 per cento".

È stanziata la somma di euro 38.800 dal 1° gennaio 2006 e di euro 77.600 dal 1° gennaio 2007».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

32.0.2

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. All'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli incaricati di funzioni dirigenziali di seconda fascia che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato presso cui sono titolari dell'incarico, alla data di entrata in vigore della presente disposizione".»

Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

32.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1-*quater*, sub 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, è sostituito dal seguente:

"Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento *ad personam* nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e con inserimento nel ruolo di anzianità dell'amministrazione di nuova destinazione immediatamente dopo il dipendente, appartenente all'identica

area funzionale e posizione economica, iscritto nel ruolo medesimo alla data di adozione del provvedimento di trasferimento stesso".»

32.0.4

EUFEMI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 5 comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", aggiungere le seguenti: "ed il personale idoneo dei concorsi per esami e per titoli ed esami a dirigente, banditi ai sensi della legge 10 luglio 1984 n. 301, le cui graduatorie siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a decorrere dal 1° gennaio 1995"».

32.0.5

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

"f) dell'esecuzione di lavori agricoli di breve durata stagionali o a carattere saltuario"».

32.0.6

EUFEMI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il personale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge e con almeno due anni di anzianità nel ruolo è inquadrato anche in soprannumero riassorbibile nelle sotto elencate qualifiche previste dal medesimo articolo:

a) nella qualifica stabilita alla lettera d) il personale che riveste la qualifica prevista alla lettera c);

b) nella qualifica stabilita alla lettera c) il personale che riveste una delle qualifiche previste alle lettere a) e b).

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

3. Nei confronti del personale indicato alla lettera b) del comma 1, ai fini della promozione anche in soprannumero riassorbibile alla qualifica stabilita alla lettera d) dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'anzianità minima prescritta dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo è ridotta di due terzi.

4. L'onere di spesa di euro 120.000 annuo derivante dall'applicazione del presente articolo è compensato dalla modifica della tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni con la riduzione della dotazione organica totale del ruolo degli ispettori».

32.0.7

EUFEMI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2005, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al pre-

detto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1, avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale.»

32.0.8

EUFEMI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Dirigenti della Scuola superiore di pubblica amministrazione)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i Dirigenti di Amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti", sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".»

32.0.9

IZZO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Dirigenti della Scuola superiore di pubblica amministrazione)

All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti", sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'arti-

colo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".»

32.0.10

MARITATI, CALVI, FASSONE, CADDEO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Le funzioni assegnate dall'articolo 371-*bis* codice di procedura penale alla Direzione Nazionale Antimafia sono equiparate alle funzioni re-quirenti di legittimità indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), n. 6 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) si applica anche ai magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia, istituita nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12 (Ordinamento giudiziario).»

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

32.0.11

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, CADDEO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Magistrati)

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) si applica anche ai magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia, istituita nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12 (Ordinamento giudiziario).»

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

32.0.12

CASTELLANI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154, è sostituito con il seguente:

"2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente:

'1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nell'ambito del quale è ricompreso anche il personale appartenente ai profili di direttore coordinatore di area pedagogica e di direttore coordinatore amministrativo contabile, in possesso di diploma di laurea, cui tale personale ha avuto accesso a seguito di concorso ovvero procedura di riqualificazione, disciplinato dal rispettivo ordinamento'."».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento".

32.0.13

CASTELLANI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Sostituire il comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154 con il seguente:

"2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente:

'1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nell'ambito del quale è ricompreso anche il personale appartenente ai profili di direttore coordinatore di area pedagogica e di direttore coordinatore amministrativo contabile cui tale personale ha avuto accesso a seguito di concorso ovvero procedura di riqualificazione, è disciplinato dal rispettivo ordinamento'."».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento".».

32.0.14

FERRARA, BOSCHETTO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente periodo: "Il suddetto esame, per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, è sostenuto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la composizione della commissione nonché le modalità di svolgimento delle sessioni di esame."

2. Possono richiedere, entro il 31 dicembre 2006, l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i dipendenti dello Stato e degli enti ed organismi pubblici in pos-

nesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132».

Art. 33.**33.1**

FALOMI

Al comma 1, tra le parole: «attuazione della mobilità» ed: «è costituito un fondo nello stato», inserire: «previa contrattazione con le OO.SS».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.2

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, dopo le parole: «l'attuazione della mobilità» inserire le seguenti: «, previa contrattazione con le OO.SS.,».

33.3

FALOMI

Al comma 1, tra le parole: «che attivino mobilità» e: «di personale di livello non dirigenziale», inserire: «volontaria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.4

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «attività mobilità» aggiungere le seguenti: «volontaria».

33.5

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.6

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 3, capoverso «5-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

33.7

PEDRIZZI

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici, degli Enti di ricerca e degli Enti di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque in servizio in assegnazione temporanea sono trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio alla data del 31 dicembre 2005, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, anche in soprannumero, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il personale collocato in soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze di organico.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 5, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003.

4-quater. I posti resisi vacanti per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi restano assoggettati alle norme di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, non comportano oneri aggiuntivi».

33.8

MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, è aggiunto, il seguente:

«*3-bis.* Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, i dipendenti delle Amministrazioni di cui al precedente comma 1, in posizione di comando o fuori molo o comunque in servizio in assegnazione temporanea, sono trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei moli delle Amministrazioni in cui prestano servizio alla data del 31 dicembre 2005, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, anche in soprannumero, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il personale collocato in soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze di organico.

Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportano una corrispondente rimodulazione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003.

I posti resisi vacanti per effetto delle procedure di cui al presente comma restano alle norme di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

33.9

DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo sono trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio alla data del 31 dicembre 2005, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, anche in soprannumero, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il personale collocato in soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze di organico.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'11 luglio 2003.

3-quater. I posti resisi vacanti per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi restano assoggettati alle norme di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, non comportano oneri aggiuntivi».

33.10

DANZI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. L'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così modificato:

"Il capoverso 2-bis è sostituito con il seguente:

«2-bis. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento ad personam nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e con inserimento nel molo di anzianità dell'amministrazione di nuova destinazione immediatamente dopo il dipendente, appartenente all'identica area funzionale e posizione economica, iscritto nel ruolo medesimo alla data di adozione del provvedimento di trasferimento stesso».

33.11

DANZI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«3-bis. L'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, a seguito della soppressione della progressione economica per classi di stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266 e al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987 n. 494 e della conseguente istituzione del sistema retributivo per aree di cui all'articolo 13 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto militare di leva si somma per una sola volta alla carriera, con l'esperienza professionale nella posizione economica di appartenenza ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la partecipazione ai corsi-concorsi per il passaggio da un area all'altra ed ai percorsi di qualificazione da una posizione economica all'altra».

33.12

CICCANTI, TAROLLI, SALZANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli effetti della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 sono prorogati al 31 dicembre 2004 limitatamente al personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno 1 anno con atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto».

33.13

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono sospesi i procedimenti di nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle domande volte ad ottenere il trasferimento presso altro ufficio e delle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71 del regio decreto suddetto, concorrono per conseguire rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 71 e 42-ter. Coloro che sono confermati ai sensi dell'articoli 42-quinquies del regio decreto suddetto conservano l'incarico a tempo indeterminato fino al settantacinquesimo anno di età e percepiscono la seconda indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, se la permanenza in servizio determinata dal compimento di attività dell'ufficio su-

periori nello stesso giorno lavorativo la durata di tre ore, anche non consecutive.

Alla lettera *a*) dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla lettera *a*) dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole da: "da personale" alla fine del periodo sono soppresse».

33.14

FILIPPELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A partire dal corrente anno scolastico 2004-2005, gli insegnanti di sostegno, nell'interesse dei rispettivi alunni in situazione di *handicap*, non possono essere soggetti a mobilità per tutta la durata del ciclo di studi frequentati, salvo espresso parere favorevole del gruppo di lavoro sul caso, previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 13, comma 1 lettera *a*) della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il parere dovrà essere formulato soltanto dopo aver raccolto gli orientamenti dei genitori o del legale rappresentante dell'alunno/a interessato.

Tale nonna si applica anche agli insegnanti con incarichi e/o supplenze annuali, con la sola esclusione dei casi di rientro in servizio, per qualsiasi motivo, da parte di insegnanti di sostegno di ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

33.15

GENTILE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli *ex* lavoratori di Legnochimica presso lo stabilimento di Renda, provincia di Cosenza, è consentita la proroga dell'indennità di mobilità per un periodo di 6 mesi oltre il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente:

all'articolo 67, Tabella A richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.000.

33.16

IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del presente decreto legislativo, il transito in mobilità del personale con qualifica dirigenziale nei ruoli di altra amministrazione pubblica, mediante passaggio diretto, non è subordinato all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, qualora l'amministrazione di destinazione comunichi formalmente a quest'ultima la propria disponibilità al conferimento dell'incarico dirigenziale almeno sessanta giorni prima della decorrenza del provvedimento.

11-ter. Ai dirigenti destinatari provvedimenti di mobilità o comando cui viene conferito un incarico dirigenziale da un'amministrazione diversa da quella di precedente appartenenza viene corrisposto, in aggiunta alla retribuzione di posizione corrispondente al nuovo incarico, un assegno *ad personam* non pensionabile da riassorbirsi all'atto della corresponsione dei futuri incrementi contrattuali o della rideterminazione della misura della retribuzione di posizione, pari alla eventuale differenza tra la retribuzione di Posizione relativa al precedente incarico dirigenziale e quella riferita all'incarico conferito dall'amministrazione di destinazione"».

33.17

FERRARA, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale che alla data in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482 si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove si virifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Si applicano gli articoli 34 comma 2 e 34-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli esteri, legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987 apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4.000;

2007: - 4.000;

e alla tabella A, Ministero economia e finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 4000.

33.0.1

MARINI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Contribuzione CIG, CIGS, DS e Mobilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, diverse dalle aziende di trasporto pubblico, sono assoggettate alla contribuzione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, salvo i casi in cui sia garantita la stabilità del rapporto di lavoro.

2. Per le aziende di cui al precedente comma, comprese le aziende di trasporto pubblico, permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

33.0.2

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Contribuzione GIG, CIGS, DS e Mobilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, diverse dalle aziende di trasporto pubblico, sono assoggettate alla contribuzione obbligatoria contro

la disoccupazione involontaria, salvo i casi in cui sia garantita la stabilità del rapporto di lavoro.

2. Per le aziende di cui al precedente comma, comprese le aziende di trasporto pubblico, permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223. anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

33.0.3

IZZO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis:

(Contribuzione CIG, CIGS, DS e Mobilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, diverse dalle aziende dei trasporto sono assoggettate alla contribuzione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, salvo i casi in cui sia garantita la stabilità del rapporto di lavoro.

2. Per le aziende di cui al precedente comma, comprese le aziende di trasporto pubblico permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturale in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

33.0.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione mobilità a piccole imprese)

1. Il trattamento di Mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonchè dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del

committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i 51 giorni nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori,

3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'1 per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

g) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

i) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

j) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

l) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

Gli articoli 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 10 gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Art. 66-quinquies.

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La sottana delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

33.0.5

SCHIFANI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Incentivi per favorire la mobilità e l'incremento dell'occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di lavoro è concesso un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 300 euro per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e di 500 euro se di sesso femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

5 Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

8. Il credito d'imposta compete secondo la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui al citato comma.

10. Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse».

Art. 34.**34.1**

CICCANTI, EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute,» aggiungere le seguenti parole: «, l'ENEA,».

34.2

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MONTICONE, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato», aggiungere le seguenti: «e con contratti coordinati e continuativi stipulati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

34.3

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo può continuare ad avvalersi sino al 31 dicembre 2006 del personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2005».

34.4

FLORINO, TOFANI, BOBBIO, BUCCIERO, COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, PONTONE, NOCCO, BALBONI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella. A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.938;

2007: - 7.938;

2008: - 7.938.

34.5

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei moli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.938;

2007: - 7.938;

2008: - 7.938.

34.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'ordine del giorno della Camera dei deputati (seduta n. 663) su PDL 9/06016/011, accettato dal Governo il 27 luglio 2005, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento"».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

34.7

CONSOLO, DEMASI, GUBERT, ULIVI, BOREA, MELELEO, SUDANO, RONCONI, MAFFIOLI, TUNIS, FORTE, CHIRILLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'ordine del giorno della Camera dei deputati (seduta n. 663) su PDL 9/06016/011, accettato dal Governo il 27 luglio 2005, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali

giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

34.8

IZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'ordine del giorno della Camera dei Deputati (seduta n. 663) su PDL 9/06016/011, accettato dal Governo il 27 luglio 2005, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

34.9

LAURO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento della giustizia minorile, è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "assistente di vigilanza", posizione economica B3, anche in temporaneo soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, istituiti con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 9 e 10.

1-ter. L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

1-quater. All'onere economico derivante dall'attuazione dei precedenti commi, stimato in 2.229.497,00 euro per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza per l'anno

2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

34.10

FASOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento della giustizia minorile, è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "assistente di vigilanza", posizione economica B3, anche in temporaneo soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, istituiti con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 9 e 10.

1-ter. L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

1-quater. All'onere economico derivante dall'attuazione dei precedenti commi, stimato in 2.229.497,00 euro per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

34.12

EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «6 milioni di euro», aggiungere le seguenti: «nonché l'assunzione a tempo indeterminato di 741 unità di concorsi pubblici in fase di definizione banditi nel 2004».

34.13

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i compiti conferiti ai giudici onorari aggregati (G.O.A.) di cui al primo comma, dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 novembre 2004 n. 266 con scadenza al 31 dicembre 2005.

Sono attribuiti ai G.O.A. la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 31 dicembre 1997 esclusi quelli già assunti in decisione».

34.14

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Uffici Giudiziari di Termini Imerese sono autorizzati ad avvalersi sino al dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 242 del 2000 e prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

34.15

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai 40 impiegati a tempo determinato presso gli Uffici Giudiziari di Termini Imerese, con contratti stipulati ai sensi della legge n. 242 del 2000, prorogati al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è riconosciuta la medesima qualifica rivestita nell'ambito dell'originario progetto di utilità collettiva corrispondente al titolo di studio posseduto, con decorrenza dal 2 novembre 2000».

34.16

TURRONI

Sopprimere il comma 4.

34.17

TURRONI

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

34.18

TURRONI

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2006» con le seguenti: «9 aprile 2006».

34.19

FALOMI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì prorogati per il 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere stipulati dall'ISTAT, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 13 del disegno di legge 6 settembre 1989 n. 322».

Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

34.20

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Sono altresì prorogati per il 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere stipulati dall'ISTAT; nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

32.21

CASTAGNETTI

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR con il fondo ordinario previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005 fino al 31 dicembre 2006, nel limite massimo di spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministro degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 65.000;

e conseguentemente: all'articolo 35 comma 2 le parole: «personale di cui all'articolo 34 commi 1 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «personale di cui all'articolo 34 commi 1, 4-bis e 6».

34.22

CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR con il fondo ordinario previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005 fino al 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio degli Enti».

34.23

FABRIS

Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato in servizio nell'anno 2005 nei limiti di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005».

34.24

IZZO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le autorità di Bacino di rilievo nazionale sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato, in servizio nel 2005, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005».

34.25

Nocco

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283/98 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta attualmente servizio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di bilancio gestito dal Dipartimento per le Politiche Fiscali».

34.26

FERRARA, GENTILE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, al comma 5, le parole: "Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazione finanziaria"».

34.27

Nocco

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alla fine dell'art. 51 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 aggiungere le seguenti parole: "salvo quelle di cui all'art. 35 che hanno effetto a decorrere dall'approvazione del nuovo ordinamento professionale del personale ai sensi degli articoli 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Ministeri, stipulato il 12 giugno 2003"».

34.28

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le Regioni e le Province autonome che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano per l'Autorità Ambientali personale con forme di contrattualizzazione precarie, scelto tramite apposite selezioni, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2006: - 4.200;
2007: - 4.200;
2008: - 4.200.

34.29

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI, RONCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche ed Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, che di quelle del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello con riferimento agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco può continuare ad avvalersi delle unità di personale convenzionato ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998 sino al 30 dicembre 2006, salva la possibilità di convertire tali rapporti di lavoro a tempo determinato in contatti a tempo indeterminato senza oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente alla Tabella C del presente ddl finanziaria gli stanziamenti delle Unità Provisionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

34.30

FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006, fatto quanto stabilito per il personale CFL di INAIL e INPS dai commi seguenti 7-bis, 7-ter e 7-quater.

7-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, saranno effettuate nel corso del 2006 in quanto tali enti hanno rispettato le limitazioni e le modalità previste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione del personale a tempo indeterminato. Precisamente, i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione, già prorogato per più di una volta negli anni precedenti, sono convertiti in rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2006 dopo l'espletamento della verifica finale delle competenze acquisite. Tale previsione ri-

guarda le predette amministrazioni pubbliche anche se queste non hanno ancora espletato per il personale interno a tempo indeterminato le selezioni interne e concorsuali finalizzate a dare attuazione al programma dei fabbisogni del personale così come rideterminato per entrambi gli enti nel corso del 2005.

7-ter. Qualora la verifica finale delle competenze acquisite dal personale, prevista dalle norme vigenti, non sia svolta entro il 31 dicembre 2005, essa è compiuta entro il 30 settembre 2006 e la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. In tale caso, i rapporti in essere instaurati col personale assunto in formazione e lavoro sono, in via transitoria e nelle more della conversione del rapporto in oggetto, comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

7-quater. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di produttività degli enti di appartenenza del personale assunto in contratto di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro».

Consequentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 67-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,35 per cento».

34.31

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti con autonomia di bilancio possono procedere alla conversione dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, delta legge 30 dicembre 2004, n. 311, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci».

34.32

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 7, dopo le parole: «al 31 dicembre 2006.» *aggiungere le seguenti:* «L'INPS può attivare nel corso del 2006 le procedure di conver-

sione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei Contratti di formazione e lavoro in essere già scaduti e prorogati in virtù dell' art.1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei limiti del contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2005 e nell'ambito delle disponibilità dell'istituto».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2006: - 12.000;
2007: - 13.000;
2008: - 14.000.

34.33

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2008 i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 settembre 2005 intercorrenti fra le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n.165 del 2001, e i lavoratori socialmente utili, è autorizzata la spesa di 98,127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n.692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 5 16 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 5 16 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione".

Art. 66-quater.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque molo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

34.34

FILIPPELLI, RIGHETTI

Aggiungere il seguente comma:

«9-bis. La stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che attualmente operano negli Enti locali al di sotto dei 50.000 abitanti avviene mediante un riutilizzo degli stessi nell'ambito delle nuove piante organiche attraverso concorsi ad essi riservati».

34.35

COMPAGNA, TAROLLI, CICCANTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. All'art. 459 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 è aggiunto il seguente comma:

"6. Per le istituzioni scolastico-educative al numero di classi annesse si aggiunge il numero dei gruppi di semiconvittori e convittori che concorre a determinare l'organico degli educatori"».

34.36

CURTO

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Proroga contratti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro)».

34.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 63, dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie, possono proce-

dere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma i è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Al comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.2

STANISCI, MONTALBANO, GARRAFFA, PAGANO, LEGNINI, IOVENE, BATTAFARANO, CADDEO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Nel limite complessivo di 50 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e

successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 7 per cento.

34.0.3

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Assunzioni a tempo indeterminato personale pubblica amministrazione)

1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2006 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonchè al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 1° marzo 2005. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1° gennaio 2006, è estesa a tutto il personale del comparto della pubblica amministrazione».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 66-quater.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quinquies.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque molo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

34.0.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.***(Contratti a tempo indeterminato)*

1. Dal 1° gennaio 2006 sono autorizzate le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque molo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del

totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 66-quater.

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

34.0.5

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ricercatori universitari)

1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2008.

2-ter. Il cofinanziamento di cui ai comma 2-bis avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione.

Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. A partire dal 10 gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 66-quater.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento".

Art. 66-quinquies.

Sopprimere l'articolo 19».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

34.0.6

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.***(Contrasto all'evasione fiscale e contributiva)*

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonchè ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

3. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti, e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

34.0.7

FERRARA, BORELLI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni concernenti personale del CONI servizi S.p.A.)

1. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata amministrazione, anche in posizione di soprannumero rispetto alla ri-

determinazione della dotazione organica operata per effetto dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, a 311».

34.0.8

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Salario Sociale)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
- c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, a sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti

dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e moli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 10 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 4, 5 e 6, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto da medesimi commi.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 17 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 16, 17, 18 e 19, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro

due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 7 e 8, del presente articolo.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonchè ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

27. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonchè le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di

legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitan a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

28. Alla corresponsione della retribuzione sociale nonchè degli altri benefici previsti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse derivanti annualmente dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 37-bis e 37-ter. A tal fine sono emanati annualmente decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'accertamento delle risorse disponibili e la determinazione dei benefici erogabili ai sensi del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:

Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. A partire dal 1° gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 66-quater.

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-quinquies.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 66-sexies.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-septies.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura

Art. 35.**35.1**

PASSIGLI, PIZZINATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.820 unità di personale, e comunque fino alla copertura del fondo di 87,5 milioni di euro, da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.660 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze».

35.2

PASSIGLI, CADDEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica pubblica e dell'economia e delle finanze. Con la quota residua del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito presso il Ministero dell'interno il fondo di sperimentazione, ricerca e innovazione tecnologica».

35.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione fino a 2.454 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61°, 62°, 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato, attualmente in servizio, attraverso le procedure di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, entro il li-

mite di spesa di 61 milioni di euro per l'anno 2006 e di 86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n: 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

35.4

ZANCAN, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «A valere sul medesimo fondo di cui alla legge n. 311 del 2004 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di Ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «2.500 unità» con le seguenti: «1.500 unità» e le parole: «1.500 unità» con le seguenti: «500 unità».

35.5

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

Al comma 1 sostituire la parola: «2500» con: «5000».

Al comma 6 sostituire le parole: «per consentire le» sono sostituite con le seguenti: «per far fronte agli oneri connessi alle» e le parole «commi da 1 a 5, a decorrere dall'anno 2007 è istituito» con le seguenti: «commi da 1 a 5, a decorrere dal 1 gennaio 2007, è istituita una tassa per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. Con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono determinati l'importo della tassa, commisurato anche alla durata del soggiorno, ed alla tipologia del permesso, dovuto dai richiedenti, le modalità di versamento della predetta tassa e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. La tassa è a carico del richiedente ed è possibile la traslazione sul datore di lavoro o sui familiari. È altresì istituito».

Conseguentemente le maggiori entrate previste dalla tassa di cui al comma 6 sono utilizzate per gli oneri dovuti all'incremento di spesa per fronteggiare l'aumento del personale di cui al comma 1.

35.6 (testo 2)

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «2.500 unità» con le seguenti: «3.500 unità».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

35.6

MONTAGNINO, D'ANDREA

Al comma 1, sostituire le parole: «2.500 unità» con le seguenti: «3.500 unità».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sono sostituite le parole: "95 per cento" con le seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

35.7

IZZO

Al comma 1, dopo le parole «2.500 unità di personale» aggiungere le parole «e comunque fino alla spesa di 87,5 milioni di euro».

35.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN, DONATI

Al comma 1, sostituire le parole da: «da impiegare direttamente» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, di cui 1.250 Ispettori del lavoro e i rimanenti da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica».

35.9

GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 1, dopo le parole: «compiti di ordini e sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e soccorso tecnico urgente» e dopo le parole: «1500 per la Polizia di Stato» inserire le seguenti: «e 500 per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

35.10

COVIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «in compiti di ordine e sicurezza pubblica,» inserire le seguenti: «nonché di polizia economico-finanziaria».

35.11

CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «in compiti di ordine e sicurezza pubblica», aggiungere le seguenti: «nonché di polizia economico-finanziaria».

35.12

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «In compiti di ordine e sicurezza pubblica», aggiungere le seguenti: «nonché di polizia economico-finanziaria».

35.13

CARUSO, GRILLOTTI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«a) dopo le parole: "Polizia di Stato" aggiungere le seguenti: "e 500 per la Polizia Penitenziaria";

b) dopo le parole: "Ministro dell'interno" aggiungere le seguenti: "e al Ministro della Giustizia"».

35.14

EUFEMI

Al comma 1 dopo le parole: «polizia di Stato» aggiungere le seguenti: «e 500 per la polizia penitenziaria» e dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «e Ministero della giustizia».

35.15

MINARDO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede attingendo alla graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 ed alla graduatoria degli idonei del concorso per titoli a 173 posti di vigile

del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* quarta serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2008».

35.16

MINARDO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie degli idonei del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 e degli idonei del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* quarta serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001, rimangono valide fino al 31 dicembre 2008».

35.17

FASOLINO, CARRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

35.18

FIRRARELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri a carico dei bilancio dello Stato è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei ai concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

35.19

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività istituzionali svolte, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo, in deroga agli articoli: 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato dirette al completamento del proprio organico».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 128 del 1998 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europea», articolo 23: istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – cap. 1723) apportare le seguenti modifiche: 14.000 (in migliaia di euro) per il 2006, 15.000 (in migliaia di euro per il 2007, 16.000 (in migliaia di euro) per il 2008.

35.20

COZZOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per fronteggiare indifferibili esigenze di sicurezza, in deroga al blocco delle assunzioni di personale, in attuazione a quanto stabilito al comma 1, 20 unità delle 1.500 unità previste per la Polizia di Stato sono assegnate al servizio di sicurezza del territorio del comune di Scafati».

35.21

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998 relativi al personale addetto ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a un milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.

Art. 66-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.22

CARUSO, GRILLOTTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2006, le vacanze organiche dei ruoli di sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviata del corso di formazione anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443».

35.23

IL RELATORE

Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «articolo 34, commi 1 e 6,» con le seguenti: «articolo 34, commi da 1 a 6, della presente legge».

35.24

CURTO

Al comma 2 sostituire le parole: «commi 1 e 6» con le seguenti: «commi da 1 a 7».

35.25

TOFANI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

«a) sostituire le parole: "commi 1 e 6" con le seguenti: "commi 1, 3 e 6";

b) sostituire le parole: "non superiore a 7000" con le seguenti: "non superiore a 7.800"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 12.000;

2007: + 12.400;

2008: + 12.800.

35.26

CICCANTI

Al comma 2, sostituire le parole: «personale di cui all'articolo 34, commi 1 e 6» con le seguenti: «personale di cui all'articolo 34, commi 1, 4-bis e 6».

35.27

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 34, commi 1 e 6», aggiungere le seguenti: «e 7».

35.28

FALOMI

Al comma 2, tra le parole: «comma 1 e 6» e le parole: «amministrazioni ivi richiamate», inserire le seguenti: «e per garantire la continuità dei servizi assicurati nelle medesime amministrazioni da personale con contratti di collaborazione continuata e continuativa o con contratti a progetto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote IRPEF)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;

d) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;

e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.29

FALOMI

Al comma 2, sostituire la parola: «7.000» con la seguente: «9.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.30

FALOMI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente si procede per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Ministero dei beni e delle attività culturali derivanti dalla convenzione stipulata tra lo stesso Ministero e la GEPI spa in data 6 agosto 1991».

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente», apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

2006: – 50.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate», apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

2007: – 50.000.

35.31

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente si procede per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Ministero dei beni e le attività culturali derivanti dalla conven-

zione stipulata tra lo stesso Ministero e la GEPI spa in data 6 agosto 1991.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

35.32

FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle procedure concorsuali per titoli ed esami, previste dal comma 2, i lavoratori a tempo determinato, partecipano esclusivamente alle figure professionali e posizioni economiche attribuite in sede di stipulazione del contratto a tempo determinato. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, verranno assegnati nelle sedi in cui hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato. Ai fini dell'assunzione è mantenuto l'eventuale ordine prioritario stabilito, dalla norma che ha consentito, a ciascuna Amministrazione di cui all'articolo 34, commi 1 e 6, l'originaria stipulazione dei contratti a tempo determinato. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato i vincitori dei concorsi al di fuori delle piante organiche».

35.33

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel triennio 2006-2008 le università sono autorizzate ad assumere ricercatori e professori idonei, dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a un milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.

Art. 66-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.34

FALOMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la conversione dei contratti di collaborazione attualmente in essere stipulati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale».

E, di conseguenza,

a) alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2006: - 50.000;

b) alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate, apportare la seguente variazione:

2007: - 50.000.

35.35

D'IPPOLITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 14-*sexies*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di fascia che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in materia continuativa con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato presso cui sono titolari dell'incarico, alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato."».

35.36

FERRARA

Al comma 4, dopo le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 34».

35.37

FERRARA

Al comma 5, sostituire le parole: «nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1» con le seguenti: «nel limite del contingente complessivo di cui al comma 2».

35.38

MONTICONE

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali con sede in Roma è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 2006, i lavoratori già in servizio con contratti a tempo determinato. I lavoratori, selezionati tra i suddetti con apposita procedura di valutazione, sono immessi nel ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nelle funzioni professionali e nelle posizioni economiche già ricoperte nell'amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.39

BAIO DOSSI, GAGLIONE

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di far fronte, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzata in deroga l'assunzione di personale a tempo indeterminato nell'ambito della propria pianta organica».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.40

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

Al comma 6, ultimo pedodo, dopo la parola: «bilancio» inserire le seguenti: «e gli enti locali territoriali».

35.41

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MONTICONE, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I lavoratori che prestano servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali con contratti di lavoro coordinati e continuativi, stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, sono stabilizzati ai sensi dei commi 2 e 6 del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.42

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. È facoltà degli Enti locali territoriali assumere con contratto a tempo indeterminato, con concorsi solo per titoli e con fondi a carico dei propri bilanci e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, i collaboratori coordinati e continuativi provenienti dai bacini LSU che alla data del 31 dicembre 2004 erano utilizzati da almeno cinque anni».

35.43

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinato, assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto, nel limite di quattro unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione e servizio civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a complessivi euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 228 – fondo nazionale per il servizio civile – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

35.49

BOSCETTO, SCARABOSIO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinnato, assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto, nel limite di quattro unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione e servizio civile per almeno ventiquattro mesi consccutivi, prc la presentazione, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a complessivi euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 228 – Fondo nazionale per il servizio civile – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

35.44

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al personale medico dipendente delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere viene riconosciuto il periodo di servizio prestato nei paesi dell'Unione europea con contratti a tempo determinato, incluse le borse di studio, per un periodo di almeno due anni».

35.45

BEVILACQUA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I presidi incaricati triennialisti, provenienti dal settore dell'Istruzione Artistica, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al DDG 17 dicembre 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda, con il punteggio conseguito nel suddetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, in applicazione dell'articolo 1-octies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Saranno assegnati agli interessati i posti disponibili nell'ambito del contingente di quelli messi a concorso con decorrenza 1° settembre 2006».

35.46

BONATESTA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli ufficiali che si trovano nella categoria dell'ausiliaria avendo superato 40 anni di servizio effettivamente prestati, non sono soggetti alle limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.»

35.47

BONATESTA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, non operano nei confronti degli ufficiali che hanno superato 40 anni di servizio effettivamente prestato».

35.48

DEMASI, ULIVI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, alla lettera B 3), punto h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il doppio punteggio viene computato a decorrere dal quinto anno di permanenza nella sede montana"».

35.50

BARELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'espletamento di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni non può aver luogo se non previo scorrimento delle graduatorie degli idonei in pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione"».

35.51

FERRARA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476 è soppresso il periodo, dalle parole: "Qualora dopo il conseguimento" alle parole: "ai sensi del secondo periodo"».

35.52

IZZO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per l'espletamento dei compiti d'istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero del-

l'interno, è autorizzata l'assunzione di 6 unità per il personale appartenente alla carriera prefettizia e sono incrementate di 30 unità per la dirigenza di seconda fascia dell'Area i e di 250 unità per l'area funzionale C le dotazioni organiche dell'Amministrazione civile dell'interno.

7-ter. Il Ministero dell'interno è autorizzato per il triennio 2006-2008, a procedere alla copertura dei posti indicati al comma 1 mediante l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati e in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché mediante l'espletamento di nuovi concorsi e alla copertura di 700 posti dell'area funzionale B dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, nell'ambito delle vacanze di organico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante ricorso alle procedure di mobilità secondo la normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri relative ai passaggi interni nell'ambito del sistema di classificazione del personale.

7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma *7-bis*, pari ad 1,84 milioni di euro per il 2006, a 7,600 milioni di euro per il 2007 ed a 10,740 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

35.53

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis.* Per le immediate esigenze organizzative dell'Amministrazione Penitenziaria in ragione delle specifiche funzioni dirigenziali di pedagogia, di ragioneria e di agrario, e nell'ambito dei posti disponibili nelle relative qualifiche individuati con Provvedimento del Capo del Dipartimento 16 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni, i funzionari in possesso di laurea appartenenti ai profili di direttori coordinatori di area pedagogica, direttori amministrativo contabile e direttore agrario, già inquadrati nella ex IX qualifica funzionale alla quale hanno avuto accesso mediante concorso per prove bandito prima dell'entrata in Vigore del Contratto Integrativo Ministero della giustizia 1998-2001 sottoscritto in data 5 aprile 2000, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione dei titoli dei quali hanno dovuto dimostrare il possesso e della particolare procedura concorsuale prevista per l'accesso alla posizione attualmente ricoperta.

1-ter. All'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere c), h) ed i), sono abrogate.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie all'uopo destinate dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e dall'articolo 50, comma 9, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

35.54

PEDRIZZI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei moli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella stesura integrata dalla legge n. 145 del 2002, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali integrato da un colloquio finale o previa frequenza di un corso di alta formazione appositamente indetto ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 44 del 2001».

35.55

PEDRIZZI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei nioli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, previo superamento di concorso riservato per titoli integrato da un colloquio finale o previa frequenza di un corso di alta formazione appositamente indetto ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 44 del 2001».

35.56

PEDRIZZI, BONATESTA, PACE

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il coniuge convivente del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ha diritto, all'atto dell'assunzione o del trasferimento, ad essere impiegato, anche in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».

35.57

SALERNO, FLORINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico molo, nell'ambito del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

35.58

Nocco

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I docenti italiani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, i quali siano stati inviati presso istituzioni universitarie estere a seguito di concorsi ai sensi della legge n. 604 del 1982 o del decreto legislativo n. 297 del 1994 e abbiano colà prestato servizio per almeno nove anni, anche non consecutivi, nella funzione di lettori di italiano presso università straniere sulla base di accordi internazionali, hanno titolo all'inquadramento a domanda nei ruoli dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, presso un dipartimento di indirizzo linguistico o letterario in una università dello Stato, a condizione di aver precedentemente conseguito un'idoneità ovvero di aver sostenuto con esito positivo un concorso per l'accesso ai ruoli dei ricercatori universitari in Italia.

7-ter. Le istanze di inquadramento possono essere presentate ad una Università e per una facoltà di scelta del candidato in costanza di servizio all'estero o entro un anno dal rientro nei ruoli metropolitani.

7-quater. Ai fini della successiva carriera, il servizio prestato all'estero come lettore nominato dal Ministero degli affari esteri è valutato

come servizio di ruolo effettivo in patria come ricercatore universitario. Al personale di cui ai commi precedenti, si applica la facoltà di proroga dell'assunzione prevista dall'art. 24 della legge n. 417 del 1989».

35.59

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

35.60

VALDITARIA

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i dipendenti dello Stato che nell'ultimo quinquennio abbiano assolto, per almeno due anni, alle funzioni di responsabile di una delle segreterie operanti nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia dirigenziale delle amministrazioni di provenienza ove si riscontrino carenze di organico, ovvero, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni dove prestano servizio».

35.61

VALDITARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i dipendenti dello Stato che nell'ultimo quinquennio abbiano assolto, per almeno due anni, alle funzioni di responsabile di una delle segreterie operanti nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia dirigenziale delle amministrazioni di provenienza ove si riscontrino carenze di organico, ovvero, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni dove prestano servizio».

35.62

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a seguito della soppressione della progressione economica per classi di stipendio di cui al D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 e al D.P.R. 17 settembre 1987 n. 494 e della conseguente istituzione del sistema retributivo per aree di cui all'articolo 13 del C.C.N.L. del comparto militare di leva si somma per una sola volta alla carriera, con l'esperienza professionale nella posizione economica di appartenenza ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la partecipazione ai corsi-concorsi per il passaggio da un'area all'altra ed ai percorsi di qualificazione da una posizione economica all'altra».

35.63

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7 aggiungere il comma:

«7-bis. – In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro a decorrere dall'anno 2006, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del Ministero dell'Interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823

del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San felice a Castello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpiti dalla crisi iniziata il 26 settembre 1997.»

Conseguentemente, all'art. 67, comma 1, nella tabella A richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modifiche:

2006: - 266;
2007: - 266;
2008: - 266.

35.64

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Coloro che sono in possesso di idoneità conseguita in concorsi dirigenziali e che esercitano la funzione dirigenziale da più di tre anni, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione di appartenenza purché senza oneri aggiuntivi».

35.65

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche ed Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, che di quelle del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello con riferimento agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può convertire i contratti a tempo determinato delle unità di personale convenzionato ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998 in contratti a tempo indeterminato ponendo il relativo onere, 266 mila euro a decorrere dall'anno 2006, a carico del fondo della protezione civile.».

35.66

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono trasformati a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro stipulati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati fino al 31 dicembre 2005 dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono, per l'anno 2005 già, a carico del bilancio dell'ente, secondo quanto disposto dal comma 121 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

35.67

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'INPS è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro già scaduti e prorogati in virtù dell'art. 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2006: - 11.000;
2007: - 12.000;
2008: - 13.000.

35.68

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero, della giustizia, per l'esigenza del dipartimento della giustizia minorile è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "Assistente di Viglianza" posizione economica B3, anche in temporaneo soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, istituiti con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989, articoli 9 e 10.

L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

All'onere economico derivante dall'attuazione del presente comma stimato in euro 2.229.497,00 per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

35.69

PIROVANO, FRANCO Paolo, MORO, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto, controllo e monitoraggio dell'immigrazione clandestina, per il triennio 2005-2008, le forze armate e i corpi di polizia predispongono specifici piani annuali con l'indicazione delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane. In ordine alle finalità predette è autorizzata la spesa, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, nel limite di 40 milioni di euro per il 2006, di 50 milioni di euro a decorrere dal 2007 per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'amministrazione dell'interno e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale delle forze armate e dei corpi di polizia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno sono determinate le quote di personale, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'interno, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale delle forze armate e dei corpi di polizia e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006, è istituita una tassa per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinati l'importo della tassa, commisurato anche alla durata del soggiorno, ed alla tipologia del permesso, dovuto dai richiedenti, le modalità di versamento della predetta tassa e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma.

La tassa è a carico del richiedente ed è possibile la traslazione sul datore di lavoro o sui familiari. È vietata la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

Dall'attuazione del primo periodo devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»

35.70

FERRARA, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482, è inquadrato a domanda entro il 28 febbraio 2006 nel ruolo unico speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente è abrogata la legge n. 482 del 1993.

Conseguentemente alla Tab. C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4000;

2007: - 4000;

e alla tabella A, Ministero economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 4000.

35.71 (testo 2)

GIARETTA, BAIO DOSSI, MONTICONE, D'ANDREA, DETTORI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. In relazione alle peculiari esigenze di rafforzamento dei controlli sugli allevamenti, contro i rischi per la colazione derivanti dalla diffusione del virus dell'influenza aviaria, entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, è autorizzata la deroga ai vincoli di legge alle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, limitatamente all'assunzione di personale medico veterinario da parte delle Aziende sanitarie locali (ASL) e degli istituti zooprofilattici sperimentali.»

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

35.71

GIARETTA, BAIO DOSSI, MONTICONE, D'ANDREA, DETTORI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. In relazione alle peculiari esigenze di rafforzamento dei controlli sugli allevamenti, contro i rischi per la colazione derivanti dalla diffusione del virus dell'influenza aviaria, entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, è autorizzata la deroga ai vincoli di legge alle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, limitatamente all'assunzione di personale medico veterinario da parte delle Aziende sanitarie locali (ASL) e degli istituti zooprofilattici sperimentali».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

35.72

GIARETTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per le coperture delle vacanze organiche nei ruoli degli uffici giudiziari, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziari C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.

35.73

MANZIONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Alla tabella di valutazione dei titoli annessa al decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università", convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3) la lettera b-bis) è abrogata».

35.74

MALARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 66-quater.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.75

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE, TOGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 66-quater.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.76

TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Istituto Superiore di Sanità, nel limite di 215 unità di personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per ser-

vizi prestati presso lo stesso Istituto in qualità di "Co.Co.Co" e "Contratti a tempo determinato"».

35.77

SALZANO, TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni».

35.78

FABRIS, FILIPPELLI

Inserire, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, saranno effettuate nel corso del 2006 in quanto tali enti hanno rispettato le limitazioni e le modalità previste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione del personale a tempo indeterminato. Precisamente, i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione, già prorogato per più di una volta negli anni precedenti, sono convertiti in rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2006 dopo l'espletamento della verifica finale delle competenze acquisite. Tale previsione riguarda le predette amministrazioni pubbliche anche se queste non hanno ancora espletato per il personale interno a tempo indeterminato le selezioni interne e concorsuali finalizzate a dare attuazione al programma dei fabbisogni del personale così come rideterminato per entrambi gli enti nel corso del 2005.

7-ter. Qualora la verifica finale delle competenze acquisite dal personale, prevista dalle norme vigenti, non sia svolta entro il 31 dicembre 2005, essa è compiuta entro il 30 settembre 2006 e la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. In tale caso, i rapporti in essere instaurati col personale assunto in formazione e lavoro sono, in via transitoria e nelle more della conversione del rapporto in oggetto, comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

7-quater. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di produttività degli enti di appartenenza del personale assunto in contratto di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,35 per cento».

35.79

TOMASSINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'Ordine del giorno della Camera dei deputati accettato dal Governo il 27 luglio 2005, seduta n. 663 su PDL 9/06016/011, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei moli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di Ufficiale giudiziario C1, G.U., 4° serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente ridurre di pari importo tutte le voci di natura corrente in Tabella C.

35.80

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I comuni in aggiunta alle assunzioni di personale consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono autorizzati ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione della attività svolte dal personale a tempo de-

terminato in servizio presso gli stessi enti alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

35.81

FALOMI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le altre Amministrazioni pubbliche di cui al dlgs 165/2001, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, possono, previa definizione in sede di confronto e concertazione con le OO.SS. delle dotazioni organiche e dei fabbisogni occupazionali determinati in relazione ai servizi prestati, prevedere programmi pluriennali di assunzione, del personale in servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione, avviando specifiche procedure concorsuali, valutando prioritariamente nei titoli i servizi effettivamente svolti presso le stesse pubbliche Amministrazioni. In deroga alle limitazioni delle assunzioni si procede con la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro di cui al comma 7 dell'art. 34 della presente legge».

Conseguentemente,

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

35.82

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In relazione alle esigenze di organico connesse alla necessità di ricoprire, almeno in parte, i posti dirigenziali vacanti, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere nel ruolo di dirigenti amministrativi gli 8 idonei della graduatoria approvata con decreto dirigenziale in data 11.12.2002, relativa al concorso per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio nel ruolo dei dirigenti delle cancellieri militari, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 22-7-1997 4^a serie speciale».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 170;

2007: - 170;

2008: - 170.

35.83

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le altre Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono, previa definizione, in sede di confronto e concertazione con le OO.SS., delle dotazioni organiche e dei fabbisogni occupazionali determinati in relazione ai servizi prestati, prevedere programmi pluriennali di assunzione, del personale in servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione, avviando specifiche procedure concorsuali, valutando prioritariamente nei titoli i servizi effettivamente svolti presso le stesse pubbliche Amministrazioni. In deroga alle limitazioni delle assunzioni si procede con la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro di cui al comma 7 dell'articolo 34 della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.84

MARITATI, CALVI, AYALA, CADDEO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di

443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

35.85

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato, a favore del citato Parco, un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.

35.86

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, è erogata a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'Ente, a decorrere

dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

35.87

Izzo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica altresì ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche titolari, all'entrata in vigore della presente legge, di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del medesimo decreto, esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi medesimi.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

35.88

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN, FILIPPELLI

Al comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* In relazione alle esigenze di organico connesse alla necessità di ricoprire almeno in parte i posti dirigenziali vacanti, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere nel ruolo di dirigenti amministrativi gli 8 idonei della graduatoria approvata con decreto dirigenziale in data 11 dicembre 2002, relativa al concorso per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio nel ruolo dei dirigenti delle cancellieri militari, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 22 luglio 1997 4^a serie speciale».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 170.000;
2007: – 170.000;
2008: – 170.000.

35.0.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Limitatamente all'esercizio 2006, il Ministro dell'Interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per le spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

35.0.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Sono istituite la figura e la mansione del docente documentalista bibliotecario.

2. In sede di prima attuazione, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio nelle biblioteche scolastiche, a prescindere dai titoli di studio e dai diplomi di perfezionamento posseduti e dall'anzianità di servizio, possono acquisire la mansione di docente documentalista bibliotecario.

3. Al fine di cui al comma 2, al personale di cui all'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che è utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche o in altre attività di supporto alla didattica, non si applicano le norme di cui al citato articolo 35 relative alla decorrenza dei 5 anni per la risoluzione del rapporto di lavoro o per il collocamento nei ruoli di altra amministrazione.

4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 svolge i propri compiti nell'area professionale del profilo docente.

5. In fase di prima attuazione, le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'elenco del personale collocato fuori ruolo utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definiti i titoli e le condizioni necessarie per l'istituzione e l'accesso al ruolo di docente documentalista bibliotecario.

7. Con il decreto di cui al comma 6 è definita, altresì, l'attivazione di appositi corsi di formazione finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.0.3

GRECO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incarichi di presidenza)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i provvedimenti di attuazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per dare avvio al corso-concorso entro il 31 gennaio 2006. I posti vacanti di dirigente scolastico sono assegnati ai presidi incaricati che superano il corso-concorso in base allo scorrimento di graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'inquadramento nel ruolo di dirigente scolastico ha decorrenza giuridica dall'1° settembre 2006».

35.0.4

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure riguardanti il TRGA di Trento)

1. Al fine di conferire adeguata dotazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e alla sezione autonoma di Bolzano è stanziata la somma di 192.827,00 euro.

2. Con norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si adottano le misure riguardanti l'incremento di una unità del personale di magistratura e l'inquadramento del personale amministrativo attualmente in servizio presso sezioni di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente norma».

Conseguentemente modificare di pari importi la Tabella A alla voce Ministero dell'interno.

35.0.5

FERRARA, GENTILE

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"15-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la 'Cinta Magistrale' della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d'uso del compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la 'Cinta Magistrale'. Gli immobili concessi ai uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo"».

35.0.6

IZZO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Gli incarichi dirigente di seconda fascia, di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati, alla loro scadenza per un periodo di uguale durata».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero degli affari esteri: apportare le seguenti modifiche:

2006: - 6.000;
2007: - 6.000;
2008: - 6.000.

35.0.7

NOVI, FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applica ai dirigenti di prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a condizione che si sia provveduto a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, commi 93, della stessa legge 30 dicembre 2004, n. 311».

35.0.8

FAVARO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di personale della scuola)

1. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sostituire le parole: "di cui all'articolo 1 comma 6-bis, del decreto-legge 27 ottobre 2002, n. 306" con le seguenti: "di 360 giorni entro la data in vigore della presente legge"».

35.0.9

FAVARO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di personale della scuola)

1. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 che abbia svolto per un quinquennio le funzioni di responsabile amministrativo (Segretario di Scuola) nelle scuole secondarie di secondo grado, è inquadrato nel profilo di DSGA (Direttore dei Servizi Ge-

nerali ed Amministrativi) previa frequenza del corso di formazione e previo possesso dei seguenti requisiti:

a) sia inquadrato nel profilo professionale immediatamente inferiore a quello di Responsabile Amministrativo (Assistente Amministrativo o profilo corrispondente);

b) sia in possesso di laurea quadriennale conseguita almeno nel triennio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

35.0.10

FAVARO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

1. Sono istituite, presso i Centri servizi amministrativi, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, graduatorie in cui sono collocati coloro che precedentemente individuati, abbiano maturato almeno 6 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico».

35.0.11

FERRARA, FABBRI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano pre-

disposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali"»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel solo caso di cui al comma primo lettera d) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"».

35.0.12

BOSCETTO, FERRARA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di personale dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato)

1. Il personale amministrativo, di ruolo e comandato, in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, riconosciuto idoneo in esito a corsi di qualificazione indetti con decreto del Segretario generale del Consiglio di Stato dell'8 marzo 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nell'area funzionale e profilo professionale per il quale ha partecipato ai corsi, con decorrenza giuridica dalla data di approvazione delle relative graduatorie ed economica dal 1° gennaio 2006.

2. Analogamente, è inquadrato in molo, anche in soprannumero, il residuo personale comandato, in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, che non abbia partecipato o non abbia conseguito l'idoneità nei corsi di cui al primo comma.

3. L'inquadramento di cui ai commi precedenti non comporta mutamento della sede di servizio di assegnazione.

4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa è autorizzato a provvedere al riassorbimento dei posti soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui ai commi precedenti, mediante approvazione di nuova pianta organica del personale, in deroga al divieto di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. La copertura della spesa relativa agli inquadramenti è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie relative al bilancio autonomo della giustizia amministrativa, come alimentato anche dal gettito del contributo unificato di cui all'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel testo modificato dall'art. 1 comma 307 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione alle previ-

sioni di cui al successivo comma 309 della stessa disposizione, come modificata dall'art. 10 comma 2 della presente legge».

35.0.13

MALAN

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme concernenti il personale appartenente alla disciolta struttura Stay Behind)

1. Il servizio volontario prestato dai soggetti non inquadrati permanentemente nelle Forze armate nella rete italiana della struttura *Stay Behind*, istituita nell'ambito dell'Alleanza del Nord Atlantico dai governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord, della Repubblica francese, del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica italiana, del Regno e poi Repubblica di Grecia e della Repubblica federale di Germania, di seguito denominata "struttura *Stay Behind*", sciolta dal governo italiano in data 27 novembre 1990, è equiparato al servizio prestato presso le Forze armate dello Stato, con esclusione di qualsiasi effetto ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali.

2. L'appartenenza alla struttura *Stay Behind* è certificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità alla proposta del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), su richiesta dell'interessato, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La certificazione di cui al comma 2, relativa al personale esterno comunque appartenente ad altro titolo alle Forze armate dello Stato e non transitato nel servizio permanente effettivo, è trasmessa a cura del SISMI agli uffici competenti a custodire la documentazione caratteristica e matricolare degli interessati, al fine della relativa trascrizione con decorrenza dalla data di arruolamento nella struttura.

4. Per il personale interno alla struttura *Stay Behind*, e che presta o ha prestato servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato, continua ad applicarsi l'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Al personale di cui al comma 4 è equiparato chi, ricoprendo la carica di Ministro della difesa o di Sottosegretario di Stato alla difesa o di ufficiale o funzionario appartenente al Servizio informazioni forze armate (SIFAR), successivamente al Servizio informazioni difesa (SID) e da ultimo al SISMI, ha svolto, a motivo del suo ufficio o perché specificata-

mente delegato o incaricato, compiti o funzioni collegate alla organizzazione, alle missioni, ai compiti ed alle funzioni della struttura *Stay Behind*.

6. Con decreto del Ministro della difesa, è approvato il modello di distintivo onorifico che il personale militare interno, già appartenente alla struttura *Stay Behind* e attualmente in servizio nelle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare sull'uniforme.

7. Il personale interno ed esterno, già appartenente alla struttura *Stay Behind* e congedato dalle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare il distintivo di cui al comma 1 con le medesime modalità del personale in servizio, se autorizzato a vestire l'uniforme militare secondo le vigenti disposizioni.

8. Analogo distintivo ha diritto di portare sull'abito civile il personale esterno in occasione di cerimonie militari e di manifestazioni dell'Associazione di cui all'articolo 3.

9. L'Associazione italiana volontari *Stay Behind*, costituita in data 4 febbraio 1994 quale associazione non riconosciuta, è riconosciuta in forza della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, ed è per legge iscritta nell'albo istituito ai sensi del medesimo decreto del Ministro della difesa, in attuazione dell'articolo 20, terzo comma, della legge 11luglio 1978, n. 382».

35.0.14

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Sovranità alimentare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, istituiscono il dipartimento regionale per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni, di seguito denominato "dipartimento".

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui al comma 1, il dipartimento predispone, sulla base dei criteri e dei principi stabiliti dalla medesima legge, il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni che ha valore di pianificazione generale, obbligatoria per tutti gli altri livelli di pianificazione urbanistica, infrastrutturale ed economica.

3. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 è predisposto di concerto con le organizzazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste e i

sindacati effettivamente rappresentativi a livello regionale o della provincia autonoma, nonché con gli enti locali interessati che formano la consulta per la sovranità alimentare e del ciclo corto istituita con legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 stabilisce appositi parametri ambientali e sociali nonché modalità e gli strumenti per assicurare il loro rispetto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legge regionale o della provincia autonoma.

5. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 prevede, in particolare: la difesa e la promozione dei territori agricoli; la tutela del reddito dei produttori e dei lavoratori, con particolare attenzione alle cooperative e alle aziende medio-piccole operanti in zone marginali e svantaggiate; la valorizzazione delle produzioni locali tipiche di qualità non modificate geneticamente, ad alto valore aggiunto di lavoro, a basso impatto ambientale, con sistemi di allevamento legati al benessere animale e con particolare attenzione alla produzione biologica.

6. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2, sulla base dei criteri e dei principi fissati dalla legge di cui al comma 1, promuove canali distributivi, pubblici e privati, in grado di favorire l'incontro tra i produttori e consumatori anche con specifiche politiche di formazione del prezzo, e prevede la realizzazione di produzioni a ciclo corto nella ristorazione collettiva pubblica a partire dalle mense ospedaliere e scolastiche, per favorire un'alimentazione legata al territorio idonea a garantire la redditività per i produttori, nonché la tutela ambientale e le produzioni di alimenti sicuri per la salute dei cittadini.

7. Il dipartimento promuove e sostiene campagne di informazione anche di carattere internazionale, tese a valorizzare la tipicità e la qualità delle produzioni locali, il ciclo corto delle produzioni, la sovranità alimentare dei popoli, il benessere animale, il rispetto dell'ambiente e del lavoro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art.66-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.0.15

CASTAGNETTI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'istruzione; dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli enti di ricerca, il cui finanziamento ordinario afferisce all'apposito fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato secondo quanto previsto dai piani triennali degli enti medesimi e debitamente approvati, ed in deroga al divieto e alle limitazioni di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per anno 2006 e 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 130.000,

e alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 35.000;

2008: – 35.000,

e alla rubrica: Ministero della salute della medesima Tab. A, apportare le seguenti modificazioni:

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

35.0.16

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per il personale delle Poste italiane s.p.a in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

1. Il personale delle Poste italiane S.p.A., attualmente in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del predetto Ministero. L'inquadramento avviene anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane S.p.A., nella qualifica posseduta nell'Ente di appartenenza, sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'Amministrazione statale. L'inquadramento è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

35.0.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 10 gennaio 2006, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al conca 6, le parole: "sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo" sono sostituite alle seguenti: "sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione

del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 1 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

35.0.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-

tore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, sono abrogati».

35.0.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinuo)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

35.0.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dai 1° gennaio 2006 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata ai 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

35.0.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Proroga trattamenti di cassa integrazione)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2007, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.0.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita Iva e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

35.0.23

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l'eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

35.0.24

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l'eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché , in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

35.0.25

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1 999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

35.0.26

MONTALBANO, STANISCI, IOVENE, CADDEO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.0.27

TESSITORE, CADDEO

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Ai ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valutazione comparativa riservata in base alla legge n. 4 del 1999, è riconosciuta l'anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati o di funzionari tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza, fino a un mas-

simo di otto anni, con conseguente adeguamento della classe stipendiale e ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

35.0.28

MAGNALBÒ, BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO, SALERNO, ZAPPACOSTA, MULAS, BALBONI, SPECCHIA, VALDITARA, CURTO, COMPAGNA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sui segretari comunali e provinciali)

1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

2. I segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno mai preso servizio sono cancellati qualora entro il 31 dicembre 2008 non siano stati incaricati di una sede di segreteria.

3. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le assunzioni conseguenti al secondo corso - concorso segretari 'CO.A.II' di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 4 gennaio 2000, nel limite del contingente fissato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo."».

35.0.29

IOVENE, CADDEO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art 35-bis.

(Disposizioni sui segretari comunali e provinciali)

1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

2. I segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno mai preso servizio sono cancellati qualora entro il 31 dicembre 2008 non siano stati incaricati di una sede di segreteria.

3. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le assunzioni conseguenti al secondo corso - concorso segretari 'CO.A.II' di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 4 gennaio 2000, nel limite del contingente fissato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo."».

35.0.30

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla IX qualifica funzionale del comparto ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

2. I segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno preso servizio sono cancellati qualora entro il 31 dicembre 2008 non siano stati incaricati di una sede di segreteria.

3. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le assunzioni conseguenti al secondo corso - concorso segretari 'CO.A.II' di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 4 gennaio 2000, nel limite del contingente fissato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo."».

35.0.31

IOVENE, CADDEO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per le coperture delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei Cancellieri C1 dell'amministrazione della giustizia, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di Ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

35.0.32

MONTALBANO, STANISCI, IOVENE, CADDEO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 3 milioni di euro, e per il solo esercizio 2006, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50 mila abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2006: – 3.000.

35.0.33

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, può bandire per l'anno 2006 concorsi pubblici per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti in organico».

Conseguentemente, ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

35.0.34

SALERNO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato da ultimo dall'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il secondo periodo è soppresso.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

35.0.35

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte

di coloro che sono stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 in quanto sprovvisti, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 15 giugno 1999, n. 153 e del 7 febbraio 2000, n. 33, di titolo di studio considerato valido per l'accesso alla classe di abilitazione o di concorso richiesta, purché abbiano sostenuto e superato, ai sensi del decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, gli esami universitari necessari per rendere valido il titolo posseduto entro la sessione estiva dell'anno accademico 1999-2000».

35.0.36

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Diritto-dovere di istruzione e formazione)

1. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, l'ulteriore spesa complessiva di 100 milioni di euro per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale somma viene ripartita su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento si provvede mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 540 del 1995.

35.0.37

TOFANI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

35.0.38

TOFANI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifica dei soggetti destinatari di forme pensionistiche complementari)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 2, lettera 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche agli iscritti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565».

35.0.39

TOFANI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Perequazione automatica delle prestazioni)

1. Alle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è applicato il meccanismo di perequazione automa-

tica secondo quanto disposto dagli articoli 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

35.0.40

TOFANI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Soggetti interessati)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 565/1996 sono soppresse le parole: "e non sono titolari di pensione diretta" e sono aggiunte le seguenti: "ancorché titolari di pensione"».

35.0.41

TATÒ

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto alla fine il seguente comma:

"La data di presa in servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-*bis*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-*quater*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, alla Tab. A, rubrica: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 750;

2007: - 750;

2008: - 750.

35.0.42

TATÒ

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere *a)*, *f)* ed *i)* dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per coloro che non superano la prima. Tale giudizio dovrà essere disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà tenere conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali per se realizzati in collaborazione con altri studiosi».

Conseguentemente, alla Tab. A rubrica: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

35.0.43

FERRARA

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A domanda sono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia di Professore Associato Ricercatori Universitari Confermati di cui alle lettere *a)*, *f)*, e *i)* dell'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 382, a tutt'oggi in servizio che abbiano maturato una anzianità giuridica superiore a quindici anni, una attività di docenza presso i Corsi di Laurea di almeno cinque anni e che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica opportunamente attestata dai Consigli di Facoltà risultante da pubblicazioni, anche se realizzate in collaborazione di altri studiosi (investigator e/o come coinvestigators.)

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo i giudizi di idoneità, da svolgersi in due successive tornate di cui la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari all'1 per cento.

35.0.44

TATÒ

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. I professori di materie cliniche e dei servizi in convenzione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primari, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».

35.0.45 (testo 2)

CARUSO, BOBBIO, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 è sostituito dal seguente: "Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantaduesimo anno di età".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

3. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio avendo compiuto il settantesimo anno di età ed essendosi avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo vigente anteriormente alla predetta data, possono continuare a permanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

4. I soggetti di cui al comma 3 che, alla data di vacanza del posto, non abbiano superato il settantaduesimo anno di età e che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, n. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 25 luglio 2005, n. 150, per accedere alle funzioni ivi indicate, possono ottenere il conferimento delle medesime.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato».

35.0.45

CARUSO, BOBBIO, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente: "Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantaduesimo anno di età".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

"La facoltà di cui al comma 1 non si applica per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

3. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, prima della data del 30 settembre 2005, hanno ottenuto di rimanere in servizio essendosi avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, vi permangono fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

4. Possono ottenere il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), n.1, 2, 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 2005, n. 150, solo i soggetti di cui al precedente comma che, alla data di vacanza del posto, risultino in possesso dei requisiti per accedervi stabiliti nella medesima disposizione e non abbiano superato il settantaduesimo anno di età.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato della Corte dei Conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle Giustizia Militari, nonché agli Avvocati e Procuratori dello Stato.

35.0.46

BOBBIO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari)

1. Al comma secondo dell'articolo 42-*ter*, lettera *d*), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: "sessantanove" è sostituita con la seguente: "sessantotto".

2. Il comma primo dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per un periodo di pari durata".

3. Dopo il comma primo dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Una ulteriore nomina nella medesima funzione non è consentita se non sono decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico".

4. Al comma secondo dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "del triennio", sono sostituite dalle seguenti: "del quadriennio".

5. Al comma terzo dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "del triennio" sono sostituite dalle seguenti: "del quadriennio".

6. Al comma quarto dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: "triennale", è sostituita dalla seguente: "quadriennale"».

35.0.47

BOBBIO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riammissione in magistratura)

1. All'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "sia transitato", sono aggiunte le seguenti: "nel ruolo dei professori universitari o";

b) al secondo comma, la parola: "esse", è sostituita dalla seguente: "essi";

c) al quarto comma, dopo le parole: "non fossero transitati", sono aggiunte le seguenti: "nel ruolo dei professori universitari o"».

35.0.48

BOBBIO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Partecipazione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori Onorari ai concorsi pubblici)

1. Alla rubrica della legge 26 marzo 1965, n. 229, dopo le parole: "al personale militare", sono aggiunte le seguenti: "ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari,".

2. All'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 259; dopo il comma primo è aggiunto il seguente:

"1-bis. I giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno conseguito la conferma dell'incarico ed hanno maturato un'anzianità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie di almeno 5 anni, possono

partecipare senza limite di età ai pubblici concorsi per uditore giudiziario ed agli altri concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato"».

35.0.49

BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO, RAGNO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999, dopo le parole: "subordinata al rispetto" sopprimere le seguenti: "del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra"».

35.0.50

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis

1. La Regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse previste dalla legge 433/91 fino all'esaurimento delle stesse. Successivamente la Regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».

Art. 36.**36.1**

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA, SALERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Relativamente ai carichi inclusi in moli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

7. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

8. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma i versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un agio pari all'i per cento.

9. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

10. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

11. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.L., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una

percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al D.M. del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;

e nella medesima tabella, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

36.2

BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, SPECCHIA, CURTO, BONATESTA, PACE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuato dallo stesso.

7. Ai fini del mantenimento delle garanzie già presentate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'istituto è tenuto a sostituire gli stessi con crediti pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di ottenere il rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

8. Entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al me-

desimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2006. Sulle somme riscosse dai concessionari spetta agli stessi un aggio pari al 4 per cento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, "di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi nonché di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione"».

36.3

BATTAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 10 gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza».

36.4

BONGIORNO, GRILLOTTI, DEMASI, PEDRIZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi che hanno usufruito della legge n. 336 del 1970 e che continuano ad essere in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è riconosciuto a loro richiesta per ogni anno di servizio già svolto presso Pubbliche Amministrazioni, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; tale beneficio è riconosciuto fino al limite mas-

simo di tre anni di contribuzione figurativa, purché in possesso anche del requisito anagrafico».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

36.5

OGNIBENE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi di cui alla legge n. 336/70, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

36.7

FILIPPELLI, RIGHETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi, ai lavoratori con figli portatori di *handicap*, per i quali è stata accertata la situazione di gravità».

36.8

TOFANI, BONATESTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: "lavoratori", aggiungere la parola: "annui";
- b) alla lettera a), le parole: "anteriormente al 1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013";
- c) alla lettera b), le parole: "alla data del 1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2013"».

Conseguentemente, alla tabella C, gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotti nella misura di due punti percentuali.

36.9

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "Gli importi dei trattamenti pensionistici" fino alla fine del comma, sono soppresse.

Conseguentemente, alla tabella C, gli stanziamenti parte corrente sono ridotte nella misura del 10 per cento.

36.10

ULIVI, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa».

36.11

TOFANI, BONATESTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è sostituito dal seguente:

"1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda anche se a tale data il richiedente risulti in costanza di rapporto di lavoro"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1000;

2007: - 2000;

2008: - 2000.

36.12

FABBRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei confronti dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo a gestione bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite di 15.000 unità, trova applicazione la deroga di cui all'art. 1 comma 18, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ove le procedure sindacali previste per l'attuazione degli interventi contemplati dal citato Fondo siano definite entro il 31 dicembre 2007».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci della tabella A.

36.13

IZZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al comma 1 sono soppresse le lettere a) e b), è altresì soppresso il comma 2».

Consequentemente ridurre proporzionalmente alla tabella C, – Ministero degli esteri – le leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987.

36.14

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "lavori svolti dal personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione e chirurgia d'urgenza"».

Consequentemente, alla tabella C, gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotti nella misura di 0,5 punti percentuali.

36.15

BATTISTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quelle del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non abbiano concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare o per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste. In attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, le Autorità competenti provvederanno ad individuare i beni immobili e ad emanare i decreti che ne consentano la dismissione».

36.16

SALERNO

All'articolo 36, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, il comma 5 è così sostituito:

"5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per i crediti previdenziali agricoli sui beni immobili di proprietà di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, sono cancellate a seguito del provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, il concessionario del servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati."».

36.6

DANZI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di contenere la spesa pensionistica del settore pubblico, nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono soppressi il terzo ed il quinto periodo.

5-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

36.0.1

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Allo scopo di contenere la spesa pensionistica del settore pubblico, nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono soppressi il terzo ed il quinto periodo.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

36.0.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.3

CUTRUFO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rivalutazione dei trattamenti pensionistici)

1. Nell'ambito della verifica sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge 23 agosto 2004, n. 243, il Governo definisce le modalità e le ipotesi di finanziamento per assicurare il progressivo ripristino della integrale rivalutazione dei trattamenti pensionistici rispetto alla variazione del costo della vita».

36.0.4

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, DATO, RIPAMONTI, GIARETTA, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati".

2. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: "pari a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 4.500 euro"».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.5

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, TREU, DATO, GIARETTA, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.6

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"Art. 13. – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento."

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.7

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2006, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2006, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

g) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

i) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

j) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

l) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.9

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

36.0.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Trattamento minimo delle pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.12

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva"».

Consequentemente all'onere stimato in 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si fa fronte mediante le seguenti modifiche:

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

36.0.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1"».

Consequentemente all'onere stimato in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2002 si fa fronte mediante le seguenti modifiche:

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

"17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

36.0.14

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«36-bis.

(Riforma degli ammortizzatori sociali)

1. Sono stanziati 700 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

2. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5,7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

36.0.15

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, BOCO, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

1. Sono stanziati 700 milioni di euro, a decorrere dal 2006, a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente articolo:

"Art. 66-*bis*.

(Nuove nonne in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

36.0.16

PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, GRUOSSO, NIEDDU, DI SIENA, VIVIANI, RIPAMONTI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Sono stanziati 300 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.17

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 10 gennaio 2006 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».

Conseguentemente l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

36.0.18

VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2007, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali del settore dei lavoratori portuali».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 2 per cento.

36.0.19

BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI GIROLAMO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Proroga trattamenti cassa integrazione)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza

soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede istituzionale intervenuti entro il 30 giugno 2006. La misura dei trattamenti, qualora si trattasse di seconda proroga, è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di solidarietà disposti ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 236 del 1993. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 28 febbraio 2006, acquisiti dall'Inps i dati sul ricorso ai predetti ammortizzatori sociali negli anni pregressi, e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definisce i criteri di ripartizione tra le misure utilizzabili, ed informa entro il 30 giugno 2006 le commissioni parlamentari competenti riguardo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali riferiti ai settori e alle aree territoriali interessate.

2. Si conferma per il 2006 la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 236 del 1993 dei lavoratori licenziati da imprese anche sotto i quindici dipendenti, di iscriversi alla lista di mobilità, senza percepire la relativa indennità.

3. Il comma 147 della legge n. 311 del 2004, avente ad oggetto l'introduzione di un tetto massimale alla disoccupazione agricola a far data dal 1° gennaio 2006, è soppresso.

4. Si conferma quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato impegnati in imprese colpite da calamità eccezionali o avversità atmosferiche».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

i) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

36.0.20

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, NIEDDU, CADDEO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "può disporre entro il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "può disporre entro il 31 dicembre 2006", e le parole "interventuti entro il 30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti "interventuti entro il 30 giugno 2006".

2. A fini di cui al comma 1 il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato, per l'anno 2006, per la somma di 500 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

«Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

36.0.21

BATTA FARANO, PILONI, PIZZINATO, GUERZONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

36.0.22

PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2005, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007"».

36.0.23

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Le misure interdittive amministrative e giurisdizionali, assunte a titolo cautelare o definitivo nell'ambito di procedimenti penali nei confronti di imprese o dei loro titolari riguardanti agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi erogati o da erogare da parte dello Stato e da enti pubblici in genere, non precludono la concessione né la interrompono, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria con pagamento diretto ai lavoratori, né i trattamenti di mobilità né qualsiasi ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori dipendenti».

36.0.24

MONTAGNINO, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Dall'ambito dei provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica, sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, nonché i trattamenti di mobilità, di disoccupazione o inoccupazione dei lavoratori».

36.0.25

DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, GUERZONI, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.**

(Proroga dei contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 18.000;

2007:

2008:

36.0.26

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. All'articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al primo periodo, le parole: "al 31 dicembre 2006" sono soppresse;
- b*) al primo periodo, le parole da: "a sette mesi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a dodici mesi";
- c*) al secondo periodo, le parole da: "al cinquanta per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "al sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi";
- d*) il quarto periodo è soppresso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a*) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b*) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c*) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d*) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e*) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f*) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g*) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

36.0.27

PILONI, BATTAFARANO, MARINO, TREU, RIPAMONTI, GIARETTA, DATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione)

1. All' articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, lettera *a*), ultimo periodo, le parole da: "per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2006 l'importo di 800 milioni di euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.28

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno

52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E conseguentemente sopra il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento

del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

36.0.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi pre-

cedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente sopra il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove nonne in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.30

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

«Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinati applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000,39 per cento;

d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;

e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento"».

«Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.31

PILONI, BATTAFARANO, DATO, MONTAGNINO, TREU, GIARETTA, D'ANDREA, RIPAMONTI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti
per i lavoratori subordinati discontinui)*

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.32

GRUOSSO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DATO, GIARETTA, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori a progetto)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale del reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

36.0.33

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- j) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

«Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000,39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento"».

«Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.34

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

36.0.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni,.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

36.0.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1 lettera *c-bis*) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2006, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 c.c.

2. Per l'intero anno 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del D.P.R. n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n.917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

36.0.160

MANCINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Nuove norme in materia di assegni per il nucleo familiare)

1. L'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 153 del 1988, può essere concesso anche per i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui i nipoti siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti;
- b) nel caso in cui i nipoti siano stati affidati al nonno;
- c) nel caso in cui i nipoti convivano col nonno, che provvede al loro mantenimento, e i genitori dei nipoti non abbiano alcun reddito o pensione, né fruiscano di alcun assegno o reddito assistenziale o prestazione di sostegno alla famiglia comunque denominata.

2. Il trattamento di reversibilità può essere concesso ai nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, solo nei casi previsti dal comma 2.

3. Le somme percepite in buona fede sino al 30 settembre 2005 non sono ripetibili.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";
 - b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».
-

36.0.37

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.***(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)*

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.»

36.0.38

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.***(Istituzione del Reddito sociale minimo)*

1. Dal 1 gennaio 2006, è istituito il reddito sociale minimo, e la conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2006, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1 gennaio 2007 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 3.5 miliardi di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

36.0.39

BATTAFARANO, TREU, GIARETTA, MARINO, RIPAMONTI, VERALDI, DATO, PIZZINATO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI e il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integra-

tivi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.

4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'Ici, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nu-

cleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

8. L'integrazione di cui al comma 7 concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni.

10. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, in sede di prima attuazione del presente articolo, il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è annualmente determinato, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'Inps finalizzate ad attribuire all'istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- i) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

36.0.40

PILONI, BATTAFARANO, MARINO, TREU, GIARETTA, RIPAMONTI, DATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Proroga ed estensione del reddito minimo d'inserimento)

1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2006, di 500 milioni di euro per l'anno 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2008, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2007.

2. La disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-*bis*

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.41

IZZO

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Effetti della domanda di indennità di maternità)

1. La presentazione delle domande dell'indennità di maternità ai sensi degli artt. 22, 23, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 26.03.2001, a 151, nonché dell'art. 1 del D.M. 04.04.2002, in attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388, produce l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del relativo diritto sino al formarsi del silenzio rifiuto da parte dell'Ente previdenziale competente a ricevere la richiesta di prestazioni.

2. Gli Enti previdenziali comunicano entro sessanta giorni agli interessati l'avvenuto formarsi del silenzio rifiuto della richiesta di indennità di maternità nonché la durata del termine di prescrizione del relativo diritto.»

36.0.42

BASTIANONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Effetti della domanda di indennità di maternità)

1. La presentazione delle domande dell'indennità di maternità ai sensi degli artt. 22, 23, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151, nonché dell'art. 1 del D.M. 04.04.2002, in attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388, produce l'effetto interruttivo perma-

nente della prescrizione del relativo diritto sino al formarsi del silenzio rifiuto da parte dell'Ente previdenziale competente a ricevere la richiesta di prestazioni.

2. Gli Enti previdenziali comunicano entro sessanta giorni agli interessati l'avvenuto formarsi del silenzio rifiuto della richiesta di indennità di maternità nonché la durata del termine di prescrizione del relativo diritto.»

36.0.43

IZZO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente decreto legislativo è fissata in cinque anni.

2-ter. I termini di prescrizione di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca antecedente al 1° gennaio 2006 e non ancora definite in sede giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso in sede giudiziaria"».

36.0.44

BASTIANONI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente decreto legislativo è fissata in cinque anni.

2-ter. I termini di prescrizione di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca antecedente al 1° gennaio 2006 e non ancora definite in sede giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso in sede giudiziaria"».

36.0.45

DATO, BATTAFARANO, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, GIARETTA, D'ANDREA, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno";

b) al comma 6, le parole: "sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

36.0.46

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno";

b) al comma 6, le parole: «sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite alle seguenti: «sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;»

36.0.47

IZZO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Contribuzione CUAF, di maternità e figurativa)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per 1 assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'art. 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'art. 78, comma 2, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Ad integrazione e parziale modifica del d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564 e dell'art. 49, comma 4, legge 23 dicembre 1999 n. 488, in favore dei dipendenti di cui al precedente comma, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui al comma 1 del presente articolo provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate».

36.0.48

RIGHETTI FABRIS

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis:

(Contribuzione CUAF, di maternità e figurativa)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti la contribuzione per 1 assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'art. 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'art. 78, comma 2, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Ad integrazione e parziale modifica del d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564 e dell'art. 49, comma 4, legge 23 dicembre 1999 n. 488 in favore dei dipendenti di cui al precedente comma, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui al comma 1 del presente articolo provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate».

36.0.49

Izzo

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Contribuzione di malattia)

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2005, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima».

36.0.50

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Contribuzione di malattia)

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2005, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima».

36.0.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. A partire dal 1° gennaio 2006, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

36.0.52

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. A partire dal 1° gennaio 2006, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"Art. 13. – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento."

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.53

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, MALABARBA, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

36.0.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato "Fondo", a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, al quale l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento».

36.0.55

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, FALOMI, SODANO Tommaso, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente

con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'istituto.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2006, 11 milioni di euro per l'anno 2007 e 11 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 9.000;
2007: – 11.000;
2008: – 11.000.

36.0.56

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto agli stessi lavoratori, a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del trien-

nio 2006-2008, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.57

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.58

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.59

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento anticipato)

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1002, n. 257, "Pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto" e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

36.0.60

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'**articolo 36**, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento anticipato)

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1002, n. 257, "Pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto" e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

36.0.61

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, FALOMI, SODANO Tommaso, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;

b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

36.0.62

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, FALOMI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis*.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore, si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-*bis*.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.63

MARINO, MUZIO, PAGLIARUOLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 3, primo periodo, le parole: "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno" sono soppresse.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 60 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

36.0.64

MUZIO, MARINO, PAGLIARUOLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 3, primo periodo, le parole: "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno" sono soppresse.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 60 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

36.0.65

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui Legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto agli stessi lavoratori, a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2006-2008, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto.

Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

"Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

36.0.66

PIZZINATO, MUZIO, FALOMI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, e ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrisponderci, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2006-2008.

Conseguentemente. alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

36.0.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti).

1. Ai fini della concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 78,

commi 8, 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13, e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

36.0.68

FERRARA, FIRRARELLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 23.811;
2007: – 23.811;
2008: – 23.811.

36.0.69

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.***(Totalizzazione delle pensioni di anzianità)*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che possano far valere complessivamente almeno quaranta anni di contribuzione ed abbiano versato contributi per un periodo non inferiore a cinque anni in ogni singola forma pensionistica, anche in forma non continuativa, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti risultanti nelle medesime forme pensionistiche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e la liquidazione di quote di pensione relative a periodi di contribuzione non sufficienti alla corresponsione di pensione autonoma, sempre ché almeno una parte del trattamento complessivo sia liquidabile col sistema retributivo».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

36.0.70

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.***(Totalizzazione delle pensioni di anzianità)*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche ob-

bligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che possano far valere complessivamente almeno quaranta anni di contribuzione ed abbiano versato contributi per un periodo non inferiore a cinque anni in ogni singola forma pensionistica, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti risultanti nelle medesime forme pensionistiche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e la liquidazione di quote di pensione relative a periodi di contribuzione non sufficienti alla corresponsione di pensione autonoma, sempre ch  almeno una parte del trattamento complessivo sia liquidabile col sistema retributivo».

Consequentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

36.0.71

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale».

Consequentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

36.0.72

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.***(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)*

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

36.0.73

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art.36-bis.***(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)*

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

36.0.74

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art 36-bis.

(Lavoratori occasionali dello spettacolo)

1. Coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono esonerati dal versamento del contributo previdenziale previsto dall'Enpals.»

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.

36.0.75

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art 36-bis.

(Lavoratori occasionali dello spettacolo)

1. Coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono ammessi al versamento del 50 per cento del contributo previdenziale previsto dall'Enpals.»

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: «Decreto legisla-

tivo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 7.500;

2007: - 7.500;

2008: - 7.500.

36.0.76

MARINO, MUZIO, PAGLIARUOLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento, su iniziativa del lavoratore, può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l'avente diritto comunica tale opzione all'ENPALS sei mesi prima il compimento dell'età pensionabile».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».

36.0.77

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regolarizzazione contributiva)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre

2005, possono, con apposita domanda, da presentare agli Enti di previdenza obbligatoria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, unitamente al versamento di un acconto pari al 10 per cento della somma complessivamente dovuta per contributi e premi. La regolarizzazione avviene, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2006 per la parte residuale del debito e anche per i crediti iscritti a ruolo, di quanto ancora dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 20 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 60 rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 2006 unitamente all'acconto di cui al comma 1. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, la differenza fra l'importo delle sanzioni civili e gli interessi legali determinati nella misura prevista al comma 1 del presente articolo viene sostituita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con crediti di pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di tale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 4, l'INPS è autorizzato a cedere ulteriori crediti contributivi, anche riferiti ad anni successivi al 2005, di importo pari alla differenza fra l'ammontare delle sanzioni civili e l'importo degli interessi legali nella misura prevista al comma 1 del presente articolo. Ai fini di quanto previsto nel presente comma, nell'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

36.0.78

TOFANI, BONATESTA, SALERNO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.***(Regolarizzazione contributiva)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2005, possono, con apposita domanda, da presentare agli enti di previdenza obbligatoria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, unitamente al versamento di un acconto pari al 10 per cento della somma complessivamente dovuta per contributi e premi. La regolarizzazione avviene, mediante il versamento, entro il 31.10.2006 per la parte residuale del debito e anche per i crediti iscritti a molo, di quanto ancora dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 20 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 60 rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30.04.2006 unitamente all'acconto di cui al comma 1. Il tasso di interesse di cliffamento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte degli enti previdenziali, la differenza fra l'importo delle sanzioni civili e gli interessi legali determinati nella misura prevista al comma 1 del presente articolo viene sostituita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

con crediti di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 4, gli enti previdenziali sono autorizzati a cedere ulteriori crediti contributivi, anche riferiti ad anni successivi al 2005, di importo pari alla differenza fra l'ammontare delle sanzioni civili e l'importo degli interessi legali nella misura prevista al comma 1 del presente articolo. Ai fini di quanto previsto nel presente comma, nell'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2008"».

36.0.79

BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, SPECCHIA, CURTO, BONATESTA, PACE

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuato dallo stesso;

2. Ai fini del mantenimento delle garanzie già presentate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'istituto è tenuto a sostituire gli stessi con crediti pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS;

3. Entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che,

entro il 30 aprile 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2006. Sulle somme riscosse dai concessionari spetta agli stessi un aggio pari al 4 per cento;

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, «di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi nonché di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

36.0.80

IOVENE

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 36-bis.

1. La decorrenza di tutte le pensioni e di tutte le maggiorazioni sociali è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti ed è indipendente dalla data di presentazione delle relative domande presentate agli istituti di previdenza e dalla data in cui viene effettuato l'ultimo versamento relativo ai contributi necessari per il raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per qualsiasi tipo di prestazione, fatte salve le diverse richieste del contribuente consentite dalle norme in vigore in ordine allo spostamento in avanti della stessa decorrenza. Regolarizzazioni tardive delle posizioni contributive non operano sulla decorrenza delle prestazioni e fanno decadere i termini relativi alla prescrizione di eventuali ratei arretrati da liquidare.

2. A tutti i lavoratori è data la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni contributive mediante il versamento di contributi anche nel caso in cui questi siano già prescritti. Tale diritto è esteso anche a coloro i quali, pur avendo svolto una attività lavorativa, non hanno richiesto l'apertura di una posizione contributiva, a coloro i quali hanno presentato domanda di iscrizione ad una qualsiasi gestione di un istituto di previdenza e questa ha avuto esito negativo, nonché ai lavoratori appartenenti alla cosiddetta economia sommersa e può essere esercitato mediante la costituzione di una rendita vitalizia. Tutti i lavoratori che non sono in grado

di produrre all'ente di previdenza la documentazione necessaria per la dimostrazione dell'effettiva esistenza e della durata del rapporto di lavoro ai fini della costituzione della rendita di cui al comma precedente possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale è sufficiente dichiarare l'esistenza e la durata del rapporto stesso. I diritti di cui sopra si estendono al caso di familiari del titolare di una impresa individuale che di fatto hanno svolto una attività lavorativa collaborando in questa impresa anche se non sia stata costituita una impresa familiare mediante scrittura privata autenticata o mediante atto pubblica

3. I lavoratori che regolarizzano le loro posizioni contributive nel corso dell'anno 2006 possono farlo senza dover versare sanzioni ed interessi. Coloro i quali intendono avvalersi dell'agevolazione prevista al comma precedente devono effettuare il pagamento di eventuali contributi già prescritti ed eventuali contributi non versati ed iscritti a ruolo. I versamenti relativi a somme iscritte a ruolo costituiranno oggetto di sgravio sulle relative cartelle esattoriali. Per coloro i quali non possono far fronte all'intero ammontare del debito potranno concordare con l'istituto di previdenza una rateizzazione di durata quinquennale senza sanzioni ed interessi maggiorando l'importo da versare del 10 per cento.

4. La mancata denuncia o domanda di iscrizione all'istituto di previdenza di una attività lavorativa ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro corrisponde inequivocabilmente ad una omissione dolosa che determina di fatto l'impossibilità per l'ente di venire a conoscenza del proprio credito nei confronti del contribuente doloso ovvero del soggetto che è tenuto a presentare la domanda e ad effettuare i relativi versamenti. Tale dolo fa operare il comma 8 dell'articolo 2941 del codice civile e pertanto la prescrizione non corre fino a quando il credito non viene scoperto. Tale disposizione si applica anche a tutti i casi in cui le posizioni lavorative non sono state dichiarate al fisco.

5. La regolarizzazione delle posizioni contributive per tutti gli anni anteriori al 2006 e relative ad attività lavorative non dichiarate al fisco opera da condono fiscale per i corrispondenti periodi di imposta, fatte salve le altre disposizioni in materia di condono fiscale previste nella manovra e quelle previste nei precedenti condoni.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i redditi catastali di tutti gli immobili devono essere esclusi dal computo del reddito personale e coniugale utilizzato per la concessione di tutte le maggiorazioni sociali, degli assegni sociali e delle pensioni sociali ancora erogate.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il limite annuo di reddito personale da considerare ai fini della concessione della maggiorazione sociale ai sensi della legge 448/01 e delle sue successive modificazioni è pari al limite annuo di reddito coniugale fissato per la concessione dell'assegno sociale».

36.0.81

ZANDA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Nuove norme in materia di cumulo dei redditi da pensione e da lavoro)

1. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme versate ai sensi del presente comma sono equiparate ai fini del trattamento fiscale ai contributi facoltativamente versati alla gestione in forma obbligatoria di appartenenza di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986."

2. All'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo le parole: "del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565", sono aggiunte le seguenti parole: "e le somme versate facoltativamente ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.82

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazione parziale del divieto di cumulo)

All'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 al comma 1, le parole: "37 anni" e "58 anni", sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "30 anni" e "55 anni"».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Dominio), (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap.3901) *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

36.0.83

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art.36-bis.

(Abrogazione del divieto di cumulo)

All'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 al comma 1, le parole da: "è esteso ai casi" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "a tutte le pensioni di anzianità"».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2 : Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio), (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap. 3901) *apportare le seguenti variazioni:**

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

36.0.84

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art.3 6-bis.

(Abrogazione del divieto di cumulo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio), (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

36.0.85

BATTAFFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DATO, DI GIROLAMO, GIARETTA, D'ANDREA, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo I della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

«Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

«Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.»

36.0.86

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione

relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato».

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-bis, valutato in 9,147 milioni di euro per l'anno 2006, in 21,9 milioni di euro per l'anno 2007 e in 49,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede apponendo le seguenti variazioni alla Tabella A:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 5.000;

2007: - 11.000;

2008: - 30.000;

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2006: - 4.147;

2007: - 10.900;

2008: - 19.300.

36.0.87

CAMBURSANO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 67**, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

"Art. 67-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

36.0.88

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'**articolo 36**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a nonna del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata

ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati.

36.0.89

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite)

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per periodi dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano

percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo».

Art. 36-ter.

(Modiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche

la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato».

«Art. 6-quater.

(Trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88)

1. Il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si intende esteso al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti con efficacia di giudicato».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-bis, valutato in 9 milioni di euro per l'anno 2006, in 3,733 milioni di euro per l'anno 2007 e in 2,267 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede apportando le seguenti variazioni alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 5.000;

2007: - 2.000;

2008: - 1.267;

alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2006: - 4.000;

2007: - 1.733;

2008: - 1.000;

all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-ter, valutato in 9,147 milioni di euro per l'anno 2006, in 21,9 milioni di euro per l'anno

2007 e in 49,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede apportando le seguenti variazioni alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 5.000;
2007: - 11.000;
2008: - 30.000;

alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2006: - 4.147;
2007: - 10.900;
2008: - 19.300;

all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-quater, valutato in 3,453 milioni di euro per l'anno 2006, in 267.000 euro per l'anno 2007 e in 247.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede apportando le seguenti variazioni alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 2.000;

alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2006: - 1.453;
2007: - 267;
2008: - 247.

36.0.90

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per gli addetti alla itticoltura è trasferita all'IPSEMA che vi provvede con separata gestione.

2. Da detta data l'IPSEMA subentra all'INAIL nell'erogazione delle rendite costituite e per quelle che restino da costituire per eventi accaduti in epoca precedente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il »Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con de-

creto adottato sentiti i consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'IPSEMA, individua le categorie di cui al precedente comma per i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura delle rendite in esercizio e da costituire.

3. A decorrere dalla data di cui al precedente primo comma è trasferita all'IPSEMA la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori addetti ai servizi portuali, ivi compresi gli ormeggiatori, gli operatori subacquei e ad ogni altra categoria che nell'ambito portuale svolga attività lavorativa direttamente od indirettamente riconducibile al servizio della nave.

4. Con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro delle attività produttive, individua le categorie di cui al precedente comma, disciplinando altresì le modalità di trasferimento dall'INAIL della gestione per quanto riguarda i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura e delle rendite costituite ovvero che alla predetta data restino da costituire con riferimento ad eventi già accaduti alla data stessa.

5. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo, la tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale militare addetto al servizio delle imbarcazioni della marina militare è assicurata dall'IPSEMA ai sensi del testo unico n. 1124 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità della gestione per conto previste dallo stesso testo unico.

6. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni che in vario modo prevedano per le categorie di cui ai precedenti commi particolari forme di agevolazioni contributive ovvero di intervento della fiscalità generale».

36.0.91

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Assicurazione contro i rischi del lavoro del personale aeronautico)

1. Dal 10 gennaio 2007 il personale aeronautico di cui al Titolo IV del codice della navigazione, modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2005 è assicurato presso l'IPSEMA per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi e con le modalità previste dal testo

unico n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle adottate per la tutela della gente di mare.

2. Con Decreto del Presidente della Repubblica da adottare, su proposta del Ministro per il lavoro e le politiche sociali di concerto con il Ministro per i trasporti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate l'iscrizione all'IPSEMA e le modalità di gestione dell'assicurazione anche per quanto riguarda la determinazione dei massimali e minimali di retribuzioni a fini assicurativi.

3. Resta ferma la possibilità di stipulare polizze private integrative della tutela assicurativa per garantire migliori condizioni di tutela previste dalla contrattazione collettiva ovvero liberamente concordate dalle parti.

4. Resta altresì ferma la possibilità per l'IPSEMA di esercitare l'assicurazione di prestazioni supplementari di cui all'articolo 1, 3° comma del Regolamento di assicurazione anche nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al presente articolo».

36.0.92

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88 si interpreta nel senso che la non applicabilità dell'articolo 69, comma 1, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve intendersi riferita anche all'IPSEMA».

36.0.93

CURTO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41
della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sosti-

tutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

2. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

3. E' abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

36.0.94

CURTO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti al fondò pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Sono fatti salvi gli effetti derivanti dai provvedimenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

36.0.95

BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.***(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari)*

1. Per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono stanziati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.96

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, continuano ad applicarsi, ai lavoratori con figli portatori di handicap, per i quali è stata accertata la situazione di gravità».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.97

GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio.";

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di un pari importo";

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto in-

teressato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.98

FALOMI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio";

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di un pari importo";

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"Art. 13. – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.99

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio";

b) alla lettera *b)* del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di un pari importo";

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.100

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi", sono aggiunte le seguenti: "i trattamenti pensionistici di guerra". L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, alla tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.101

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sostegno ai percorsi professionali formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.102

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"Art. 13. – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento."

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.103

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

36.0.104

BATTAFARANO, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Incentivi all'assunzione nelle imprese di laureati
in discipline scientifiche)*

1. È prevista la defiscalizzazione degli oneri sociali per un quinquennio nel caso di assunzione con contratti a tempo indeterminato, o per un triennio nel caso di assunzione a tempo determinato, di laureati in discipline scientifiche. A partire dall'anno successivo al quinto, o al terzo nel caso di contratti a tempo determinato, l'agevolazione si riduce alla metà, poi a un quarto, e si annulla, in entrambe le fattispecie, a partire dall'undicesimo anno. Possono usufruire dell'agevolazione i neoassunti sino al 2010 e i lavoratori già occupati al gennaio del 2000. L'agevolazione è limitata ai settori dell'industria, dei servizi alle imprese e dei servizi di trasporto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.105

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art 36-bis.***(Riduzione contributiva per le qualifiche basse)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori neoassunti, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di dodici, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di

una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza, tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere i seguenti:

«Art. 63-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.106

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nei territori delle ex sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata Istat, rilevata per il 2004, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'Allegato 1 della decisione (CE) n. 1999/502 del 1° luglio 1999, è riconosciuto nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, per i nuovi assunti nell'anno 2006 ad incremento delle unità effettiva-

mente occupate al 31 dicembre 2005 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio s'intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro dipendente. Ai fini della concessione della predetta agevolazione, si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, aggiornando, rispettivamente, al 31 dicembre 2005 ed al 30 novembre 2005 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato Regolamento (CE) n. 69/2001».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

36.0.107

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rifinanziamento delle misure a sostegno dell'imprenditoria e dell'autoimprenditorialità femminile)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, l'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale).* - 1. Al finanziamento dei progetti di forma-

zione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non inferiore al 25 per cento, determina annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per le pari opportunità.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il 'Comitato per l'imprenditoria femminile', di cui all'articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni con il seguente criterio: per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati; per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istat è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente".

2. A decorrere dall'anno 2006, il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è finanziato nella misura di 30 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.

36.0.108 (testo 2)

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del

Consiglio del 21 giugno 1999, ai comuni che dal 1° gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabiizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano goduto di analogo beneficio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

36.0.108

MONTAGNINO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, ai comuni che dal 1° gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano goduto di analogo beneficio».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'85 per cento"».

36.0.109

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002)

1. Le disposizioni relative ai commi 9, 10, 11 dell'articolo 41 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 sono prorogate fino al 31 dicembre 2006 ed estese alle aziende industriali dell'intera filiera del mobile imbot-

tito, ivi comprese le piccole imprese dell'indotto con meno di quindici dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza a dell'onere.

36.0.110

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. I soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, possono provvedere alla copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a integrale carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

36.0.111

BATTAFFARANO, PIZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, FALOMI, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, MALABARBA, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"6-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate."».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere i seguenti:

«Art 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.112

ZANOLETTI, FABBRI

*Dopo l'**articolo 36**, inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

(Trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88)

1. Il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si intende esteso al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della *ex* carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti con efficacia di giudicato».

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-bis, valutato in 3,453 milioni di euro per l'anno 2006, in 267.000 euro per l'anno 2007 e

in 247.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede apportando le seguenti variazioni alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 2.000;

alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2006: - 1.453;

2007: - 267;

2008: - 247.

36.0.114 (testo 2)

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure a salvaguardia degli interventi sul piano occupazionale del "Fondo di perseguimento di politiche attive del lavoro di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Ferrovie dello Stato spa")

1. Nei confronti dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo a gestione bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite di 15.000 unità, trova applicazione la deroga di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ove le procedure sindacali previste per l'attuazione degli interventi contemplati dal citato Fondo siano definite entro il 31 dicembre 2007».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

36.0.114

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure a salvaguardia degli interventi sul piano occupazionale del "Fondo di perseguimento di politiche attive del lavoro di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Ferrovie dello Stato spa")

1. Nei confronti dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo a gestione bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite di 15.000 unità, trova applicazione la deroga di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ove le procedure sindacali previste per l'attuazione degli interventi contemplati dal citato Fondo siano definite entro il 31 dicembre 2007».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

36.0.115

FERRARA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legisla-

tivo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

2. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

3. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.»;

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».

36.0.116

MALABARBA, DALLA CHIESA, PIZZINATO, SALVI, VISERTA COSTANTINI, ZANCAN, RIPAMONTI, LIGUORI, FLAMMIA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. In attesa del provvedimento di riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato, il collocamento a riposo degli appartenenti ai ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato è regolato dalle norme generali in vigore per i funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive integrazioni e modificazioni. Sono abrogati gli articoli 13 e 27 del decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334.

2. Il personale già collocato a riposo per l'anticipo del limite di età disposto dagli articoli abrogati dal comma precedente può chiedere, entro il compimento del sessantacinquesimo anno di età, la riammissione in servizio. La riammissione in servizio rende indisponibile un posto vacante nell'organico della qualifica rivestita dal funzionario riammesso, fino alla data del nuovo collocamento a riposo.

3. Il trattamento pensionistico in godimento cessa con la riammissione in servizio. All'atto del nuovo collocamento a riposo, il trattamento

pensionistico è ricalcolato tenendo conto del periodo di servizio reso ai sensi del presente articolo e l'indennità di buonuscita è riliquidata, sulla base dell'ultimo stipendio percepito, per l'intero servizio, previa detrazione dell'importo già erogato».

Conseguentemente, all'onere di cui ai commi 2 e 3, stimato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge, qualora la relativa spesa per effetto delle istanze di riammissione in servizio dovesse risultare superiore alla previsione annua ivi indicata.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

36.0.117

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "legge 10 maggio 1983, n. 212," sono inserite le seguenti: "ovvero della legge 24 dicembre 1986, n. 958"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque molo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura

privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 66-ter.

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote Irpef. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

36.0.118

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La retribuzione di riferimento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000 è rivalutata annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.

36.0.119

DI GIROLAMO, BETTONI, MASCIONI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, si intende applicabile anche nei casi in cui la persona con *handicap* non sia residente o domiciliato, al momento della richiesta, presso l'abitazione per il cui adeguamento richieda il contributo previsto dal comma citato.

2. L'agevolazione di cui al punto 41-*ter*, della tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alla cessione di materiali e prodotti connessi a contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui il veicolo sia cointestato fra la persona disabile e un familiare con questo convivente.

4. Le agevolazioni di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui la persona con disabile sia titolare di patente normale o speciale».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

36.0.120

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dai seguenti:

"Per i figli superstiti maggiorenni che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita, ovvero prestino attività lavorativa precaria, saltuaria di modesto rilievo, il limite di età di cui al primo comma è elevato a ventuno anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo di età, qualora frequentino l'Università.

I redditi da lavoro percepiti dai soggetti di cui al comma precedente non costituiscono causa di esclusione o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti, se il loro importo annuo non è superiore a 13 volte l'importo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e derivino da attività svolta per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1000;
2007: - 2000;
2008: - 2000.

36.0.121

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. - L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 13, in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore alle venti ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti

soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui all'articolo 13 citato.

L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1, non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del primo comma del presente articolo è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

Il datore di lavoro dei soggetti di cui al primo comma è tenuto a versare un contributo di solidarietà pari al 6 per cento del contributo ordinario. Il medesimo contributo non è utile ai fini del conseguimento dei requisiti per un trattamento pensionistico di invalidità."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1000;

2007: - 2000;

2008: - 2000.

36.0.122

FALOMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito

nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

Art. 36-ter.

(Funzionamento del Fondo)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-bis sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 23-bis.

Art. 36-quater.

(Dotazione del Fondo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 21-sexies;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Art. 36-quinquies.

(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza)

1. Agli oneri di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 21-quinquies, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRE, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRE, è determinata, limitatamente agli anni 2006 e 2007, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo II del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 21-ter».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 67-ter.

(Rimodulazione aliquote Irpef)

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"Art. 13. – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 67-quater.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.123

CURTO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Trattamenti pensionistici di inabilità
derivanti o meno da causa di servizio)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e al decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono estese agli iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Insegnanti di Asilo, Cassa Pensioni Sanitari e Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari gestite dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

2. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, previa regolarizzazione dei rapporti finanziari tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPDAP è integrato con due componenti appartenenti al ruolo dei dirigenti dell'INPDAP. Per l'esame delle domande relative alle pensioni di privilegio liquidate dall'INPDAP, il Comitato è di volta in volta integrato con un funzionario in rappresentanza dell'istituto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 in materia di procedimento per il riconoscimento del trattamento pensionistico di inabilità derivante o meno da causa di servizio si applicano altresì al personale iscritto all'INPDAP appartenente ad amministrazioni, enti o

aziende non ricomprese nel novero delle amministrazioni pubblica di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero al personale che abbia mantenuto l'iscrizione all'INPDAP nonostante l'Amministrazione, ente o azienda abbia attuato un procedimento di privatizzazione. Nei confronti del personale di cui al presente comma gli accertamenti sanitari previsti dal decreto 12 febbraio 2004 sono demandati alle Commissioni mediche di verifica di cui all'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto.

4. Sono abrogati gli articoli 48 e 54 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295 e gli articoli 12 e 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274».

36.0.124

MONTAGNINO, VIVIANI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo il agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in trattamento trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile è fissato in 35 anni e, ai fini dell'anzianità contributiva, ogni anno di contribuzione deve essere considerato pari a due».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

36.0.125

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche alla legge n. 335 del 1995)

1. All'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato con l'articolo 74, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: ", garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica." sono sostituite con le parole: ". Per far fronte alle minori entrate per l'INPDAP derivanti dall'approvazione della normativa richiamata al quinto periodo di questo comma, è autorizzata la seguente spesa: per l'anno 2006, 5, 6 milioni di euro, per l'anno 2007 1,9 milioni di euro, per l'anno 2008 e seguenti 19,8 milioni di euro"».

Conseguentemente ridurre di pari importi la tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri.

36.0.126

CURTO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni per assicurare lo svolgimento da parte dell'INPDAP delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato)

In relazione all'effettiva assunzione da parte dell'INPDAP delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, già svolte dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti locali, all'estensione, ai predetti dipendenti, della disciplina del TFR di cui all'art. 2, comma 5, della legge 335/95 e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall'ad. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica del predetto Istituto è incrementata fino ad un massimo di 1000 unità.

Alla copertura delle relative vacanze dovrà provvedersi esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre pubbliche Amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate al processo di trasferimento delle funzioni.

All'esito del procedimento di mobilità saranno assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate.

A tal fine l'INPDAP comunicherà i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle Amministrazioni di provenienza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica».

36.0.127

CURTO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Iscrizione del personale degli Enti previdenziali ed Amministrazioni pubbliche alla gestione previdenziali dell'INPDAP)

Il personale appartenente agli Enti Pubblici o ad Amministrazioni o Enti, comunque denominati, istituiti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ai quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, esercenti attività istituzionali sotto forma di servizi di esclusivo o preminente interesse pubblico, sono iscritti, a norma del citato decreto legislativo n. 479/1994, alla gestione previdenziale amministrativa dall'INPDAP».

36.0.128

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

È data facoltà a coloro che, già cessati dal servizio con diritto a pensione, ricoprono alla data del 31 luglio 1999, l'incarico di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario nell'ambito delle Aziende Sanitarie di richiedere, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'assoggettamento del compenso percepito a contribuzione all'INPDAP e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

Le Aziende Sanitarie di appartenenza provvederanno al versamento della contribuzione all'INPDAP previo recupero delle somme già versate all'INPS».

36.0.129

CURTO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Prestazioni pensionistiche a domanda per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche)

1. Nei confronti di tutti gli iscritti all'istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), compresi quelli ai quali si applicano le norme sui trattamenti di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i procedimenti relativi alle prestazioni pensionistiche sono avviati a domanda».

36.0.130

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 38, comma 7 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la parola: "INPS" deve essere modificata con: "enti pubblici di previdenza obbligatoria"».

36.0.131

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Termini di prescrizione dei versamenti previdenziali ed assistenziali)

1. I termini prescrizionali, di cui al comma 9, dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, decorrono dal termine previsto per i relativi versamenti».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alle voci:

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-ter,: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare la seguente variazione:*

2006: – 50.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9- Agenzia del demanio – cap. 3901) *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 70.000;

2007: – 70.000;

2008: – 70.000.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e Decreto Legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia per le erogazioni in agricoltura B cap. 1525) *apportare le seguenti variazioni:*

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.

36.0.132

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere)

All'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.97, convertito, con modificazioni, in Legge 30 maggio 1995, n. 203 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle persone di cui al periodo precedente è comunque concessa la facoltà di poter integrare il versamento dei contributi previdenziali fino al minimo imponibile".

36.0.133

Nocco

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Definizione dei carichi di ruolo pregressi – "rottamazione")

1. L'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è riformulato come segue:

"Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e resi esecutivi dal 30 giugno 2001 al 31 dicembre 2002, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro 16 aprile 2006, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2006, Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo"».

36.0.134

MORRA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è abrogato l'articolo 2, comma 10».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 50.000;
2007: – 50.000;
2008: – 50.000.

36.0.135

Izzo, Nocco

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Agli enti non commerciali di cui al comma 255 della legge 311 del 30 dicembre 2004, si applica l'articolo 11, commi 3 e 6 del decreto legge n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005.

2. La Sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, previsto dal comma 255 della legge 311 del 30 dicembre 2004 è prorogata al 31 dicembre 2006.

3. Al comma 9-bis dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2004-2007" sono soppresse;

b) le parole: "giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2005";

c) le parole: "nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;

d) alle parole: "previste dalle leggi vigenti" si aggiungono le parole: "per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità inteso come media del periodo".

4. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2006, di euro 200.000 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000 per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.500;

2007: - 200;

2008: - 5.000.

36.0.136

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

- a*) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;
 - b*) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;
 - c*) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento».
-

36.0.137

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono tenuti a trasmettere, mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, anche all'istituto Nazionale della Previdenza sociale, gli elementi necessari ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei premi e contributi previdenziali da determinare sulla base della dichiarazione dei redditi, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità operative definite dall'Ente medesimo"».

36.0.138

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

A decorrere dal 1° luglio 2006 domande di iscrizione, variazione alle gestioni dei contributi e delle prestazioni soggetti esercenti attività commerciali sono presentate agli relative forme di previdenza secondo le modalità operative medesimi».

36.0.139

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

A decorrere dal 1° luglio 2006 i sostituti d'imposta che, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono tenuti al pagamento, in favore dell'istituto Nazionale della Previdenza sociale della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente».

36.0.140

EUFEMI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. L'articolo 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è così sostituito:

"I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

1. A decorrere dal 1° giugno 2006, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante è tenuto a trasmettere all'INPS il

certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presenta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

2. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto".

3. Il comma 3 è abrogato».

36.0.141

MICHELINI, BETTA

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Conseguentemente, dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

36.0.142

VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, DATO, GIARETTA, D'ANDREA, PIZZINATO, PILONI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2006 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - ;

2008: - .

36.0.143

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DI SIENA, CADDEO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.**

"1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa può essere esercitato anche dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonché dagli imprenditori agricoli professionali, di cui agli articoli 7 e 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

36.0.144

MONTAGNINO, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Ai cittadini che utilizzano in modo continuativo apparecchiature elettromedicali necessarie per la vita, presso il proprio domicilio, sono riconosciute, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro delle attività produttive, alternativamente o cumulativamente, le seguenti agevolazioni riguardo ai costi derivanti dall'incremento obbligato dei consumi:

- a) annullamento dei costi iniziali e fissi per la variazione di potenza;
- b) abbattimento dell'Iva o Iva agevolata sui consumi;
- c) riduzione di una quota dei consumi in maniera forfetaria.

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

36.0.146

DATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazione del comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di attività in campo immobiliare degli enti previdenziali pubblici)

1. Il comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato».

36.0.147

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Estensione diritti per occupanti immobili residenziali)

1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo di cui all'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto e che erano privi di titolo alla data del 30 settembre 2004, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso di un reddito complessivo familiare lordo inferiore a 50.000 euro e che non nessun

componente del nucleo familiare sia nel possesso di unità immobiliari nel territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 2 devono provvedere al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 431/98, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo.

3. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo purché questi versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito a titolo di morosità locativa per canoni ed oneri accessori.

4. Sono esclusi comunque dai benefici del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse da quelle derivanti dall'occupazione abusiva».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

«Art. 66-ter.

E' istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IUR) con aliquota pari allo 0,7% della base imponibile di cui al successivo comma 2.

La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a i milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

36.0.148

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Modifiche alla normativa sull'assicurazione
contro gli infortuni domestici)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "per invalidità permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invalidità permanente".

2. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "per invalidità permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invalidità permanente".

3. All'articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "70 anni".

4. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "da morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: "Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni".

6. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

"2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni, in migliaia di euro:

2006: - 6.352;

2007: - 6.352;

2008: - 6.352.

30.0.149

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. A decorrere dall'anno 2006 esso è pari a euro 500.000».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.150

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo Nazionale di cui all'art. 1 della legge del 29 ottobre 2003, n. 291 viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000 mediante incremento dello stanziamento sul capitolo n. 4401 del Bilancio dello Stato».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.151

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000,000».

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari ad euro 1.008.857,75 si provvede mediante parziale utilizzazione, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 dell'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzando il Ministro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36.0.152

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO,
BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il termine per la verifica, ai sensi dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999, delle disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2000, è fissato al 31 dicembre 2006».

36.0.153

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO,
BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Gli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui all'articolo 13, lettera *a*), del decreto legislativo n. 38 del 2000 sono aggiornati periodicamente con le stesse modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

36.0.160

MANCINO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Nuove norme in materia di assegni per il nucleo familiare)

1. L'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 153 del 1988, può essere concesso anche per i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui i nipoti siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti;
- b) nel caso in cui i nipoti siano stati affidati al nonno;
- c) nel caso in cui i nipoti convivano col nonno, che provvede al loro mantenimento, e i genitori dei nipoti non abbiano alcun reddito o pensione, né fruiscano di alcun assegno o reddito assistenziale o prestazione di sostegno alla famiglia comunque denominata.

2. Il trattamento di reversibilità può essere concesso ai nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, solo nei casi previsti dal comma 2.

3. Le somme percepite in buona fede sino al 30 settembre 2005 non sono ripetibili.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

Art. 37.**37.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'equilibrio economico finanziario» aggiungere le seguenti: «coerentemente con le risorse che vengono loro assegnate».

37.2

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI, LONGHI, CADDEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, il livello complessivo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 93.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

37.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Al comma 2, sostituire la cifra: «1.000», con la cifra: «3.500».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.

Art. 66-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

37.4

IOVENE, RIPAMONTI, MARTONE

Al comma 2 sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «1.336 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

37.5

MASCIONI, VITALI, BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI, CADDEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 184 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56" sono soppresse;

b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo: "La delibera CIPE deve essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall'intesa dello Stato con le Regioni e le Province autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvede con un DPCM"».

37.0.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.**

1. A fare data dal 1° gennaio 2006 i farmaci generici ed i farmaci a brevetto scaduto erogabili in regime di Servizio sanitario nazionale, non sono più soggetti alla quota fissa di compartecipazione alla spesa. Il Ministero della salute attua una campagna informativa al fine di incentivare l'utilizzo di tali farmaci.

2. A fare data dal 1° agosto 2006 i farmaci essenziali già di fascia A e B non sono più soggetti a *ticket*.

3. A fare data dal 1° agosto 2006 la compartecipazione alla spesa attualmente in vigore per le indagini e terapie diagnostiche e le prestazioni di pronto soccorso, sono aboliti».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «3 miliardi».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.

Art. 66-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

37.0.2

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Il blocco delle assunzioni non applicabile nel caso in cui le aziende ospedaliere sanitarie con la massa salariale disponibile nel capitolo di bilancio riferita al personale nell'anno 2004, procedano alla copertura di nuovi posti atti a garantire i livelli minimi del personale degli ospedali pubblici, indispensabili per la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture».

37.0.3

FASSONE, ACCIARINI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge

n. 166 del 2002 l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007 in favore della Regione Piemonte. A tal fine la Regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di Regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13, finalizzato all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma la Regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

37.0.4

BUDIN, BORDON, CADDEO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Versamenti Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Il secondo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Le somme spettanti alla Regione ai sensi del primo comma, determinate sulla base dei versamenti effettuati nell'ambito del suo territorio, sono versati direttamente alla Regione al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. Entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza è determinato il saldo complessivo delle somme spettanti alla Regione, e sono effettuati i relativi versamenti".

2. Il saldo complessivo delle somme spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale risultante al 31 dicembre 2005, è versato alla Regione in quattro rate annuali di uguale importo a decorrere dall'anno 2006. La percentuale di tali somme, comunque non inferiore al cinquanta per cento, da aggiungersi al tetto dei paga-

menti complessivi annui, è determinata in sede di definizione delle regole del patto di stabilità interno.

3. Il saldo riferito all'anno 2005 delle somme spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, è determinato entro il 30 giugno 2006 e viene versato secondo le modalità e i criteri di utilizzo di cui al comma 2».

37.0.5

BORDON, BUDIN, CADDEO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. In applicazione dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al numero 1) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sette decimi"».

37.0.6

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo I aprile 2004, n. 111 e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, le parole "Otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci decimi"».

37.0.7

TOMASSINI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituita dalla seguente:

"b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti non deambulanti a causa di patologie appositamente individuate a livello regionale in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale stabilendo le relative modalità di attuazione"».

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

Art. 38.**38.1**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Sopprimere l'articolo.

38.2

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli adempimenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata, a titolo di contribuzione straordinaria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006, da ripartire tra le Regioni con le modalità di cui al comma 2 secondo i rispettivi fabbisogni».

38.3

DANIELI PAOLO, TREDESE, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Modificare la rubrica con la seguente: «(Concorso dello Stato alla maggiore spesa del Servizio sanitario nazionale)»;*al comma 1, sostituire le parole:* «al ripiano dei disavanzi» con le parole: «alla maggiore spesa»;*al comma 2, tra le parole:* «tra le regioni» *e le parole:* «con decreto del Ministro della salute», *inserire le seguenti:* «in base al criterio della popolazione residente.»

38.4

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.000 milioni di euro per l'anno 2006, di cui 500 milioni finalizzati al ripiano dei disavanzi»

degli IRCCS, dei policlinici universitari e delle aziende miste per l'anno 2004».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

38.5

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 2.000 milioni di euro» con le seguenti: «4500 milioni di euro».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 66-ter.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 a 383 sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

38.6

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra le Regioni in base ai seguenti criteri: popolazione residente nella Regione; livelli essenziali di assistenza; pesatura per età della popolazione; tasso di mortalità infantile; densità abitativa; costi strutturali».

38.7

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

Sopprimere il comma 2.

38.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nel rispetto» inserire le parole: «articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché».

38.9

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «conformemente a quanto stabilisce l'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124; nella fattispecie le unità sanitarie locali pubblicizzano con grande evidenza la possibilità di rivolgersi alla libera professione intramoenia, senza oneri per il richiedente, qualora i tempi di attesa fissati vengano superati».

38.10

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Al comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;».

38.11

PASTORE, IZZO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pediatri di libera scelta», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche definite con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

38.12

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

Sopprimere il comma 3 e, conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

38.13

BORDON, BUDIN, PIZZINATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le Province autonome»;

al comma 5, sopprimere le parole: «e alle province autonome»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

38.14

GUBERT

Nel secondo periodo del comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome»; nel terzo periodo del comma 5, sopprimere le parole: «e alle province autonome»; dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

38.15

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

38.16

MORO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome».

38.17

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

38.18

DI GIROLAMO, VITALI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome».

38.19

IL RELATORE

Al comma 4, nel primo periodo, sostituire le parole: «prescrizioni medesime» con le seguenti: «prescrizioni delle medesime prestazioni».

38.20

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Al comma 4, sostituire le parole: «di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti» con: «di tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché di tre rappre-

sentanti dei comitati di partecipazione degli utenti, comunque denominati, dove questi esistono e da essi stessi eletti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

38.21

ULIVI, DEMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro».

38.22

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome».

38.23

MORO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e alle province autonome».

38.24

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome».

38.25

DI GIROLAMO, VITALI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e alle province autonome».

38.26

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

38.27

MORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

38.28

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

38.29

VITALI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione».

38.30

ULIVI, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole "secondo la farmacopea ufficiale" è aggiunta la seguente frase: "prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».

38.0.1

BARATELLA, CADDEO

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi)

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "in trattamento trasfusionale o con idrossiurea"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 5.000;
2007: – 5.000;
2008: – 5.000.

38.0.2

BETTONI BRANDANI, VITALI, LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, CADDEO

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Le operazioni di finanza di progetto relative ad interventi di edilizia sanitaria, avviate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, sia per i servizi che per la disponibilità dell'opera sono assoggettate ai fini IVA ad un'aliquota agevolata del 10 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;
2007: – 30.000;
2008: – 30.000.
